

Il bando integrale è reperibile sul sito Internet: www.provincia.cuneo.it o, in orario d'ufficio, presso il Settore Contratti - Corso Nizza n. 21 - (Tel. 0171/445248 - Telefax 0171/44549).

Cuneo, 3 marzo 2003

Il Presidente
Giovanni Quaglia

34

ANNUNCI LEGALI

ACCORDI DI PROGRAMMA

Comune di Saluzzo (Cuneo)

Decreto n. 1 del 13 febbraio 2003

Il Sindaco

Richiamato:

- l'Accordo di Programma ex art. 34 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 sottoscritto in data 15.1.2003 tra Regione Piemonte, Provincia di Cuneo e Città di Saluzzo finalizzato alla realizzazione di una nuova palestra polivalente in Saluzzo, nonché il precedente relativo Protocollo d'Intesa sottoscritto tra gli stessi Enti in data 23.7.2002;

- gli atti deliberativi assunti dall'Organo competente di ciascun Ente sottoscrittore dell'Accordo autorizzanti i rispettivi legali rappresentanti alla stipula;

Visto:

- l'art. 34, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

- gli artt. 8 e 10 della Direttiva Regionale sugli Accordi di Programma approvata con Deliberazione Giunta Regionale 24.11.1997, n. 27-23223;

decreta

1. E' approvato l'Accordo di Programma richiamato in premessa ed allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale costituito da una premessa e da 23 articoli.

2. E' disposta la pubblicazione del presente decreto e per estratto dell'allegato Accordo di Programma sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Saluzzo, 11 febbraio 2003

Il Sindaco
Quaglia Stefano

Accordo di programma ex art. 34 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 tra la Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo e la Città di Saluzzo per la realizzazione di palestra polivalente in Via Della Croce nella Città di Saluzzo.

Il giorno di mercoledì 15 del mese di gennaio dell'anno 2003, in Saluzzo, ___ omissis

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano il seguente accordo di programma

Art. 1

Disciplina di riferimento (omissis)

Art. 2

Valore delle premesse (omissis)

Art. 3

Oggetto dell'accordo.

Il presente Accordo di programma ha per oggetto la realizzazione di una palestra costituita da due campi gioco e relativi servizi per una superficie coperta di circa 2.300 mq. da porsi in collegamento con altra palestra esistente a costituzione di un unico complesso sportivo polifunzionale finalizzato in toto alla pratica dello sport di base e dell'attività ludico - motoria di derivazione scolastica con riferimento, in ambedue i casi, ad un bacino di utenza sovracomunale. (omissis)

Art. 4

Soggetti partecipanti

I soggetti partecipanti al presente Accordo sono i sottoscrittori dello stesso, ovvero: La Regione Piemonte - La Provincia di Cuneo - La Città di Saluzzo.

Art. 5

Soggetti interessati

Sono soggetti interessati al presente Accordo, oltre i soggetti partecipanti di cui sopra, l'Associazione Pallacanestro A.B.A. Saluzzo con sede a Saluzzo in Piazza Vineis n. 11.

Art. 6

Soggetto promotore e soggetto attuatore

Il soggetto promotore del presente Accordo è il Comune di Saluzzo.

Il soggetto attuatore che assumerà la funzione di "Stazione appaltante" per l'appalto e l'esecuzione dell'opera oggetto del presente Accordo è la Provincia di Cuneo.

Art. 7

Finanziamento dell'opera

(omissis)

Alla copertura finanziaria dell'importo necessario per la realizzazione dell'opera oggetto del presente Accordo si procede secondo la seguente ripartizione:

- Regione Piemonte Euro 671.394,00;
 - Provincia di Cuneo Euro 645.572,00;
 - Città di Saluzzo Euro 25.823,00;
 - Ass. Pall. A.B.A. Saluzzo Euro 154.937,00;
- Totale Euro 1.497.726,00. (omissis)

Art. 8

Economie di spesa

Le economie di spesa derivanti sia da ribasso dell'importo posto a base di gara, sia da risparmio sulle somme a disposizione come definiti nel quadro economico dell'opera approvata, potranno essere utilizzate per migliorie da apportare all'opera ___ omissis.

Art. 9

Obblighi dei soggetti partecipanti

Al fine di permettere la concreta attuazione del presente Accordo, i soggetti partecipanti allo stesso, assumono tra loro gli obblighi e gli impegni di seguito riportati.

a. Tutti gli Enti partecipanti al presente Accordo, si obbligano tra loro a garantire l'effettiva fruibilità della propria compartecipazione finanziaria offerta, precisata al precedente art. 7, sino ad avvenuta decadenza dello stesso Accordo di Programma riportata al successivo art. 16;

b. La Provincia di Cuneo si obbliga:

1. ad approvare formalmente i progetti dell'opera così come concordati con gli altri Enti;

2. ad acquisire la necessaria Concessione Edilizia da rilasciarsi dal Comune di Saluzzo;

3. ad assumere le funzioni di stazione appaltante con relativa individuazione dell'esecutore dell'opera nonché, in accordo con il Comune di Saluzzo, del Direttore dei Lavori, del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e del Collaudatore;

4. a cedere gratuitamente, ovvero a prezzo simbolico, con eventuali spese d'atto a proprio carico, in proprietà al Comune di Saluzzo la struttura sportiva collaudata, _____ omissis;

5. a restituire al Comune di Saluzzo, allo stesso prezzo simbolico di acquisizione, con eventuali spese d'atto a proprio carico, l'area distinta a Catasto Terreni al Foglio 63, Mappali 333 - 335 di superficie catastale complessiva pari a mq. 4757, sita in Via della Croce, in adiacenza al campo di calcio, acquisita dallo stesso Comune _____ omissis;

c. Il Comune di Saluzzo si obbliga:

1. a mettere a disposizione, in quanto Ente proprietario, l'area di sedime necessaria per la realizzazione della struttura sportiva di che trattasi _____ omissis;

2. a farsi carico dell'acquisizione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva _____ omissis;

3. ad assicurare il coordinamento delle fasi di progettazione _____ omissis;

4. a consegnare il progetto alla Provincia di Cuneo per l'assunzione in carico, l'approvazione di sua competenza e la successiva attuazione;

5. ad assicurare alla Provincia di Cuneo, fino alle ore 14.00 di ciascun giorno scolastico, la più completa disponibilità della costruenda palestra _____ omissis;

6. a garantire e vigilare che siano praticati a terzi, per l'utilizzo degli impianti sportivi, tariffe contenute _____ omissis;

7. a tenere indenne la Provincia di Cuneo, per il periodo di anni 20 (venti) di effettivo utilizzo della struttura, dalle spese di trasporto degli alunni delle scuole secondarie superiori di Saluzzo nella costruenda palestra per l'esercizio dell'attività di educazione fisica.

Art. 10

Attività sportiva di base scolastica ed extrascolastica.

(omissis)

Art. 11

Partecipazione dell'A.B.A. Saluzzo e gestione della struttura

(omissis)

Le modalità di partecipazione alla realizzazione ed alla gestione dell'opera saranno oggetto di specifica convenzione tra il Comune di Saluzzo e l'Associazione Pallacanestro A.B.A. Saluzzo, _____ omissis.

Art. 12

Tempi di attuazione

(omissis)

Ai fini della programmazione dell'opera, l'avvio dei lavori è previsto entro l'anno 2003 e la loro conclusione entro l'anno 2004.

In caso di mancato rispetto dei tempi sopra indicati il soggetto promotore od attuatore dovrà preventivamente sottoporre al Collegio di Vigilanza motivata richiesta di proroga. (omissis)

Art. 13

Approvazione dei progetti

Al fine di acquisire i necessari assensi nelle varie fasi progettuali, gli Enti sottoscrittori consentono il ricorso alla Conferenza dei Servizi

(omissis)

Art. 14

Comitato tecnico

Gli Enti sottoscrittori concordano sull'opportunità di costituire un Comitato Tecnico, composto da un rappresentante del Comune di Saluzzo e da un rappresentante della Provincia di Cuneo

(omissis)

Art. 15

Trasferimento delle risorse

La Regione Piemonte si impegna a trasferire il contributo di propria competenza, di cui all'art. 7, alla Provincia di Cuneo stazione appaltante, su richiesta della stessa, secondo le seguenti modalità in relazione alle effettive disponibilità di cassa del momento:

- 80 % del contributo a seguito della consegna dei lavori;

- 20 % del finanziamento o minor somma necessaria a presentazione del Certificato di Collaudo dei lavori e del quadro riepilogativo della spesa.

(omissis)

Il Comune di Saluzzo si impegna a trasferire il contributo di propria competenza, di cui all'art. 7, alla Provincia di Cuneo stazione appaltante, su richiesta della stessa, ad avvenuta stipula del relativo contratto di appalto.

Il Comune di Saluzzo provvederà al trasferimento delle eventuali economie - derivanti dalla differenza tra la quota di partecipazione messa a disposizione dall'Associazione Pallacanestro A.B.A. Saluzzo ed il costo effettivo della progettazione - entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento delle relative somme.

Art. 16

Durata dell'accordo

La durata del presente Accordo di Programma è limitata alla completa realizzazione ed al collaudo dell'opera contribuita.

Gli Enti sottoscrittori, concordano tra loro la data del 31 dicembre 2005 quale termine di durata dello stesso Accordo eventualmente prorogabile con il consenso unanime dei sottoscrittori secondo le procedure del successivo art. 18.

Art. 17

Vincolatività dell'accordo

(omissis)

Art. 18

Modifiche dell'accordo

(omissis)

Art. 19

Vigilanza e poteri sostitutivi

La vigilanza sull'attuazione del presente Accordo è attribuita al Collegio di Vigilanza costituito, ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

(omissis)

Art. 20

Controversie

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti, in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Accordo, non ne sospendono l'attuazione e saranno sottoposte alla valutazione del Collegio di Vigilanza di cui all'art. 19.

Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, entro 30 giorni dalla convocazione di quest'ultimo per i motivi sopradetti, tali controversie saranno devolute alla decisione di un Collegio Arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile. (omissis)

Art. 21

Approvazione

(omissis)

Art. 22

Registrazione

Il presente Accordo di programma verrà registrato solo in caso d'uso, con costi a carico dell'Ente richiedente.

Art. 23

Responsabile del procedimento di conclusione e di attuazione dell'accordo

Il responsabile del procedimento di attuazione dell'Accordo è il Dirigente Tecnico del Comune di Saluzzo - Bonicelli arch. Edoardo.

I referenti per detto procedimento di attuazione sono per la Provincia di Cuneo e per la Regione Piemonte rispettivamente l'arch. Enrico Silvano ed il dott. Gaudenzio De Paoli.

(omissis)

(Il testo integrale è consultabile sul sito Internet del Comune di Saluzzo - www.comune.saluzzo.cn.it - ed è depositato presso l'Ufficio Tecnico Comunale - Via Macallè n. 9 - 12037 Saluzzo).

Provincia di Vercelli

Accordo di programma tra la Provincia di Vercelli e il Comune di Borgosesia per la realizzazione di un nuovo ponte sul fiume Sesia di collegamento tra la S.S. n. 299 "di Alagna" e la S.P. n. 8 "Borgosesia-Varallo"

Il Presidente

- Vista la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2814 del 23 gennaio 2003 con la quale è stata disposta la realizzazione di un nuovo ponte sul fiume Sesia di collegamento tra la S.S. n. 299 "di Alagna" e la S.P. n. 8 "Borgosesia-Varallo";

- Visto l'allegato Accordo di programma, concluso in data 27.02.2003, formato da 15 articoli;

- Visto l'art. 34 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;

- Visto l'art. 50 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;

- Tutto ciò premesso,

decreta

1. E' approvato Accordo di programma tra la Provincia di Vercelli e il Comune di Borgosesia per la realizzazione di un nuovo ponte sul fiume Sesia di collegamento tra la S.S. n. 299 "di Alagna" e la S.P. n. 8 "Borgosesia-Varallo" nel testo allegato al presente provvedimento formato da 15 articoli.

1. L'Accordo di Programma sarà pubblicato, unicamente al Presente Decreto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Vercelli, 27 febbraio 2003

Prot. n. 9822

Il Presidente della Provincia
Renzo Masoero

Provincia di Vercelli - Comune di Borgosesia

Rep. n. 33757 - Accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" tra Provincia di Vercelli e il Comune di Borgosesia per la realizzazione di un nuovo ponte sul fiume Sesia di collegamento tra la SS n. 299 "di Alagna" e la S.P. n. 8 "Borgosesia - Varallo"

In data 27.2.2003 presso la sede della Presidenza della Provincia di Vercelli, via San Cristoforo n. 7, sono presenti:

- la Provincia di Vercelli in persona del Rag. Renzo Masoero nella sua qualità di Presidente pro tempore della Provincia.

- Il Comune di Borgosesia in persona del Geom. Corrado Rotti nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune.

Premesso che

- la Provincia di Vercelli ed il Comune di Borgosesia hanno individuato l'esigenza comune di procedere, nel quadro della programmazione degli interventi, alla realizzazione di un nuovo ponte in Comune di Borgosesia - Località Isolella - di collegamento tra la SS. n. 299 "di Alagna" e la S.P. n. 8 "Borgosesia - Varallo";

- l'ammontare presunto di realizzazione dell'opera risulta di Euro 2.500.000,00, di cui Euro

1.750.000,00 a carico della Provincia ed Euro 750.000,00 a carico del Comune di Borgosesia;

- l'intervento si rende necessario per ripristinare il collegamento funzionale tra le due arterie stradali attualmente assicurato, in un'unica direzione di marcia, da un ponte in precarie condizioni di staticità;

- il consolidamento eventuale dell'attuale ponte, per le sue ridotte dimensioni, non garantirebbe il transito dei mezzi pesanti provenienti dagli insediamenti industriali dei Comuni di Borgosesia e Quaronà;

- per ragioni di sicurezza stradale stante l'elevato flusso di circolazione è necessario procedere ad una ricollocazione dello stesso in area idonea a valle della Località Isolella;

- il nuovo collegamento fra la SS n. 299 e la S.P. n. 8 rientra nelle previsioni urbanistiche del Comune di Borgosesia - "Variante Generale 2000 al P.R.G.C.", adottata;

- che tale intervento è stato previsto nell'ambito della programmazione triennale dei lavori pubblici della provincia di Vercelli, allegato al Bilancio di Previsione 2003 ed approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 40 del 19.12.2002.

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Valore delle premesse

Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2

Oggetto dell'accordo

Realizzazione da parte della Provincia di Vercelli di un nuovo ponte in località Isolella di Borgosesia, di collegamento tra la SS. n. 299 "di Alagna" e la S.P. n. 8 "Borgosesia - Varallo".

Il costo complessivo dell'opera ammonta a presunti Euro 2.500.000,00 ripartito per Euro 750.000,00 a carico del Comune di Borgosesia e Euro 1.750.000,00 a carico della Provincia di Vercelli.

Art. 3

Soggetto promotore

Alla Provincia di Vercelli competono tutti gli obblighi derivanti dal suo ruolo di soggetto promotore e Responsabile dell'Accordo di Programma nonché di stazione appaltante dei lavori previsti: il responsabile del procedimento designato è l'arch. Caterina Silva incaricato delle procedure amministrative connesse.

Il Comune di Borgosesia affiancherà con un proprio funzionario il responsabile del procedimento per le necessarie azioni di supporto ai sensi dell'art. 8 - 5° comma DPR 554/1999.

Art. 4

Obblighi delle parti

Le parti firmatarie del presente Accordo concordano sulla necessità delle azioni di seguito indicate e s'impegnano ad attuarle secondo termini e modalità precisati negli artt. successivi.

S'impegnano altresì a compiere tutto quanto risultava necessario e utile per realizzare il progetto

nonché per consentire agli organi previsti dal presente Accordo di cooperare a detta realizzazione nell'ambito delle competenze ad essi attribuite.

Art. 5

Progettazione delle opere e Direzione Lavori

Il conferimento dell'incarico per la progettazione delle opere e la Direzione dei lavori sarà effettuato dal Comune di Borgosesia, il quale si impegna altresì al reperimento delle aree necessarie, con loro trasferimento alla Provincia di Vercelli, proprietaria delle opere infrastrutturali in progetto.

Gli affidamenti degli incarichi di progettazione, direzione dei lavori e di coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e durante la realizzazione dell'opera, ai sensi del D. Lgs. 494/1996 e successive modificazioni ed integrazioni dovranno avvenire nel rispetto della vigente normativa.

Le somme necessarie saranno attinte dal Comune di Borgosesia dalla quota parte dallo stesso finanziata.

Per quanto attiene lo svolgimento dell'attività progettuale e di esecuzione delle opere i dirigenti e i funzionari competenti della Provincia di Vercelli e del Comune di Borgosesia sono tenuti ad operare congiuntamente per garantire una sollecita attuazione dell'intervento.

Art. 6

Esecuzione dell'opera

La Provincia di Vercelli procederà all'affidamento dell'appalto nel rispetto della vigente normativa.

Art. 7

Comunicazione e controllo

L'attività di comunicazione è a carico della Provincia che in qualità di stazione appaltante, si impegna a fornire al Comune di Borgosesia tutte le informazioni e i dati contabili necessari al monitoraggio dell'avanzamento dell'esecuzione delle opere ed alla erogazione delle risorse.

Art. 8

Finanziamento dell'intervento

La Provincia di Vercelli ed il Comune di Borgosesia s'impegnano a finanziare i fondi necessari per la realizzazione dell'intervento nella misura di Euro 2.500.000,00.

Il finanziamento dell'investimento viene garantito dalla Provincia di Vercelli per Euro 1.750.000,00 e per la restante somma di Euro 750.000,00 dal Comune di Borgosesia, mediante mutui da contrarre con istituti di credito.

Il Comune di Borgosesia si impegna dedotte le spese di progettazione e Direzione lavori e acquisizione aree, ad erogare alla Provincia la residua somma su presentazione di documentazione tecnico-finanziaria (stato avanzamento lavori e certificato di regolare esecuzione).

Gli eventuali importi residui, non impegnati nella realizzazione delle suddette opere a seguito di adeguamenti progettuali, economie di gestione, ribassi d'asta, ecc... verranno ripartiti proporzionalmente alle quote di partecipazione.

Art. 9

Termini di esecuzione degli interventi

Il Comune di Borgosesia s'impegna a reperire le aree per la realizzazione delle opere e all'espletamento delle procedure espropriative nonchè a produrre la progettazione definitiva delle opere.

La Provincia di Vercelli - Settore Lavori Pubblici, s'impegna a munirsi dei pareri, autorizzazioni e nulla osta necessari, entro 90 gg. dall'acquisizione del progetto definitivo, promuovendo - ove occorra - apposita conferenza dei servizi.

La Provincia venuta in possesso del progetto esecutivo, che dovrà essere reso entro il termine di mesi uno dalla comunicazione di avvenuta acquisizione degli assenti necessari, procederà alla pubblicazione del bando di gara entro 30 gg.

La Provincia si impegna a concludere la realizzazione degli interventi secondo i tempi prefissati nel capitolato d'appalto eventualmente prorogati a termini di legge.

A tal fine le eventuali proroghe saranno valutate dal Collegio di Vigilanza di cui al successivo articolo 13.

Art. 10

Vincolatività dell'accordo

Le parti si obbligano a rispettare l'accordo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino o ostacolino il medesimo e che contrastino con esse.

Le Parti si obbligano altresì a compiere tutti gli atti applicativi e attuativi necessari alla sua esecuzione.

Art. 11

Modifiche al progetto

Non sono consentite varianti e modifiche sostanziali al progetto che alterino le finalità o le caratteristiche funzionali dell'intervento.

Eventuali varianti in corso d'opera dovranno risultare conformi alle norme vigenti in materia: tali varianti dovranno altresì essere preventivamente comunicate, debitamente motivate, al Collegio di vigilanza; il Collegio si esprimerà sull'ammissibilità delle stesse in relazione a quanto stabilito al I° comma del presente articolo.

Art. 12

Modifiche dell'accordo

Il presente Accordo può essere modificato con il consenso unanime dei soggetti che l'hanno stipulato e con le stesse procedure seguite per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

Art. 13

Vigilanza e poteri sostitutivi

La vigilanza sull'attuazione del presente Accordo è attribuita al Collegio di Vigilanza costituito ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 267/2000 T.U.LL sull'ordinamento degli enti locali.

Il Collegio, quando esercita le predette funzioni di vigilanza, è composto dal Presidente della Provincia che presiede, da n. 2 componenti nominati da ciascuna delle Parti contraenti.

Il Collegio di Vigilanza ha il compito di vigilare sulla piena, sollecita e corretta attuazione dell'Accordo, nel rispetto degli indirizzi sopra enunciati. In particolare, il Collegio controlla la corretta applicazione ed il buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo e può inoltre disporre, ove lo ritenga opportuno, l'acquisizione di documenti e informazioni.

Art. 14

Controversie

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Accordo non ne sospendono l'attuazione e l'esecuzione e saranno sottoposte alla valutazione del Collegio di Vigilanza di cui all'art. 13.

Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione entro 30 gg., le controversie saranno esaminate e decise da un collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale sarà formato da 3 membri: 1 designato dalla Provincia di Vercelli ed 1 designato dal Comune di Borgosesia, mentre il terzo, che fungerà da Presidente, sarà nominato di comune accordo, ovvero, in mancanza, dal Presidente del Tribunale.

Il collegio giudicherà con equità la questione entro 30 gg. dall'avvio dell'esame.

Art. 15

Approvazione e pubblicità dell'accordo

Il presente Accordo, mediante provvedimento di approvazione del Presidente della Provincia di Vercelli, sarà pubblicato, a cura del medesimo, sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267

Sottoscrizione dei soggetti stipulanti.

Per la Provincia di Vercelli
Rag. Renzo Masoero

Per il Comune di Borgosesia
Geom. Corrado Rotti

nella sua qualità di Presidente Pro-Tempore nella sua qualità di Sindaco Pro-Tempore

STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Oleggio Castello (Novara)

Statuto comunale (Approvato con delibera C.C. 09 del 08.06.2002)

INDICE GENERALE

TITOLO I. PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Autonomia statutaria

Art. 2 Finalità

Art. 3 Territorio e sede comunale

Art. 4 Stemma e gonfalone

Art. 5 Consiglio comunale dei ragazzi

Art. 6 Programmazione e cooperazione

Art. 6bis Ordinamento finanziario

Art. 6 ter Attività finanziaria del Comune

TITOLO II. ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO 1. Organi e loro attribuzioni

Art. 7 Organi

Art. 8 Deliberazione degli organi collegiali

Art. 9 Consiglio comunale

Art. 10 Sessioni e convocazione

Art. 11 Linee programmatiche di mandato

Art. 12 Commissioni

Art. 13 Consiglieri

Art. 14 Diritti e doveri dei consiglieri

Art. 15 Gruppi consiliari

Art. 16 Sindaco

Art. 17 Attribuzioni di amministrazione

Art. 18 Attribuzioni di vigilanza

Art. 19 Attribuzioni di organizzazione

Art. 20 Vicesindaco

Art. 21 Mozioni di sfiducia

Art. 22 Giunta comunale

Art. 23 Composizione

Art. 24 Nomina

Art. 25 Funzionamento della Giunta

Art. 26 Competenze

Art. 26bis Rappresentanza

Art. 26ter Difensore civico

Art. 26quater Incompatibilità e decasenza

Art. 26quinqes Mezzi e prerogative

Art. 26sexsis Rapporti con il consiglio

TITOLO III. ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO 1. Partecipazione e decentramento

Art. 27 Partecipazione popolare

CAPO 2. Associazionismo e volontariato

Art. 28 Associazionismo

Art. 29 Diritti delle associazioni

Art. 30 Contributi alle associazioni

Art. 31 Volontariato

CAPO 3. Modalità di partecipazione

Art. 32 Consultazioni

Art. 33 Petizioni

Art. 34 Proposte

Art. 35 Referendum

Art. 36 Accesso agli atti

Art. 37 Diritto di informazione

Art. 38 Istanze

TITOLO IV. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 39 Diritto di intervento nei procedimenti

Art. 40 Procedimenti a istanza di parte

Art. 41 Procedimenti a impulso di ufficio

Art. 42 Determinazione del contenuto dell'atto

TITOLO V. ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 43 Obiettivi dell'attività amministrativa

Art. 44 Servizi pubblici comunali

Art. 45 Forme di gestione dei servizi pubblici

Art. 46 Istituzioni

Art. 47 Società per azioni o a responsabilità limitata

Art. 48 Convenzioni

Art. 49 Consorzi

Art. 50 Accordi di programma

Art. 51 Unione e fusione di Comuni

TITOLO VI. UFFICI PERSONALE

CAPO 1. Uffici

Art. 52 Principi strutturali

Art. 53 Organizzazione degli uffici e del personale

Art. 54 Regolamento degli uffici e dei servizi

Art. 55 Diritti e doveri dei dipendenti

2. Personale direttivo

Art. 56 Direttore generale

Art. 57 Compiti del direttore generale

Art. 58 Funzioni del direttore generale

Art. 59 Responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 60 Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 61 Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

Art. 62 Collaborazioni esterne

Art. 63 Ufficio di indirizzo e di controllo

Art. 64 Segretario comunale

Art. 65 Funzioni del segretario comunale

Art. 66 Controllo economico della gestione

Art. 67 Controllo per la valutazione del personale

Art. 68 Controllo e pubblicità degli atti manoscritti

TITOLO VII. FINANZA E CONTABILITA'

CAPO 1. Gestione economica

Art. 69 Finanza locale

Art. 70 Revisore dei conti

CAPO 2. I Beni comunali e l'attività contrattuale

Art. 71 Beni comunali

Art. 72 Beni demaniali

Art. 73 Beni patrimoniali

Art. 74 Inventario

Art. 75 I contratti

Art. 76 Ordinamento finanziario e contabile

Art. 77 Revisione economico - finanziaria

TITOLO VIII ATTIVITA' REGOLAMENTARE

Art. 78 I regolamenti

Art. 79 Ambito di applicazione dei regolamenti

TITOLO IX NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 80 Entrata in vigore dello Statuto

Art. 81 Revisione dello Statuto

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art.1 Autonomia statutaria

1. Il Comune di Oleggio Castello è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo e crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà.

2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e per il perseguimento dei suoi fini statutari.

3. Il Comune rappresenta la comunità di Oleggio Castello nei rapporti con lo stato, con la regione Piemonte, con la provincia di Novara e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale.

Art. 2 Finalità

1. Il Comune rappresenta unitariamente gli interessi della comunità, ne cura lo sviluppo e il progresso civile nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali.

2. Il Comune promuove e tutela l'equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali e internazionali, alla riduzione dell'inquinamento, assicurando, nell'ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future. Tutela la salute dei cittadini e salvaguarda altresì la coesistenza delle diverse specie viventi e delle bio diversità.

3. Il Comune inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità:

a) dare pieno diritto all'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica, e sociale del Comune di Oleggio Castello; a tal fine sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;

b) valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;

c) tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio. Nell'ambito delle proprie competenze e nell'ambito della programmazione regionale, agisce contro le fonti di inquinamento per eliminare le cause; predispone ed attua piani di difesa del suolo, di sistemazione idrogeologica, di bonifica, di utilizzazione delle risorse idriche e di riassetto territoria-

le; adotta misure di salvaguardia dalle calamità naturali ed atmosferiche;

d) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;

e) sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;

f) tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;

g) rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;

h) sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;

i) riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi.

j) Adesione e rispetto dei principi comunitari, impegnandosi alla loro attuazione, consapevole che il rafforzamento delle Autonomie Locali rappresentano un importante contributo alla fondazione dell'Europa Unita.

Art. 3 Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune si estende per circa 5,36 chilometri quadrati e confina con i comuni di Arona, Paruzzaro, Gattico e Comignago.

2. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in: Vicolo Torrazza, 4.

3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

4. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificato con legge regionale, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ad esprimere la propria volontà mediante referendum consultivo non coincidente con altre operazioni di voto;

Art. 4 Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Oleggio Castello e con lo stemma e il gonfalone riconosciuti con DPR 16 ottobre 1954. Lo Stemma è d'azzurro al castello d'Argento murato di nero, aperto e finestrato del campo, fondato su di un monte di verde, accompagnato in capo da una biscia al naturale, ondeggiante in palo ingollante un putto di carnagione. Ornamenti esteriori da Comune. Gonfalone: Darappo di colore azzurro, ricamante ornato di ricami d'argento e caricato dallo stemma sopradescritto con l'iscrizione centrata in argento: "Comune di Oleggio Castello" Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto azzurro con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri ricolorati dai colori nazionali frangiati d'Argento.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune nella foggia autorizzata con il suddetto provvedimento.

3. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art.5

Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio comunale dei ragazzi.

2. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art.6

Programmazione e cooperazione.

1. il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la provincia di Novara e con la regione Piemonte.

3. I rapporti con gli altri comuni con la Provincia e la Regione sono importanti dai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia, secondo i principi della legislazione regionale.

Art.6 bis

Ordinamento finanziario

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e nei limiti da essa previsti dal regolamento.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, e ha un proprio demanio e patrimonio.

Art.6 Ter

Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni a imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti ed ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano

la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

4. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 giugno 2000 n. 212 mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel dipendente responsabile del tributo.

5. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

TITOLO II

ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I

ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art.7

Organi

1. Sono organi elettivi del Comune il Consiglio comunale e il Sindaco; le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello stato.

4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

5. Ai sensi della L. 10 Aprile 1991 n.125, per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna l'Ente favorisce la rappresentanza di entrambi i sessi nella Giunta Comunale, negli organi collegiali del Comune nonché degli Enti.Aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

Art. 8

Deliberazione degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane di età.

4. I verbali delle sedute della Giunta e del Consiglio sono firmati dal Sindaco e dal segretario.

Art.9
Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia regolamentare organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo nella sua applicazione. La presidenza del Consiglio comunale è attribuita al Sindaco.

2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nel regolamento apposto per il suo funzionamento ed organizzazione da adottarsi a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati

4. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge.

5. Il Consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

7. Il Consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

8. Il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali nonché a quelli espressamente attribuitigli da leggi statali o regionali:

- a) Organizzazione istituzionale dell'Ente :
- 1 - Statuto
 - 2 - Istituzione degli organismi di partecipazione, loro compiti e norme di funzionamento
 - 3 - Convalida dei Consiglieri eletti
 - 4 - Costituzione della commissione di indagini sull'attività dell'Amministrazione
 - 5 - Costituzione della Commissione consiliari consultive
 - 6 - Elezioni del Presidente del Consiglio se istituito
- b) Esplicazione dell'autonomia giuridica:
- 1 - Regolamenti comunali con esclusione di quelli che la legge ne riserva l'adozione ad alto organo
 - 2 - disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi
 - 3 - istituzione e ordinamento dei tributi
 - 4 - elezioni del Difensore Civico
- c)Indirizzo dell'attività:
- 1 - indirizzi generali d governo
 - 2 - relazioni previsionali e programmatiche
 - 3 - programmi ed elenco annuale dei Lavori Pubblici
 - 4 - bilanci annuali e previsionali e relative variazioni
 - 5 - conti consuntivi
 - 6 - piani territoriali e urbanistici, programmi annuali e pluriennali per l'attuazione dei predetti piani e deroghe ai piani ed ai programmi
 - 7 - pareri sulle dette materie

8 - indizi da osservare dalle aziende pubbliche e dagli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza

d) Organizzazione interna dell'Ente :

- 1 - criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
- 2 - assunzione diretta dei pubblici servizi
- 3 - concessione dei pubblici servizi
- 4 - costituzione di istituzioni
- 5 - costituzione di aziende speciali e loro statuti
- 6 - indirizzi operativi per le aziende e istituzioni
- 7 - costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata

e) Organizzazione Esterna dell'Ente

- 1 - convenzione tra Comuni, con la Provincia e altri Enti Pubblici
- 2 - costituzione e modificazioni di consorzi ed altre forme associative e di cooperazione , Unioni di Comuni ed accordi di programma
- 3 - definizione degli indirizzi per le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti , aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende, ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

f) Gestione ordinaria e straordinaria

- 1 - acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni non previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscono mera esecuzione e che comunque non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenze della Giunta, del Segretario o di altri funzionari
 - 2 - partecipazioni a società di capitali
 - 3 - contrazioni di mutui non previsti in atti fondamentali del Consiglio
 - emissioni di prestiti obbligazionari
 - 4 - spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo
- g) Controllo dei risultati di gestione:
- 1 - elezioni del Revisore del Conto

Art. 10
Sessioni e convocazione

1. L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni concernenti adempimenti obbligatori per legge (approvazione bilancio di previsione, consuntivi, programmi del governo del mandato, ecc).

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel

territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del dipendente comunale incaricato. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo la prima.

6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta quelli per cui è già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno ventiquattro ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno tre giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno un giorno prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno dodici ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento. Sono comunque effettuate a porte chiuse le discussioni su argomenti che vertono sulla sfera di dati sensibili o personali attinenti persone fisiche.

10. La prima convocazione del Consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco neoeletto entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carico fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

Art. 11

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.

3. Con cadenza almeno annuale a decorrere dall'anno successivo alle elezioni, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori, e dunque entro il 30 settembre di ogni anno. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

Art.12 Commissioni

1. Il Consiglio comunale oltre alle Commissioni obbligatorie previste da disposizioni legislative, potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte sia da consiglieri comunali che da persone estranee all'Amministrazione. Le sedute sono di norma pubbliche e mettono i casi di cui precedente art. 10 comma 9.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento nel rispetto del criterio proporzionale e del principio del voto limitato a tutela della minoranza

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

4. La Presidenza della Commissione Consiglieri è riservata ad uno dei suoi componenti ed è posta in capo ad uno dei rappresentanti della minoranza eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza.

Art. 13 Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi del D.P.R. 570/60 con esclusione del Sindaco neoeletto e degli altri candidati originari a tale carica. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni in generale per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n° 241, a comunicargli l'avvio del procedimento, amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni dieci, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato. Il silenzio mantenuto dal consigliere sulla contestazione è equiparato alle assenze ingiustificate.

4. Sono cause giustificative delle assenze: le malattie, i motivi inderogabili di lavoro, l'eccessiva distanza dalla sede comunale per motivi contingenti, qualsiasi altra motivazione atta a dimostrare la inequivocabile volontà del consigliere di portare a termine il mandato.

5. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento, indirizzate dal Consigliere medesimo al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e

non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora ricorrendone i presupposti si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141 comma 3° del D.L.G.vo 18 Agosto 2000, n. 267. Ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed istituzioni dipendenti o sottoposte alla Vigilanza del Comune.

Art.14

Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione nelle materie di competenza del Consiglio comunale.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio comunale.

3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrative e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del Sindaco un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo art. 15 del presente statuto.

4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 15

Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri.

3. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'impiegato addetto all'ufficio protocollo del Comune.

4. I gruppi consiliari, nel caso siano composti da più di tre consiglieri, hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione di volta in volta dal Sindaco dietro specifica richiesta.

Art.16

Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disci-

plina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli è il capo del Governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, sovrintendenza e amministrazione generale, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive. Quale ufficiale di Governo esplica le funzioni di cui all'art. 54 del DLgs. 267/2000.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni

5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art.17

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori comunicandole al Consiglio ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;

b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;

c) convoca i comizi per i referendum Comunali;

d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;

e) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;

f) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;

g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili e nel rispetto dell'art. 110 del DLgs. 267/2000.

h) Ha la rappresentanza in giudizio del Comune per gli atti limitati dagli organi di governo.

i) Ricopre l'ufficio di Ufficiale Elettorale

Art.18
Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi, le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art.19
Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 20
Vicesindaco

1. Il Vicesindaco nominato tale dal Sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

2. In caso di assenza o impedimento il Vice Sindaco adotta tutti gli atti ad assume le prerogative tutte caratterizzanti l'ufficio del Sindaco.

Art.21
Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo sciogli-

mento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art.22
Giunta comunale

1. La Giunta è organo di impulso e di indirizzo amministrativo, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla sua attività.

Art. 23
Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori non superiori a 1/3, arrotondato orientativamente dal numero di Consiglieri che la legge assegna al Comune, a tal fine computando il Sindaco .

2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri, possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale e comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 47 comma 4 del Dlgs. 267/2000

3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Art.24
Nomina

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 25
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se sono presenti la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 26 Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

- a) propone al Consiglio i regolamenti;
- b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che comportano anche impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai responsabili dei servizi comunali;
- c) affida gli incarichi fiduciari per consulenze esterne, ivi compresi gli incarichi professionali e quelli per assistenza legale, salvo che l'individuazione del professionista non sia risultato di procedure selettive;
- d) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
- e) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
- f) istituisce e modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
- g) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;
- h) determina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
- i) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- j) nomina e revoca il direttore generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al segretario comunale;
- k) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- l) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- m) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
- n) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

o) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;

p) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale o il segretario comunale;

q) determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;

r) approva il P.E.G o risorse obbiettivi o altro piano di assegnazione

s) Approva l'elenco annuale di L.L.PP. e il piano triennale degli interventi ai sensi della L. 109/94 ed è competente in materia di programmazioni generali di oo.pp.

4. Il Sindaco e gli Assessori, esclusi per questi ultimi i casi di dimissione singole restano in carica fino all'insediamento dei successori.

5. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, o decesso del Sindaco, la Giunta Comunale decade e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alle elezioni del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette Elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice sindaco.

6. Le dimissioni del Sindaco sono presentate al Consiglio Comunale. Esse diventano efficaci ed irrevocabili trascorsi venti giorni da tale comunicazione. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale e alla nomina di un Commissario ai sensi di legge.

7. Il voto contrario del Consiglio su proposta della Giunta non comporta le dimissioni della stessa.

8. Agli Assessori è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti di istituzioni dipendenti o sottoposte al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art. 26 bis Rappresentanza

1. La rappresentanza legale e processuale, con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti è esercitata dal Sindaco per gli atti emanati dagli organi di governo e dal dirigente o responsabile di servizio per gli atti relativi competenze di norme strettamente giuntale.

2. La Giunta definisce criteri direttivi per l'esercizio di cui al precedente comma e può dare impulso alla promozione di vertenze giudiziali, transazioni e rinunce.

Art. 26 ter difensore civico

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale può essere istituito l'ufficio del Difensore civico il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica Amministrazione Comunale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

2. Il difensore civico esercita le attribuzioni previste dall'art. 127 comma 2 del DLGS 267/2000 in materia di controllo sugli atti deliberativi.

3. Esso è nominato dal Consiglio Comunale con nomina a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti.

4. Resta in carica con la stessa durata del Consiglio che funzioni fino all'insediamento del successore.

5. Il Difensore civico, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente le Leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".

Art. 26 quater
Incompatibilità e decadenza

1. La designazione per la nomina del Difensore Civico deve avvenire ad opera dei Capigruppo consiliari tra persone che per acquisita professionalità ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.

2. Non può essere nominato difensore civico:

a) chi si trova in condizioni di incompatibilità od ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;

b) i parlamentari, i consiglieri ed assessori regionali, provinciali e comunali, i membri delle Assemblee degli Enti derivati;

c) i ministri di culto di qualsiasi confessione religiosa;

d) gli Amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche economiche od a partecipazione pubblica, imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione Comunale o che comunque ricevano da esse, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;

e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;

f) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 4° grado od affini sino al 2° grado, con amministratori del Comune, con il Segretario o dipendenti del Comune che abbiano responsabilità di strutture organizzative.

g) chi, candidato alle elezioni alla carica di Sindaco o di Consigliere comunale nella legislatura nella quale si provvede alla nomina del Difensore, non sia stato eletto.

3. Il Difensore civico decade dalla nomina per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali. Può essere revocato dall'Ufficio con deliberazione motivata del Consiglio per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.

Art. 26 quinques
Mezzi e prerogative

1. L'Ufficio del Difensore civico ha sede presso idoneo locale messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale, di attrezzature d'Ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.

2. Il Difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli od associati o di propria iniziativa, presso l'Amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio Comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

3. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

4. Può altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro i termini prefissati

5. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.

6. L'Amministrazione ha obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo consiglio comunale successivo alla richiesta.

7. Tutti i responsabili dei servizi sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del difensore civico.

Art. 26 sexsìs
Rapporti con il consiglio

1. Il difensore civico presenta al Consiglio Comunale, entro il mese di marzo di ogni anno, la relazione sull'attività nell'anno precedente, indicando le funzioni riscontrate, suggerendo eventualmente rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore può, in qualsiasi momento, fame relazione al consiglio.

3. Al difensore civico può essere corrisposta una indennità annua eventualmente stabilita dal Consiglio nell'atto di nomina.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI
CITTADINI

CAPO I
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Art. 27
Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

3. Il Consiglio comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

4. Il Comune può costituirsi o aderire alle azioni giudiziarie promosse dai singoli elettori laddove ne riconosca la propria spettanza.

CAPO II
ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art.28
Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2. A tal fine, la Giunta comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

6. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

Art.29
Diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.

2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.

3. I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a dieci giorni.

Art.30
Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato.

5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dell'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Art. 31
Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

CAPO III
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Art. 32
Consultazioni

1. L'amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.

2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Art.33
Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.

3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro trenta giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio comunale.

4. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.

5. Se la petizione è sottoscritta da almeno cento persone, ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del Consiglio comunale, da convocarsi entro trenta giorni.

Art. 34
Proposte

1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a cinquanta avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente e ai gruppi presenti in Consiglio comunale entro sessanta giorni dal ricevimento.

2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro trenta giorni dal ricevimento della proposta.

3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Art. 35
Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 15% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale. Può altresì essere promotore il Consiglio Comunale a mezzo deliberazione approvata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnatari previa richiesta di almeno un 1/5 di essi che lo promuovono

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

- a) statuto comunale;
- b) regolamento del Consiglio comunale
- c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi.
- d) Regolamento organizzativo dei servizi e degli uffici.

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5. Il Sindaco trasmette le mansioni di richiesta dei Consiglieri o la richiesta proposta dal cittadino ad una commissione di 3 esperti in materia Amministrativa e giuridica nominata dalla Giunta sentita la conferenza del capo Gruppo, affinché esprima parere sull'ammissibilità del referendum.

La mozione corredata dal parere suddetto viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale entro 60 giorni dal ricevimento della stessa.

La richiesta di referendum ad iniziativa popolare deve essere inoltrata al Sindaco e deve essere corredata da:

- a) i dati anagrafici dei componenti il comitato promotore;
- b) l'indicazione letterale del quesito da sottoporre a referendum;
- c) le firme di sottoscrizione, debitamente autenticate nelle forme di legge .

Il Segretario comunale, esamina la richiesta di referendum ad iniziativa popolare, attesta per iscritto il numero di firme valide.

Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di referendum ad iniziativa popolare, il Sindaco la trasmette alla Commissione di esperti di cui al presente comma 5, affinché esprima parere circa l'ammissibilità del referendum stesso.

L'ammissibilità o meno del referendum ad iniziativa popolare viene pronunciata dalla Giunta Comunale mediante adozione di specifica deliberazione, sulla base dell'attestazione del Segretario di cui sopra e del parere espresso dalla suddetta Commissione, entro 60 giorni dalla data di ricevimento in Comune della richiesta.

La richiesta di referendum ad iniziativa popolare può essere respinta, oltre che per motivi di cui al comma 2, esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

- a) insufficienza del numero di firme valide;

- b) incompetenza comunale in materia;
- c) incomprendibilità indeterminatezza del quesito.

Qualora il referendum sia deliberato dal Consiglio comunale o, se di iniziativa popolare sia dichiarato ammissibile dalla Giunta Comunale, la data di effettuazione viene stabilita dalla Giunta in una domenica compresa tra i 30° ed il 90° giorno dalla data di esecutività della deliberazione, e comunque non coincidente con altre operazioni di voto fatte salve disposizioni legislative derogatrici.

Le votazioni si svolgono nella sola giornata di domenica, dalle ore 8.00 alle ore 22.00.

Per la disciplina della campagna Elettorale si applicano, per quanto compatibile, le norme dei referendum nazionali.

All'onere finanziario per le spese comportate dal referendum l'amministrazione comunale farà fronte con mezzi ordinari di bilancio.

6. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio Delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.

7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri Comunali

9. Non è consentito lo svolgimento di referendum Comunali coincidente con altre operazioni di voto politico o Amministrativo.

Art. 36
Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicito disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dall'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

4. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.

6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 37
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo comunale e su indicazione del Sindaco in appositi spazi, a ciò destinati.

3. L'affissione viene curata dal segretario comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.

4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.

5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

6. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

Art. 38 Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.

2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro trenta giorni dall'interrogazione.

TITOLO IV PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 39

Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenire, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

1. L'amministrazione comunale deve rendere pubblico, il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 40 Procedimenti ad istanza di parte

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

2. Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.

3. Ad ogni istanza rivolta a ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento o dalla legge, ed in assenza entro 60 giorni.

4. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5. Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 41 Procedimenti a impulso di ufficio

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazio-

ne ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell'art. 38 dello statuto.

Art. 42 Determinazione del contenuto dell'atto

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta comunale.

2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.

TITOLO V ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 43

Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure e del giusto procedimento.

2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e la provincia.

Art. 44 Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

Art. 45 Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle forme previste dall'adeguamento degli EE.LL. o dalla legislazione speciale di settore.

2. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune, fatte salvo le leggi speciali che regolano singoli settori di attività produttiva o specifici servizi a carattere industriale.

3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

4. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 46 Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.

4. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste dal regolamento.

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Art. 47 Società per azioni o a responsabilità limitata

1. La Costituzione e la partecipazione del Comune a società di capitale è regolarizzata dall'ordinamento degli EE.LL dei vincoli da specifiche discipline di settore provvedono in tal senso.

2. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art. 48 Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con Enti Locali fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 49 Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 50 Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso.

3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

Art. 51 Unione e Fusione di Comuni

1. Il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, in unità di intenti con gli altri Comuni interessati e nelle forme e con le finalità previste dalla legge e dal presente statuto, una unione di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

2. Qualora la Regione predisponga un programma di fusione del Comune o qualora il Comune si costituisca in unione con altro Comune contiguo si applicano le disposizioni di legge, con le conseguenti modifiche statutarie.

TITOLO VI UFFICI E PERSONALE

CAPO I UFFICI

Art. 52 Principi strutturali e organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del

personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 53

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 54

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione approvati dalla Giunta Comunale stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 55

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categoria in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'ente, dei contratti già approvati, compete al personale, responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal direttore e dagli organi collegiali.

5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non continuabile e urgente.

6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

CAPO II PERSONALE DIRETTIVO

Art. 56

Direttore generale

1. Il Sindaco previa delibera della Giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.

2. In tal caso il Direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.

Art. 57

Compiti del direttore generale

1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2. Il direttore generale sovrintende alle gestioni dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al segretario comunale, sentita la Giunta comunale.

Art. 58

Funzioni del direttore generale

1. Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;

c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposto;

d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;

f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi;

g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;

h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;

i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;

j) promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e di transigere.

Art. 59

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale, se nominato, o dal segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

Art. 60

Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni.

a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;

b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;

e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;

f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie;

g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle con tingibili adeguamenti;

h) promuovono i provvedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;

i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal direttore;

j) forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;

k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal Sindaco;

l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;

m) rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

4. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 61

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La Giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, e con i limiti di cui

all'art. 110 del D.lgs. 267/2000. Detti incarichi si risolvono automaticamente alla cessazione del mandato elettorale.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 62
Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine e nei limiti di cui al comma 6 dell'art. 110 del D.lgs. 267/2000.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 63
Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purchè l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del D.Lgs. n° 504/92.

Art. 64
Segretario comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

Art. 65
Funzioni del segretario comunale

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

2. Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro, interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.

3. Il segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale.

4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il segretario roga i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dal regolamento o conferitagli dal Sindaco.

Art. 66
Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.

2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'assessore competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il revisore.

Art. 67
Controllo per la valutazione del personale

1. Le prestazioni dei responsabili dei servizi e degli incaricati addetti a posizioni organizzative, nonché i comportamenti dei primi relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane ed organizzative ad essi assegnati sono soggetti a valutazione.

2. Apposito nucleo di valutazione, composto da tre esperti nominati dal Sindaco, annualmente verifica, anche sulla base del controllo di gestione, i risultati dell'attività amministrativa, in attuazione di criteri e procedure predeterminati con apposita deliberazione della Giunta comunale.

3. Ai componenti del nucleo può essere affidato, con lo stesso atto di nomina, il controllo di gestione.

4. La relazione contenente i giudizi sul personale valutato costituisce presupposto per l'erogazione dei trattamenti economici accessori che la legge o i contratti collettivi di lavoro subordinano a procedure valutative.

5. Il procedimento di valutazione è improntato, in generale, ai principi ed alle garanzie dettate per il pubblico impiego ed in particolare deve attenersi alle seguenti prescrizioni:

a) Conoscenza dell'attività del valutato;

b) Partecipazione al procedimento, con acquisizione in contraddittorio delle giustificazioni dell'interessato, qualora il giudizio non sia positivo.

6. La procedura di valutazione è propedeutica all'accertamento delle responsabilità dei responsabili dei servizi disciplinate dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro, con conseguente possibilità di revoca dell'incarico.

Art. 68
Controllo e pubblicità degli atti manoscritti

1. Le determinazioni dei responsabili del servizio che comportano impegni di spesa sono esecutive con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal responsabile del servizio finanziario.

2. Le determinazioni del responsabile del servizio sono sottoposte al regime di pubblicazione, previsto per le determinazioni del Comune ed all'obbligo della comunicazione alla Giunta comunale.

TITOLO VII
FINANZA E CONTABILITA'

CAPO I
GESTIONE ECONOMICA

Art. 69
Finanza locale

1. Nell'ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale, il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune ha autonoma potestà impositiva per imposte, tasse e tariffe adeguandosi in tale azione ai precetti costituzionali e ai principi stabiliti dalle leggi tributarie.

3. I servizi pubblici ritenuti necessari allo sviluppo della comunità sono finanziati dalle entrate fiscali, ad integrazione della contribuzione erariale finalizzata. Risultano indispensabili per lo sviluppo della comunità, anche in deroga alla normativa sui servizi pubblici a domanda individuale, i servizi di qualificazione, valorizzazione e promozione della potenzialità turistica propria del Comune.

4. Spettano al Comune le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza.

5. Il regolamento di contabilità definisce sulla base dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti preposti alla programmazione ed attuazione dei provvedimenti di gestione nonché tutte le modalità di organizzazione e di attuazione dei provvedimenti di carattere finanziario e contabile.

6. Il regolamento di contabilità definisce la modalità di nomina del revisore le procedure di controllo di gestione e di revisione nonché ogni altra fattispecie connessa alla gestione finanziaria ed economica dell'ente.

7. In caso di mancata approvazione del Bilancio o di inerzia nell'adozione di analoghi adempimenti obbligatori per legge il Prefetto provvede alla nomina di un commissario ad Acta.

Art. 70
Revisore dei conti

1. Il Consiglio comunale elegge, tra gli iscritti dell'albo, il revisore dei conti, secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

3. Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

7. Al revisore possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui all'art. 20 del dlgs 3 febbraio 1993 n. 29.

CAPO II
I BENI COMUNALI E L'ATTIVITA' CONTRATTUALE

Art. 71
Beni comunali

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone.

2. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.

3. Per quanto concerne i beni soggetti agli usi civici, si fa riferimento alle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

4. Apposito regolamento disciplinerà le alienazioni patrimoniali, le modalità di rilevazione dei beni patrimoniali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

Art. 72
Beni demaniali

1. Sono demaniali quei beni, pertinenze e servitù, che appartengono alle fattispecie indicate negli artt. 822 e 824 del Codice civile. Tali beni seguono il regime giuridico attribuito dalla legge.

2. Il Consiglio comunale è competente per la loro classificazione.

Art. 73
Beni patrimoniali

1. I beni non assoggettati al regime del demanio pubblico costituiscono il patrimonio del Comune.

2. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico. Essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.

3. Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono un'utilità puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti pubblici bisogni.

Art. 74
Inventario

1. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili deve essere redatto un apposito inventario con le modalità previste dal regolamento di contabilità.

Art. 75
I contratti

1. Nell'ambito dei principi di legge, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dall'apposito regolamento per la disciplina dei contratti.

Art. 76
Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile è riservato alla legge dello Stato.

2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto contabile degli EE.LL di cui al Dlgs 267/2000.

Art. 77

Revisione economico - finanziaria

1. La revisione economico e finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.

2. Il regolamento comunale di cui al comma 2 del precedente articolo 76, disciplinerà altresì la fattispecie relativa alla dotazione dei necessari mezzi per lo svolgimento dei compiti da parte del Revisore.

TITOLO VIII

ATTIVITA' REGOLAMENTARE

Art. 78

I Regolamenti

1. Il Consiglio comunale nell'esercizio della potestà Regolamentare adotta i regolamenti nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, relativamente alle materie di propria competenza.

2. I regolamenti divengono obbligatori decorsi ulteriori quindici giorni di pubblicazione dalla esecutività della deliberazione di adozione del Consiglio comunale.

Art. 79

Ambito di applicazione dei regolamenti

1. I regolamenti, di cui all'art. 7 del Dlgs 267/00, sono subordinati ai seguenti limiti:

a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente statuto;

b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;

c) non possono contenere norme a carattere particolare;

d) non possono avere efficacia retroattiva;

e) sono abrogati o disapplicati da regolamenti posteriori determinati con deliberazione del Consiglio comunale o della Giunta, secondo le rispettive competenze, o per incompatibilità con disposizioni di legge sopravvenute.

TITOLO IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.80

Deliberazione dello Statuto

1. Lo statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

2. Qualora tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art.81

Modifiche dello Statuto

1. Le disposizioni relative all'approvazione si applicano anche alle modifiche statutarie.

2. Le modifiche allo Statuto possono essere proposte al Consiglio Comunale dalla Giunta o da un quinto dei Consiglieri assegnati. Il presidente del Consiglio cura l'invio a tutti i consiglieri delle proposte di modifica e dei relativi allegati almeno 15

giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.

Art.82

Entrata in vigore

1. Dopo avvenuta esecutività lo Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, affisso all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi e inviato al ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua Affissione all'albo pretorio del Comune.

2. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti e le modifiche ai regolamenti previsti dello Statuto. Fino all'adozione delle suddette modifiche, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.

Comune di Villar Perosa (Torino)

Statuto comunale

PARTE I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il Comune di Villar Perosa è Ente locale autonomo; rappresenta la comunità dei Villaresi e, col contributo della partecipazione dei cittadini singoli o associati, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri, le forme e gli istituti di cui al presente Statuto.

3. Il Comune di Villar Perosa ha potestà normativa che si esercita secondo le previsioni dello Statuto.

4. Nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, il comune di Villar Perosa ha la potestà di determinare le proprie risorse finanziarie.

5. Il Comune di Villar Perosa promuove, favorisce, indirizza e coordina l'attività dei soggetti pubblici e privati per lo sviluppo sociale, culturale ed economico della collettività locale.

6. L'azione dei soggetti pubblici e privati incontra i limiti previsti dalle norme del presente Statuto, nonché dai regolamenti e dagli atti amministrativi adottati nel rispetto dello stesso.

Art. 2

OBIETTIVI GENERALI

1. Il Comune di Villar Perosa e la sua popolazione, in spirito di tolleranza e cooperazione, nel rispetto dei principi della Costituzione italiana nata dalla Resistenza e delle regole del presente Statuto, operano:

a) per la costruzione della pace;

b) per l'integrazione tra i popoli;

c) per l'unità dell'Europa;

d) per la libertà di pensiero e di espressione delle convinzioni etiche, religiose e politiche, individuali e collettive;

e) per l'eliminazione delle condizioni di disegualianza tra i sessi;

f) per il superamento dell'emarginazione dovuta a condizioni sociali economiche, fisiche, psichiche o all'età;

g) per la difesa della salute dei cittadini;

h) per il pieno utilizzo, nell'interesse collettivo, di tutte le risorse, naturali, patrimoniali ed umane del territorio;

i) per il mantenimento dei livelli occupazionali, per la creazione di nuove opportunità di impiego e per la tutela della dignità dei lavoratori;

j) per lo sviluppo della cultura nel rispetto delle diversità e delle tradizioni;

m) per la piena realizzazione del diritto allo studio ed alla formazione professionale;

n) per la tutela dei diritti dei giovani e degli anziani;

o) per la lotta contro le forme di criminalità che agiscono attraverso

l'infiltrazione nel tessuto sociale, economico ed istituzionale;

p) per la lotta alla diffusione della droga;

q) per la tutela dell'ambiente e dell'equilibrio ecologico e delle risorse

naturali.

Art. 3

TERRITORIO E SEDE DEL COMUNE

1. La circoscrizione del Comune di Villar Perosa è costituita dalle seguenti frazioni e borgate storicamente riconosciute dalla comunità:

a) Frazioni: Caserme;

b) Borgate: Capoluogo, La Croce, Gottieri, Ciabot, Peirotti, Didiera, Chiardossini, Sartetti, Bolombardo, Podio, Roussa, Careiria, Ciarriere, Molliere, Droglià, Frieri, Saretto, Cappelleria, Cavallari, Comba Ciabot, Barbos, Muretti, Ciardossina, Casevecchie, Prietti, Serre, Morana, Campassi, Vignassa, Azario, Vincon, Artero, Comba Orsiera Superiore, Comba Orsiera Inferiore, Odriva, Prà Martino, Prà Marino, Giustetti, Miandassa, S. Giuliano, Chiosserande, Balma, Cascinette, Cascina Grossa, La Roul, Al Rul, Mense, Gara, Tecu, Tupin.

2. Il territorio comunale sarà suddiviso in 5 quartieri: Quartè d'Zur, Borgo dei Nobili, Quartiere della Piazza, Borgo del Fumo, Cantun Russi.

3. La delimitazione dei singoli quartieri è demandata ad apposito regolamento da redigersi tenendo conto dei pareri espressi dalla popolazione riunita in assemblea e dall'ufficio tecnico comunale.

4. La modifica della denominazione di borgate o frazioni e quartieri, deve essere deliberata dal Consiglio comunale, previa consultazione popolare.

5. Il territorio del Comune si estende per kmq. 11,540 e confina con i Comuni di: Porte, S. Pietro Val Lemina, Pinasca, Inverso Pinasca, S. Germano Chisone.

6. La sede del palazzo civico è situata in piazza della Libertà al civico numero 1; eventuali variazioni della sede dovranno essere determinate con le modalità stabilite dalla legge.

7. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si tengono nella sede comunale, salvo che per motivi eccezionali il Consiglio ritenga di riunirsi in luoghi diversi.

Art. 4

STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome Villar Perosa e con lo stemma, concesso a norma delle disposizioni vigenti.

2. Le insegne del Comune, accompagnate dal Sindaco vestito in forma ufficiale o da un suo delegato, potranno essere esibite nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, nonché in occasione di manifestazioni in cui la collettività riterrà di esprimere la propria presenza.

3. L'eventuale autorizzazione ad esibire le insegne comunali nell'ipotesi di cui all'ultima parte del comma precedente è data dalla Giunta con proprie deliberazioni.

4. L'uso e la riproduzione delle insegne per fini non istituzionali sono vietati.

Art. 5

ALBO PRETORIO E INFORMAZIONE

1. Le attività del Comune di Villar Perosa sono svolte nel rispetto del principio della pubblicità, della trasparenza e della massima conoscibilità.

2. Nel palazzo municipale sono predisposti appositi spazi da destinare ad Albo pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto a tale forma di pubblicità. Il Responsabile del servizio di segreteria, avvalendosi degli uffici, cura l'affissione degli atti e ne certifica la pubblicazione.

3. Per particolari atti riguardanti i singoli quartieri del Comune, gli Organi competenti deliberano perché la pubblicazione venga effettuata anche nelle zone interessate.

4. Al fine di garantire a tutti i cittadini una adeguata informazione sulle attività del Comune, con apposito regolamento vengono previste e disciplinate ulteriori forme di pubblicità. Il Comune cura inoltre un bollettino periodico su cui sono riportare le notizie più importanti per la collettività.

Art. 6

TERRITORIO COMUNALE E SUA COLLOCAZIONE

1. Il Comune di Villar Perosa è ricompreso nel territorio della Regione Piemonte, della Provincia di Torino, della Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca.

2. Il Comune di Villar Perosa ritiene di essere parte integrante del territorio montano alpino e, d'intesa con i Comuni della Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca, con i Comuni delle Comunità Montane e Pedemontane limitrofe e con la Regione, agirà per la promozione e la costituzione di una Provincia alpina distinta dalla Città metropolitana di Torino.

3. Previa consultazione dei cittadini, il Comune di Villar Perosa può, nell'ambito della Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca, farsi promotore di iniziative per la fusione tra Comuni.

Art. 7

FINALITÀ'

1. Il Comune di Villar Perosa promuove lo sviluppo sociale, culturale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della costituzione, nel rispetto della cultura e delle vocazioni locali e valorizzando le potenzialità umane e le risorse offerte dal territorio di sua competenza.

2. Il Comune agisce per la salvaguardia, lo studio e la realizzazione del patrimonio ambientale, culturale, storico ed architettonico del proprio territorio. A tal fine adotta gli opportuni strumenti normativi; conduce opere di sensibilizzazione ed incentiva gli interventi sia pubblici che privati, tendenti al raggiungimento degli obiettivi.

3. Il Comune raggiunge i propri fini attraverso la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati; predispone i propri atti fondamentali di indirizzo e programmazione consultando le forze sociali, economiche, sindacali, dell'università e delle scuole.

Art. 8

PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

1. Il Comune di Villar Perosa realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione, attuazione e specificazione degli obiettivi programmatici dello Stato, della Regione, della Provincia e della Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la comunità Montana, con la Provincia e con la Regione sono informati a principi di cooperazione, equidistribuzione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 9

FUNZIONI

1. La potestà di governo del Comune per l'esercizio delle competenze e delle funzioni ha come riferimento l'ambito di interesse locale.

2. L'esercizio delle funzioni proprie che riguardano la popolazione e il territorio comunale è organizzato secondo i principi del presente Statuto.

3. Le funzioni di competenza dello Stato e della Regione delegate o attribuite sono esercitate nel rispetto dei principi statutari e secondo le relative norme statali o regionali. Con gli stessi criteri sono esercitate le funzioni amministrative dello Stato e della Regione organizzate a livello locale a seguito dell'identificazione dell'interesse comunale.

4. Le funzioni delegate o attribuite di cui al comma precedente possono essere esercitate soltanto se lo Stato o la Regione assicurano le risorse necessarie.

5. Il comune può a sua volta delegare funzioni ad enti sovracomunali cui può partecipare.

Art. 10

RAPPRESENTANZA

1. Il Comune di Villar Perosa cura e rappresenta gli interessi della collettività locale nell'ambito delle proprie competenze e secondo il proprio ordinamento.

2. Il Comune si fa altresì rappresentante e promotore degli interessi della collettività nei rapporti con gli Enti, i soggetti pubblici e privati che esercitano o possono esercitare attività o funzioni che riguardano la popolazione Villarese.

3. Nei confronti dei soggetti di cui al comma precedente, il Comune avvalendosi degli strumenti e degli istituti dell'ordinamento, può promuovere intese, individuare forme di cooperazione, emanare direttive, fornire indicazioni, svolgere funzioni di co-

ordinamento al fine di armonizzare i loro interventi con le esigenze della comunità.

Art. 11

SVILUPPO SOCIALE, CULTURALE ED ECONOMICO

1. Lo sviluppo economico, sociale, culturale, nonché la valorizzazione delle risorse umane, territoriali ed ambientali, sono perseguiti attraverso la gestione diretta ed indiretta dei servizi e tramite il coordinamento delle attività, nelle forme e con le modalità del presente Statuto, nonché mediante le attività di programmazione e promozione nei riguardi dei soggetti pubblici e privati che operano o intendono operare nel territorio comunale.

2. In particolare, il Comune, nel rispetto della programmazione nazionale e regionale, e di concerto con i Comuni della Comunità Montana, pone in essere tutte le azioni di sensibilizzazione utili a favorire il permanere delle attività economiche in essere e l'insediamento di nuove attività; a creare nuove opportunità di lavoro, di impiego del tempo libero, di istruzione e formazione professionale.

3. Per il raggiungimento degli scopi di cui al comma precedente il Comune, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Statuto, e di appositi regolamenti e Statuti, può agire, sia mediante la promozione e la partecipazione a società di incentivo a prevalente capitale comunale o misto, sia attraverso convenzioni, consorzi, gestioni in economia, aziende speciali, istituzioni, società per azioni a prevalente capitale pubblico, forme associate di gestione.

4. Al fine di favorire la formazione di tecnici e dirigenti in grado di contribuire alla valorizzazione delle risorse locali, il Comune, anche d'intesa con altre realtà operanti sul territorio, potrà istituire forme di incentivazione a favore dei giovani che, tenuto conto delle esigenze socio-economiche e territoriali della Valle sceglieranno indirizzi di studio utili al soddisfacimento delle stesse.

Art. 12

TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31.12.1996, n. 675 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13

PARI OPPORTUNITA'

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) riserva alle donne un terzo dei posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 8, lett. d), del D.Lgs 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;

b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

d) adotta, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo le modalità di cui all'articolo 10 del D.lgs 3 febbraio 1993, n. 29, tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

2. Per la presenza di entrambi i sessi nella Giunta comunale, trova applicazione il successivo articolo 24 concernente la nomina di detto organo.

PARTE II ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I ORGANI ELETTIVI

Art. 14 ORGANI

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.

SEZIONE I

Art. 15 CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio comunale rappresenta l'intera comunità. Esso è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale

3. Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge.

Art. 16 REGOLE GENERALI

1. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le proprie funzioni conformandosi ai principi, ai criteri, ed alle modalità previste dal presente Statuto e dalle norme del regolamento.

Il funzionamento del Consiglio sarà disciplinato da apposito Regolamento che dovrà conformarsi ai seguenti principi:

- prevedere le modalità di convocazione per la presentazione e discussione delle proposte;
- prevedere il numero dei Consiglieri necessari a rendere valide le sedute di prima e seconda convocazione che non deve essere inferiore ad 1/3 dei Consiglieri assegnati al Comune non computando a tal fine il Sindaco;

- prevedere che gli avvisi di convocazione devono essere recapitati ai Consiglieri nel domicilio dichiarato, entro un congruo termine;

- prevedere il tempo riservato per ogni seduta alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni assegnando i tempi per le repliche e le dichiarazioni di voto;

- disciplinare le forniture dei servizi, delle attrezzature, degli uffici e delle risorse finanziarie assegnate per il funzionamento del Consiglio;

- prevedere le sessioni ordinarie e straordinarie del Consiglio.

2. Il Consiglio comunale impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di solidarietà, pubblicità e trasparenza, al fine di assicurare la tutela degli interessi collettivi, il buon andamento e l'imparzialità.

Art. 17

CONSIGLIERI COMUNALI - CONVALIDA - PROGRAMMA DI GOVERNO.

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.

2. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del T.U. approvato con D.LVO 267/2000.

4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.

5. Entro due mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco sentita la Giunta, consegna al Presidente del Consiglio ed ai capigruppo consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

6. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.

7. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

8. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193, del T.U. approvato con decreto legislativo 267/2000.

Art. 18

DECADENZA DEI CONSIGLIERI

La mancata partecipazione a tre sedute consecutive, ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

Art. 19

GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri comunali si costituiscono in gruppi designando un loro capogruppo.

2. Ha diritto di costituirsi in gruppo il Consigliere comunale risultato come unico eletto nella propria lista.

3. Qualora uno o più Consiglieri, nel corso del loro mandato, decidano di abbandonare il gruppo in cui sono stati eletti, possono aderire ad un altro gruppo esistente o confluire nel gruppo misto.

4. Nel corso della legislatura potranno essere formati nuovi gruppi consiliari con specifica denominazione soltanto ove gli stessi siano costituiti da almeno tre elementi.

5. Il regolamento di cui al primo comma dell'art. 16 del presente Statuto disciplina le prerogative

spettanti ai capigruppo, le modalità di convocazione degli stessi; l'istituzione della conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 20 COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio comunale istituisce ed elegge commissioni permanenti con funzione consultiva, referente, propositiva e di controllo allo scopo di assicurare la partecipazione dei Consiglieri e dei cittadini alla vita ed alle scelte del Comune.

2. Delle commissioni, salvo si tratti di commissioni di controllo o di inchiesta, oltre ai Consiglieri comunali, possono far parte anche i rappresentanti dei quartieri, cittadini specificatamente competenti, interessati alle materie trattate, esperti in problemi delle singole zone del territorio comunale e appartenenti ad Enti, gruppi ed associazioni iscritti nell'anagrafe di cui al successivo art. 65.

3. I componenti delle commissioni sono indicati dai capigruppo nel rispetto del criterio proporzionale per garantire le funzioni dei gruppi di minoranza. Delle commissioni fa parte di diritto l'Assessore competente per materia o un suo delegato.

4. Il regolamento di cui all'art. 16 del presente Statuto disciplina il numero dei componenti, i criteri di scelta, il funzionamento e le attribuzioni delle commissioni.

5. Il regolamento può altresì prevedere l'istituzione di commissioni temporanee o speciali e la facoltà delle commissioni chiamate a svolgere attività di studio e di ricerca di avvalersi di audizioni di soggetti pubblici o privati competenti o interessati ai problemi.

Art. 21 COSTITUZIONE DI COMMISSIONI SPECIALI

1. Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

2. Per la costituzione delle commissioni speciali, la cui presidenza è riservata alle opposizioni, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente.

3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.

4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

Art. 22 SVOLGIMENTO DEI LAVORI CONSILIARI

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche; le eccezioni alla pubblicità sono previste dal regolamento di cui all'art. 16 in relazione alla necessità di salvaguardare l'ordine pubblico e la riservatezza di gruppi o persone.

2. I lavori del Consiglio comunale sono disciplinati dal regolamento di cui all'art. 16.

3. Le votazioni si svolgono in forma palese, salvo riguardino singole persone o gruppi.

4. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, che formula l'ordine del giorno tenendo conto

anche delle indicazioni della Giunta e delle richieste dei Consiglieri, dei capigruppo e delle istanze dei cittadini di singole zone del territorio, delle organizzazioni sociali, culturali, del volontariato, sindacali ed imprenditoriali.

5. Il Sindaco presiede i lavori del Consiglio.

6. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio comunale entro 20 giorni dalla richiesta, quando la stessa provenga da almeno un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni da questi sollevate.

7. Le funzioni di cui ai precedenti commi 4°, 5°, 6°, in caso di dimissioni, decadenza, rimozione, decesso o impedimento definitivo del Sindaco, sono assolte dal Vice Sindaco.

8. Il Consiglio comunale si riunisce in sessioni ordinarie, straordinarie, d'urgenza o informali. Sono sessioni ordinarie quelle in cui si approvano il bilancio di previsione ed il conto consuntivo; sono straordinarie le altre riunioni convocate nell'arco dell'anno solare. La disciplina per la convocazione e per i lavori delle sedute d'urgenza e informali è demandata al regolamento di cui all'art. 16.

9. Salvo i casi in cui la legge o il regolamento di cui all'art. 16 richiedono la maggioranza qualificata, le deliberazioni sono assunte validamente quando ottengono l'approvazione da parte della maggioranza assoluta dei presenti.

10. Il segretario comunale, avvalendosi degli uffici, cura la verbalizzazione delle sedute; ove il segretario sia obbligato a non partecipare alla seduta, è sostituito da un consigliere designato dal Presidente. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal segretario e dal Presidente.

SEZIONE II

Art. 23 LA GIUNTA COMPOSIZIONE E PRESIDENZA

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e dal numero massimo di sei Assessori, compreso il Vice Sindaco.

2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale, nel numero massimo di 2.

Gli Assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.

Art. 24 COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei Responsabili dei Servizi, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. E', altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

4. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

5. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

6. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

7. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese.

8. Apposito regolamento disciplina il funzionamento della Giunta Comunale.

9. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un vice sindaco, promuovendo la presenza di ambo i sessi.

10. I soggetti chiamati alla carica di Vice sindaco o Assessore devono:

- essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;

- non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco.

- non avere ricoperto, nei due mandati consecutivi immediatamente precedenti, comunque successivi alle prime elezioni effettuate ai sensi della legge 25 marzo 1993, n. 81, la carica di assessore.

11. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del vice-sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.

12. I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia, e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Art. 25 ATTRIBUZIONI

1. Alla Giunta comunale compete l'adozione di tutti quegli atti di amministrazione, che per loro natura non rientrano nella competenza esclusiva degli altri Organi dell'Ente.

2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

3. In via esemplificativa, la Giunta nell'esercizio di attribuzioni di governo:

- propone al Consiglio i regolamenti;

- approva progetti, programmi e disegni attuativi dei programmi che non rientrino nella competenza di altri Organi;

- elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

- assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;

- definisce condizioni per accordi ed approva con soggetti pubblici e privati convenzioni concernenti opere, servizi e materie urbanistiche, fatte salve le competenze consiliari;

- elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione della disciplina generale delle tariffe;

- nomina i componenti delle Commissioni per concorsi pubblici;

- fissa la data di convocazione dei comizi e dei referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

- esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;

- approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;

- riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi.

4. La Giunta nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie:

- decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi burocratici dell'Ente;

- fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il segretario comunale e i responsabili di servizio,

- dispone la costituzione dell'Ente in giudizio e conferisce l'incarico ad un legale di fiducia.

SEZIONE III

Art. 26 IL SINDACO

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale.

2. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnati, dal presente Statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione e vigilanza; ha inoltre poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 27 ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Sindaco:

- ha rappresentanza generale dell'Ente;

- ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;

- coordina l'attività dei singoli Assessori;

- può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;

- impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

- ha facoltà di assegnare ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate;

- sentita la Giunta, promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

- convoca i comizi per referendum consultivi;

- adotta ordinanze contingibili e urgenti;

Art. 28 ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1. Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove direttamente, o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, e ne informa il consiglio comunale;

e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri regionali eventuali, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

Art. 29

ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

1. Il Sindaco:

stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute, dispone la convocazione del Consiglio comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri provvede alla convocazione;

convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

esercita nei limiti previsti dalle leggi i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti;

propone argomenti da trattare e dispone con atto formale o informale, la convocazione della Giunta e la presiede;

Nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi.

Art. 30

IL VICESINDACO

1. Il Vicesindaco viene nominato dal Sindaco e lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di assenza, impedimento o sospensione dalle funzioni.

SEZIONE IV

Art. 31

NORMA GENERALE PER LA TRASPARENZA E

LA LOTTA ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

1. Coerentemente con l'impegno assunto all'art. 2 del presente Statuto, la collettività Villarese, nell'intento di contribuire alla lotta contro la criminalità organizzata, non ammette tra i suoi amministratori soggetti legati ad organizzazioni criminali di tipo mafioso, dedite allo spaccio di stupefacenti e simili.

2. Ogni Consigliere assume formalmente l'impegno di tutelare e realizzare il principio di cui al comma precedente, nei termini e con le modalità stabilite nel regolamento previsto dall'art. 16 del presente Statuto.

TITOLO II ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

SEZIONE I

Art. 32

SEGRETARIO COMUNALE - STATO GIURIDICO, TRATTAMENTO ECONOMICO E FUNZIONI

Per lo svolgimento del servizio di Segreteria Comunale potrà essere costituito un servizio unico fra il Comune di Villar Perosa ed altri Comuni, sulla base di apposita convenzione che dovrà essere approvata dai Consigli Comunali degli Enti interessati.

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinate dalla legge.

2. I singoli regolamenti comunali, nel rispetto delle norme di legge, disciplinano l'esercizio delle funzioni del Segretario comunale.

3. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'art. 108 c.4 del T.U. approvato con D.lgs. 267/2000.

4. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dall'art. 108 c.1 del T.U. approvato con D.lgs. 267/2000. Allo stesso viene corrisposta l'indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico.

Il Segretario esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o attribuitagli dal Sindaco ai sensi dell'art. 97 lett. d) del T.U. approvato con D.lgs. 267/2000.

SEZIONE II

UFFICI

Art. 33

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica con l'autonomia normativa e organizzativa che gli è propria, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di Bilancio..

Art. 34

RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dal regolamento che si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.

Art. 35

INCARICHI ESTERNI

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di altra specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccetto

zionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restano i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restano di requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'Ente, o ad una unità negli enti con una dotazione inferiore alle 20 unità. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiara il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 242 del T.U. approvato con decreto legislativo 267/2000.

3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto all'articolo 169 del decreto legislativo 267/2000, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dall'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

Art. 36

COMPETENZE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

1. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) Tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenze comunali, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle relative sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale.

L'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di carattere contingibile, e urgente sulle materie indicate dall'art. 54 del D.Lgs 267/2000.

L'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del Comune.

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli altri atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

l) Il conferimento di incarichi professionali.

m) la rappresentanza dell'Ente in giudizio su delega del Sindaco.

2. I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

TITOLO III SERVIZI

Art. 37 FORME DI GESTIONE

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte alla realizzazione di fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile secondo le norme di cui agli artt. 113 e 113 bis del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000 come modificato dall'art. 35 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 e alle successive emanande a mezzo di Società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.

Art. 38 GESTIONE IN ECONOMIA

1. L'organizzazione e l'esercizio dei servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 39 AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI

1. Per la gestione dei servizi, pubblici privi di rilevanza industriale, il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo Statuto.

2. sono organi dell'azienda e dell'Istituzione il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore:

a) il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a Consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo Statuto Aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;

b) Il Presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);

c) Il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell'azienda, è nominato in seguito ad espletamento di pubblico concorso per titoli ed esami. Lo Statuto dell'azienda e dell'Istituzione può prevedere condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico di Direttore, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

3. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri Enti, aziende, istituzioni e società nonché coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.

4. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio comunale approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il Presidente ed il Consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del Presidente dell'azienda o di oltre metà dei membri effettivi del Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo Consiglio.

5. L'ordinamento ed il funzionamento dell'Azienda Speciale sono disciplinati dal proprio Statuto e dai Regolamenti, quelli delle Istituzioni sono disciplinati dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ente locale da cui dipendono.

6 L'azienda e l'Istituzione informano la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

7. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, di cui all'art. 114 del T.U. approvato con D.lgs 267/2000, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

8. Il collegio dei revisori dei conti dell'Ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

9. Lo Statuto dell'Azienda Speciale prevede un apposito organo di revisione nonché forme autonome di verifica della gestione.

Art. 40

TRASFORMAZIONE DELLE AZIENDE SPECIALI IN SOCIETA' PER AZIONI

Trova applicazione l'art. 115 del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000.

Art. 41 SOCIETA'

1. Il Comune può gestire servizi pubblici nei limiti previsti dall'art. 116 del T.U. approvato con D.lgs 267/2000, a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, anche in deroga a disposizioni di legge specifiche, secondo le modalità disposte dal suddetto art. 116.

TITOLO IV CONTROLLO INTERNO

Art. 42 PRINCIPI E CRITERI

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti, specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore dei conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività dei revisori e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

Art. 43 REVISORE DEI CONTI

1. Il revisore dei conti è eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio comunale, tra gli iscritti nel ruolo e negli albi di cui all'art.234 del T.U. approvato con D.lgs 267/2000 dura in carica per tre anni.

2. Il Regolamento di contabilità comunale disciplina l'organizzazione dell'ufficio del revisore e i mezzi di cui questi potrà disporre per lo svolgimento dei propri compiti.

Art. 44 CONTROLLO DI GESTIONE

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'Ente, il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti. -

2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni; b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati.

c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;

d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

**PARTE III
ORDINAMENTO FUNZIONALE**

**TITOLO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME
ASSOCIATIVE**

**SEZIONE I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE**

**Art. 45
ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE**

1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

**SEZIONE II
FORME COLLABORATIVE**

**Art. 46
PRINCIPIO DI COOPERAZIONE**

1. L'attività dell'Ente diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri Enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

**Art. 47
CONVENZIONI**

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare apposite convenzioni con altri Enti Locali ai sensi dell'art. 30 del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000.

**Art. 48
CONSORZI**

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione dei consorzi tra Enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale; ovvero per economia di scala, qualora non sia conveniente l'istituzione di aziende speciali e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative previste nell'articolo precedente per i servizi stessi.

2. La convenzione, oltre agli elementi ed obblighi previsti dalla legge deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli Albi pretori degli Enti contraenti.

3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio, che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente, secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire, da parte dei medesimi Enti locali, una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

**Art. 49
ACCORDI DI PROGRAMMA**

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realiz-

zazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dall'art. 34 del T.U. approvato con D.lgs 267/2000.

PARTE IV

**TITOLO I
PARTECIPAZIONE POPOLARE**

**Art. 50
PARTECIPAZIONE**

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Il Comune promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale di cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

3. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

4. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

5. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere su specifici problemi delle realtà associative, delle organizzazioni sindacali e dei soggetti economici.

SEZIONE I

**Art. 51
QUARTIERI**

1. Il Comune individua nei quartieri di cui al 2° comma dell'art. 3 del presente Statuto i luoghi privilegiati della partecipazione dei cittadini alla vita della comunità locale.

2. Ogni quartiere ha la facoltà di eleggere e di farsi rappresentare da tre delegati. Le elezioni sono indette da un comitato spontaneo di cittadini e che all'atto della sua costituzione informa l'amministrazione presentandosi al Sindaco.

3. L'elezione dei delegati dei quartieri è disciplinata dal regolamento di cui al precedente art. 3.

4. Per l'elezione dei delegati di quartiere si applicano nel norme generali che disciplinano l'elettorato passivo. Non possono essere eletti i cittadini che già ricoprono la carica di Sindaco, Assessore o Consigliere comunale.

5. All'elezione dei delegati partecipano tutti gli elettori residenti nel quartiere.

6. I delegati di quartiere durano in carica cinque anni. La loro decadenza o sostituzione è disciplinata dal regolamento.

7. I delegati dei quartieri hanno diritto di prendere conoscenza di tutti gli atti del Comune; di presentare proposte; di essere sentiti dalle commissioni, dalla Giunta e dal Consiglio comunale; di chiedere chiarimenti sulle scelte dell'amministrazione; di chiedere che il Sindaco e la Giunta riferiscano al quartiere circa specifiche questioni che lo riguardano; di essere informati circa gli atti che riguardano le zone da loro rappresentate. La loro attività è disciplinata dal regolamento di cui al precedente comma 3°.

**SEZIONE II
INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA**

**Art. 52
INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO**

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il regolamento disciplina i procedimenti e stabilisce quali sono i soggetti cui le diverse categorie di atti devono essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti, ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

**Art. 53
ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE**

1. Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2. Il Consiglio comunale e la Giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, se impossibilitati di emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato ed il programma del procedimento.

3. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno da 1/20 degli elettori con firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

**SEZIONE III
ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE**

**Art. 54
PRINCIPI GENERALI**

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 55, favorisce l'accesso ai dati di cui è in possesso

l'amministrazione e, tramite l'adozione di idonee forme di consultazione, al procedimento di formazione degli atti generali.

2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio comunale.

**Art. 55
ASSOCIAZIONI**

1. La Giunta comunale registra, in apposita anagrafe previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni, gli Enti ed i gruppi che operano sul territorio.

2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni, degli Enti e dei gruppi devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi

collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

**Art. 56
ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE**

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. L'amministrazione comunale, per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale, sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta. Il termine può essere abbreviato in caso di necessità motivata.

**Art. 57
INCENTIVAZIONE**

1. Agli Enti, ai gruppi, alle associazioni ed agli organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziario-patrimoniale, sia tecnico-professionale e organizzativa.

**Art. 58
PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI**

1. Le commissioni consiliari, su richiesta degli Enti, dei gruppi, delle associazioni, degli organismi interessati e dei delegati di quartiere, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

**SEZIONE IV
REFERENDUM E DIRITTI DI ACCESSO**

**Art. 59
REFERENDUM**

1. Sono previsti referendum in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali di tariffe e di personale, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. Soggetti promotori dei referendum possono essere:

a) il 20 per cento degli iscritti nelle liste elettorali;

b) il Consiglio comunale.

4. Al voto referendario possono partecipare tutti gli elettori residenti nel Comune.

5. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

I Referendum e le consultazioni previste dal presente Statuto non possono aver luogo in coincidenza con altre consultazioni elettorali.

Art. 60
EFFETTI DEL REFERENDUM

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di sottoporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Art. 61
DIRITTO DI ACCESSO

1. Ai cittadini, singoli o associati, è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limite di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 62
DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere caratteri di generalità.

4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 legge 7 agosto 1990, n. 241.

SEZIONE V
DIFENSORE CIVICO

Art. 63
ISTITUZIONE DELL'UFFICIO

1. E' istituito nel Comune l'ufficio del "difensore civico" quale garante del buon andamento, dell'imparzialità della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art. 64
NOMINA - FUNZIONI - DISCIPLINA

1. Con apposito regolamento saranno disciplinate la nomina, le funzioni ed i campi di intervento del difensore civico.

2. Il Comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici della provincia per l'istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico. L'organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti verranno disciplinati nell'accordo medesimo e inseriti nell'apposito Regolamento.

PARTE V
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 65
ORGANI DELLA FUNZIONE NORMATIVA

1. Lo Statuto e i regolamenti del Comune nonché le loro modifiche, possono essere predisposti da apposita commissione consiliare con funzione redigente. Della commissione devono far parte i rappresentanti di tutti i gruppi presenti in Consiglio.

2. La commissione, nello svolgimento dei lavori, può avvalersi della consulenza di esperti in materie tecnico-giuridiche.

3. Il Consiglio comunale approva lo Statuto secondo quanto stabilito dal 4° comma dell'art. 6 del T.U. approvato con D.lgs 267/2000. I regolamenti sono approvati con voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Art. 66
STATUTO

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'organizzazione dell'Ente. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. La modifica dello Statuto può essere proposta da un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune o da almeno un ventesimo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali.

3. La proposta di modifica deve essere presentata in forma di progetto redatto per articoli e viene vagliata dall'apposita commissione consiliare.

4. Le modifiche dello Statuto devono essere approvate secondo le modalità stabilite dall'art. 6 comma 4° del T.U. approvato con D.lgs 267/2000.

5. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 67
REGOLAMENTI

1. Il Comune emana regolamenti:
a) nelle materie previste dalla legge o dallo Statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto dello Statuto, delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere, ai delegati di quartiere, alle commissioni ed ai cittadini che agiscono secondo quanto disposto dall'art. 53 del presente Statuto.

5. Nella formazione dei regolamenti devono essere consultati i soggetti interessati.

6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo pretorio: dopo l'adozione della delibera, in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 68

ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

1. Gli adeguamenti dello statuto o dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale, contenuti nella Costituzione, nel T.U. approvato con D.lgs 267/2000 ed in altre leggi, e dello Statuto stesso, entro 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

TITOLO I DISPOSIZIONI FINALI

Art. 69

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle modifiche statutarie.

Art. 70

MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

TARIFFE EROGAZIONE SERVIZI

Autorità d'Ambito n. 5 "Astigiano - Monferrato" c/o Provincia di Asti

Tariffe del Servizio Idrico Integrato, approvate dalla Conferenza dell'Autorità d'Ambito con Deliberazione n. 7 del 21 febbraio 2003, in vigore per l'anno 2003

a) Acquedotto Consortile della Piana

(Comuni di Buttigliera d'Asti, Cellarengo, Dusino S. Michele, S. Paolo Solbrito, Valfenera, Villanova d'Asti)

Uso	Fasce	Tariffa 2003 (Euro/mc.)
Utenze domestiche residenti uso domestico	Quota di accesso al servizio acquedotto	7,000000
	Quota di accesso al servizio fognatura - depurazione	0,000000
	tra 0 e 50 mc. all'anno	0,210000
	oltre 50 e fino a 75 mc. all'anno	0,440000
	oltre 75 e fino a 112 mc. all'anno	0,590000
	oltre 112 mc. all'anno	0,780000
Utenze domestiche non residenti uso domestico	quota di accesso al servizio acquedotto	14,000000
	quota di accesso al servizio fognatura - depurazione	0,000000
	tra 0 e 50 mc. all'anno	0,210000
	oltre 50 e fino a 75 mc. all'anno	0,440000
	oltre 75 e fino a 112 mc. all'anno	0,590000
	oltre 112 mc. all'anno	0,780000
Utenze produttive non domestiche uso artigianale	quota di accesso al servizio acquedotto	10,000000
	quota di accesso al servizio fognatura - depurazione	0,000000

	tra 0 e 120 mc. all'anno	0,440000
	oltre 120 e fino a 180 mc. all'anno	0,590000
	oltre 180 mc. all'anno	0,780000
uso commerciale	quota di accesso al servizio acquedotto	25,000000
	quota di accesso al servizio fognatura - depurazione	0,000000
	tra 0 e 240 mc. all'anno	0,440000
	oltre 240 e fino a 360 mc. all'anno	0,590000
	oltre 360 mc. all'anno	0,780000
uso industriale	quota di accesso al servizio acquedotto	150,000000
	quota di accesso al servizio fognatura - depurazione	0,000000
	tra 0 e 1000 mc. all'anno	0,440000
	oltre 1000 e fino a 1500 mc. all'anno	0,590000
	oltre 1500 mc. all'anno	0,780000
Utenze agricole zootecniche		
uso agricolo	quota di accesso al servizio acquedotto	7,000000
	quota di accesso al servizio fognatura - depurazione	0,000000
	tra 0 e 120 mc. all'anno	0,210000
	oltre 120 e fino a 180 mc. all'anno	0,440000
	oltre 180 mc. all'anno	0,590000
uso allevamento	quota di accesso al servizio acquedotto	7,000000
	quota di accesso al servizio fognatura - depurazione	0,000000
	tariffa unica	0,220000
Altre utenze		
uso cantiere	quota di accesso al servizio acquedotto	10,000000
	quota di accesso al servizio fognatura - depurazione	0,000000
	tariffa unica	0,590000
usi diversi	quota di accesso al servizio acquedotto	7,000000
(utenze comunali Case di riposo altre)	quota di accesso al servizio fognatura - depurazione	0,000000
	tariffa unica	0,440000
	tariffa fognatura - depurazione (usi civili o assimilati)	0,346100

b) Consorzio del Valtigione

(Comuni di Agliano, Belveglio, Bruno, Calamandrana, Calosso, Castel Boglione, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Coazzolo, Costigliole d'Asti, Fontanile, Incisa Scapaccino, Isola d'Asti, Maranzana, Mombaruzzo, Mombercelli, Mongardino, Montaldo Scarampi, Montegrosso, Moasca, S. Marzano Oliveto, Vaglio Serra, Vigliano, Vinchio)

Uso	Fasce	Tariffa 2003 (Euro/mc.)
Utenze domestiche residenti		
uso domestico	quota di accesso al servizio acquedotto	11,000000
	quota di accesso al servizio fognatura - depurazione	0,000000
	tra 0 e 50 mc. all'anno	0,438988
	oltre 50 e fino a 100 mc. all'anno	0,874310
	oltre 100 e fino a 150 mc. all'anno	1,133055
	oltre 150 e fino a 200 mc. all'anno	1,453362
	oltre 200 mc. all'anno	1,635038
Utenze domestiche non residenti		
uso domestico	quota di accesso al servizio acquedotto	11,000000
	quota di accesso al servizio fognatura - depurazione	0,000000
	tra 0 e 50 mc. all'anno [minimo impengato]	0,438988
	oltre 50 e fino a 100 mc. all'anno	0,874310
	oltre 100 e fino a 150 mc. all'anno	1,133055

	oltre 150 e fino a 200 mc. all'anno	1,453362
	Oltre 200 mc. all'anno	1,635038
Utenze produttive non domestiche		
usi artigianale	quota di accesso al servizio acquedotto	35,000000
commerciale	quota di accesso al servizio fognatura - depurazione	0,000000
industriale	tra 0 e 400 mc. all'anno [minimo impengato]	0,874310
	oltre 400 mc. all'anno	1,133055
uso cantiere	quota di accesso al servizio acquedotto	35,000000
	quota di accesso al servizio fognatura - depurazione	0,000000
	tra 0 e 200 mc. all'anno [minimo impegnato]	1,133055
	oltre 200 e fino a 300 mc. all'anno	1,453362
	oltre 300 mc. all'anno	1,635038
Utenze agricole zootecniche		
uso agricolo	quota di accesso al servizio acquedotto	11,000000
	quota di accesso al servizio fognatura - depurazione	0,000000
	tariffa unica	0,437155
Altre uenze		
IPAB	quota di accesso al servizio acquedotto	11,000000
(Comunità snza scopo di lucro)	quota di accesso al servizio fognatura - depurazione	0,000000
	tariffa unica	0,438988
Enti Locali	quota di accesso al servizio acquedotto	11,000000
	quota di accesso al servizio fognatura - depurazione	0,000000
	tariffa unica	1,000000
	tariffa fognatura - depurazione (usi civili o assimilati)	0,346100
c) A.S.P. S.p.A. (Comune di Asti)		
Uso	Fasce	Tariffa 2003 (Euro/mc.)
Utenze domestiche e comunità senza scopo di lucro		
uso domestico	quota di accesso al servizio acquedotto	11,000000
	quota di accesso al servizio fognatura - depurazione	11,000000
	tra 0 e 50 mc. all'anno	0,292248
	oltre 50 e fino a 120 mc. all'anno	0,584496
	oltre 120 mc. all'anno	1,157300
Utenze speciali (Uffici e Servizi pubblici) (*)		
uso domestico	quota di accesso al servizio acquedotto	11,000000
	quota di accesso al servizio fognatura - depurazione	11,000000
	tra 0 e 50 mc. all'anno	0,292248
	oltre 50 e fino a 120 mc. all'anno	0,584496
	oltre 120 mc. all'anno	1,157300
Utenze produttive non domestiche (*)		
usi artigianale	quota di accesso al servizio acquedotto	11,000000
commerciale	quota di accesso al servizio fognatura - depurazione	11,000000
industriale	tra 0 e 50 mc. all'anno	0,584496
altri usi	oltre 50 e fino a 120 mc. all'anno	1,157300
	oltre 120 mc. all'anno	1,402790
Utenze agricole zootecniche		
uso agricolo (*)	quota di accesso al servizio acquedotto	11,000000
	quota di accesso al servizio fognatura - depurazione	11,000000

	tra 0 e 50 mc. all'anno	0,292248
	oltre 50 e fino a 120 mc. all'anno	0,584496
	oltre 120 mc. all'anno	1,157300
uso allevamento	quota di accesso al servizio acquedotto	11,000000
	quota di accesso al servizio fognatura - depurazione	11,000000
	tariffa unica	0,292248
	tariffa fognatura - depurazione (usi civili o assimilati)	0,346100

(*) ai fini dell'individuazione del numero di utenze da assegnare a:

- utenze speciali
- utenze produttive
- utenze agricole

si moltiplicano: la quota di accesso al servizio e le fasce di consumo, per i seguenti parametri valutati sulla base del diametro del contatore:

- contatori da 15 mm	n. utenze = 1
- contatori da 20 mm	n. utenze = 2
- contatori da 25/30 mm	n. utenze = 7
- contatori da 40 mm	n. utenze = 13
- contatori da 50 mm	n. utenze = 22
- contatori da 60/70 mm	n. utenze = 33
- contatori da 80 mm	n. utenze = 44

1

Comune di Bosco Marengo (Alessandria)

Tariffa di consumo acqua potabile per l'utenza dell'acquedotto comunale - decorrenza 1/1/2002

Il Sindaco
del Comune di Bosco Marengo

- Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 13/2/2002 con la quale si è provveduto

all'approvazione delle nuove tariffe per il consumo di acqua potabile con decorrenza 1/1/2002;

- Vista la deliberazione C.I.P.E. n. 52 del 4/4/2001 concernente le direttive per la determinazione, delle tariffe degli acquedotti;

comunica

le nuove condizioni tariffarie a carico dell'utenza dell'acquedotto comunale di Bosco Marengo per il servizio di distribuzione dell'acqua potabile, imposte escluse, sono le seguenti:

decorrenza 1/1/2002

Tariffa acqua potabile uso domestico:

a - Tariffa agevolata	da mc. 0 a mc. 20	euro mc. 0,105000
b - Tariffa base	da mc. 21 a mc. 80	euro mc. 0,170000
c - Tariffa 1 ^a fascia	da mc. 81 a mc. 140	euro mc. 0,300000
d - Tariffa 2 ^a fascia	da mc. 141 a mc. 200	euro mc. 0,460000
e - Tariffa 3 ^a fascia	da mc. 201 e oltre	euro mc. 0,610000

Nolo contatore:

da mc. 0 a mc. 1.200	euro 3,500028
da mc. 1201 e oltre	euro 6,000196

Il presente comunicato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, con applicabilità delle nuove tariffe dal ruolo 2002.

Bosco Marengo, 13 marzo 2003

Il Sindaco
Carlo Demicheli

2

Società Metanprogetti S.r.l. - Asti
Tariffe distribuzione gas metano

La Società Metanprogetti S.r.l. con sede in Via del Lavoro n. 144 14100 Asti, concessionaria per la distribuzione del gas metano a mezzo rete urbana nei Comuni sottoelencati, comunica che, con riferi-

mento sia alla Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 122/02 del 26 giugno 2002, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 160 del 10 luglio 2002, ha determinato le tariffe di vettoriamento da applicare nei Comuni appartenenti ai seguenti ambiti tariffari:

Tariffe in vigore al 1° Gennaio 2003 Ambito: Buttigliera d'Asti

Comune di Buttigliera d'Asti, Moriondo Torinese, Castelnuovo Don Bosco, Moncucco Torinese, Mombello di Torino, Arignano, Andezeno, Marentino, Montaldo Torinese, Pavarolo, Baldissero Torinese, Castiglione Torinese.

Tariffe di Vettoriamento

Scaglioni Tariffari Min. di scaglione - Max di scaglione	Quota fissa Euro/Anno/Cliente	Quota Variabile Centeuero/Mj
Da 1 a 60.000 M/Joule/Anno	30,99	0,2236
Da 60.001 a 100.000 M/Joule/Anno	30,99	0,2111
Da 100.001 a 200.000 M/Joule/Anno	30,99	0,1999
Da 200.001 a 1.000.000 M/Joule/Anno	30,99	0,1820
Da 1.000.001 a 2.000.000 M/Joule/Anno	30,99	0,0920
Da 2.000.001 a 4.000.000 M/Joule/Anno	30,99	0,0320
Da 4.000.001 a Infinito M/Joule/Anno	0,00	0,0200

PCS convenzionale = 38,80 MJ

Tariffe in vigore al 1° Gennaio 2003 Ambito: Oviglio

Comuni di Oviglio, Bergamasco Carentino, Borgoratto Alessandrino, Frascaro

Tariffe di Vettoriamento

Scaglioni Tariffari Min. di scaglione - Max di scaglione	Quota fissa Euro/Anno/Cliente	Quota Variabile Centeuero/Mj
Da 1 a 60.000 M/Joule/Anno	30,99	0,2262
Da 60.001 a 100.000 M/Joule/Anno	30,99	0,1880
Da 100.001 a 200.000 M/Joule/Anno	30,99	0,1300
Da 200.001 a 1.000.000 M/Joule/Anno	30,99	0,0970
Da 1.000.001 a 2.000.000 M/Joule/Anno	30,99	0,0730
Da 2.000.001 a 4.000.000 M/Joule/Anno	30,99	0,0398
Da 4.000.001 a Infinito M/Joule/Anno	0,00	0,0331

PCS convenzionale = 38,59 MJ

Tariffe in vigore al 1° Gennaio 2003 Ambito: Incisa Scapaccino

Comuni di Incisa Scapaccino, Castelnuovo Belbo, Bruno, Vaglio Serra, Mombaruzzo, Castelletto Molina, Maranzana, Fontanile, Cortiglione.

Tariffe di Vettoriamento

Scaglioni Tariffari Min. di scaglione - Max di scaglione	Quota fissa Euro/Anno/Cliente	Quota Variabile Centeuero/Mj
Da 1 a 60.000 M/Joule/Anno	30,99	0,2262
Da 60.001 a 100.000 M/Joule/Anno	30,99	0,1990
Da 100.001 a 200.000 M/Joule/Anno	30,99	0,1950
Da 200.001 a 1.000.000 M/Joule/Anno	30,99	0,1824
Da 1.000.001 a 2.000.000 M/Joule/Anno	30,99	0,1204
Da 2.000.001 a 4.000.000 M/Joule/Anno	30,99	0,0320
Da 4.000.001 a Infinito M/Joule/Anno	0,00	0,0200

PCS convenzionale = 38,62 MJ

Tariffe in vigore al 1° Gennaio 2003 Ambito: Berzano di San Pietro

Comune di Berzano di San Pietro, Albugnano, Pino d'Asti, Casalborgone.

Tariffe di Vettoriamento

Scaglioni Tariffari Min. di scaglione - Max di scaglione	Quota fissa Euro/Anno/Cliente	Quota Variabile Centeuro/Mj
Da 1 a 60.000 M/Joule/Anno	30,99	0,2236
Da 60.001 a 100.000 M/Joule/Anno	30,99	0,1400
Da 100.001 a 200.000 M/Joule/Anno	30,99	0,1325
Da 200.001 a 1.000.000 M/Joule/Anno	30,99	0,1250
Da 1.000.001 a 2.000.000 M/Joule/Anno	30,99	0,0900
Da 2.000.001 a 4.000.000 M/Joule/Anno	30,99	0,0320
Da 4.000.001 a Infinito M/Joule/Anno	0,00	0,0200

PCS convenzionale = 38,78 MJ

Tariffe in vigore al 1° Gennaio 2003 Ambito: San Sebastiano Po

Comuni di San Sebastiano da Po, Castagneto Po, Lauriano, Monteu Da Po, Cavagnolo, Brusasco.

Tariffe di Vettoriamento

Scaglioni Tariffari Min. di scaglione - Max di scaglione	Quota fissa Euro/Anno/Cliente	Quota Variabile Centeuro/Mj
Da 1 a 60.000 M/Joule/Anno	30,99	0,2236
Da 60.001 a 100.000 M/Joule/Anno	30,99	0,2230
Da 100.001 a 200.000 M/Joule/Anno	30,99	0,2200
Da 200.001 a 1.000.000 M/Joule/Anno	30,99	0,2074
Da 1.000.001 a 2.000.000 M/Joule/Anno	30,99	0,0500
Da 2.000.001 a 4.000.000 M/Joule/Anno	30,99	0,0150
Da 4.000.001 a Infinito M/Joule/Anno	0,00	0,0100

PCS convenzionale = 38,78 MJ

I valori di tariffa sopra esposti sono stati elaborati sulla base dei parametri numerici indicati nelle vigenti disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas.

Metanprogetti S.r.l.

3

ALTRI ANNUNCI

Agenzia Territoriale per la Casa - Asti

Bando di concorso per l'assegnazione in locazione di n. 12 alloggi di edilizia agevolata recuperati nel comune di Nizza Monferrato con i fondi di cui alla l.r. 31/99 e della l.r. 179/92 riservato ai cittadini residenti o che prestino attività lavorativa in un comune della provincia di Asti - Riapertura termini

In esecuzione della delibera presidenziale n. 3 del 3/3/2003 è stata disposta la riapertura dei termini ai fini della presentazione delle domande di partecipazione al bando così come sopra meglio definito.

Fermi restando i requisiti di partecipazione al medesimo si informa che la scadenza per la presentazione delle domande suddette è stata differita alle ore 12.00 del giorno venerdì 18 aprile 2003.

I relativi moduli sono in distribuzione gratuita presso il "Settore Servizi all'utenza" dell'A.T.C. di Asti - via Carducci 86 - 14100 Asti - n. telefonico 0141.38.09.01 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e il martedì e giovedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00.

Il bando è altresì disponibile sul sito internet dell'Agenzia al seguente indirizzo: www.atc.asti.it.

Il Direttore amministrativo
Responsabile del Procedimento
Pierino Santoro

1

Commissione assegnazione alloggi c/o ATC - Torino

Graduatoria provvisoria relativa alla I^a tranche del bando di concorso generale emesso dal Comune di Torino

La Commissione per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica rende noto che è stata pubblicata, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 28 marzo 1995 n. 46 e successive modificazioni e/o integrazioni, nell'Albo Pretorio del Comune di Torino e nella sede dell'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino in data 3/3/2003, la graduatoria provvisoria relativa alla I^a tranche del bando di concorso generale emesso dal Comune di Torino in data 29 ottobre 2001 per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi e.r.p.

Rende altresì noto che i partecipanti al bando di concorso appartenenti alle Forze dell'Ordine e dei Vigili del Fuoco sono stati inseriti, in applicazione dell'art. 13 bis della L.R. 46/95, in apposita graduatoria.

Le opposizioni avverso tali graduatorie provvisorie dovranno essere inoltrate, in bollo, indirizzandole a mezzo posta raccomandata r.r. alla Commissione Assegnazione Alloggi di E.R.P. c/o l'A.T.C. - C.so Dante, 14 - Torino - entro e non oltre il giorno 2/4/2003.

Il Presidente
Luigi Montini

2

Commissione assegnazione alloggi c/o ATC - Torino

Graduatoria definitiva relativa al bando di concorso generale emesso dal Comune di Ciriè

La Commissione per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica rende noto che è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 28 marzo 1995 n. 46 e successive modificazioni e/o integrazioni, nell'Albo Pretorio dei Comuni di Ciriè - Barbania - Grosso - Levone - Mathi - Nole - S. Carlo C.se - S. Francesco al Campo e nella sede dell'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino in data 7 marzo 2003, la graduatoria definitiva relativa al bando di concorso generale emesso dal Comune di Ciriè il 15/5/02 per l'assegnazione in locazione di alloggi di E.R.P. disponibili per risulta nei Comuni dell'ambito territoriale n. 5.

La graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.

Il Presidente
Mario Garavelli

3

Commissione assegnazione alloggi c/o ATC - Torino

Graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso generale emesso dal Comune di Carmagnola

La Commissione per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica rende noto che è stata pubblicata, ai sensi dell'art. 11 della Legge Re-

gionale 28 marzo 1995 n. 46 e successive modificazioni e/o integrazioni, nell'Albo Pretorio dei Comuni di Carmagnola, Carignano, Piobesi, Villastellone e nella sede dell'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino in data 7 marzo 2003, la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso generale emesso dal Comune di Carmagnola in data 3 aprile 2002 per l'assegnazione in locazione di alloggi di E.R.P. disponibili per risulta nei Comuni nell'ambito territoriale n. 9.

Le opposizioni avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere inoltrate, in bollo, indirizzandole a mezzo posta raccomandata r.r. alla Commissione Assegnazione Alloggi di E.R.P. c/o l'A.T.C. - C.so Dante, 14 - Torino - entro e non oltre il giorno 7 aprile 2003.

Il Presidente
Mario Garavelli

4

Comune di Bassignana (Alessandria)

Avviso di deposito - Adozione Piano di recupero di iniziativa privata immobiliare di proprietà dei Sigg.ri Muscatello Giuliano e Lupano Annarita censito al catasto del Comune di Bassignana al Fg. 18, map. 542, 543, 544 e 1194

Il Responsabile Area Tecnica

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 27.1.2003 con la quale è stata adottata una proposta di piano di recupero di iniziativa privata relativa a un intervento edilizio interessante il fabbricato e la relativa area censiti a catasto del Comune di Bassignana al foglio 18, mapp. 542, 543, 544 e 1194 di proprietà dei Sigg.ri Muscatello Giuliano e Lupano Annarita.

Visti gli artt. 27 e 30 della L. 5.8.78, n. 457, e l'art. 47 della L.R. 5.12.77, n. 56 e s.m.i.

rende noto

Che copia della suddetta deliberazione ed i relativi atti ed elaborati tecnici sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune e depositati in libera visione al pubblico presso la Sede Comunale per la durata di 30 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. e che nei successivi 30 giorni chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse.

Bassignana, 21 febbraio 2003

Il Sindaco
Responsabile Servizio Tecnico
Rosalba Pelizzari

5

Comune di Beinasco (Torino)

Decreto n. 01/2003 - Acquisizione di immobili siti nel Comune di Beinasco necessari per Lavori di ampliamento del Cimitero Comunale di Borgaretto - Espropriazione per pubblica utilità. Indicazione della misura della indennità a titolo provvisorio

Il Dirigente

- Vista la deliberazione n. 154 del 19/6/2000 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato disposto di procedere alla espropriazione per pubblica utilità degli immobili in oggetto;
- Vista la deliberazione n. 258 del 6/11/2000 esecutiva ai sensi di legge, con la quale si conferma la pubblica utilità dell'opera;
- Considerato che con delibera Giunta Comunale n. 64 in data 15/4/2002 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'opera di cui sopra;
- Considerato che dette approvazioni equivalgono a dichiarazione di pubblica utilità nonché indifferibilità ed urgenza delle opere suddette;
- Preso atto che la documentazione della procedura di espropriazione è stata depositata presso la Segreteria del Comune di Beinasco;
- Rilevato che l'avviso dell'avvenuto deposito degli atti di esproprio è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 16 in data 18/4/2002;
- Accertato, dalla documentazione agli atti, che nei termini di legge non sono state presentate osservazioni da parte dei Sigg. La Rosa Giuseppe, Barale Luigina, Barale Anna, Barale Carlo, Barale Giuseppe, Barale Michele, Barale Nello;
- Accertato che i terreni non sono ubicati all'interno di zone omogenee di tipo A, B, C, D di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, definite dallo strumento urbanistico vigente;

- Constatato che, al fine della determinazione dell'indennità provvisoria, le aree espropriande non sono classificabili come aree edificabili ai sensi del terzo comma dell'art. 5-bis della legge n. 359/1992;
- Richiamata la legge 22 ottobre 1971, n. 865, con le modifiche e le integrazioni di cui all'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10; la legge 8 agosto 1992, n. 359 e s.m.i.;
- Richiamato l'art. 71 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56, con il quale sono state delegate le funzioni amministrative concernenti l'espropriazione per pubblica utilità;
- Visto l'art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
- Visti i valori agricoli medi determinati dalla Commissione Provinciale Espropri di Torino ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, modificata dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10,

decreta

Art. 1

L'indennità da corrispondere, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 865/1971, agli aventi diritto per l'esproprio dei beni immobili in Comune di Beinasco necessari per la realizzazione di Lavori di ampliamento del Cimitero Comunale di Borgaretto è indicata come di seguito:

N.	IDENTIFICAZIONE CATASTALE				Superficie reale di esproprio (mq)	Coltura in atto	INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIO		Indennità coltivaz. (art.17) Euro al mq(*)
	Partita e ditta proprietaria	Foglio	Mappale	Superficie (ha)			Euro al mq	Totale Euro	
1	2165 - La Rosa Giuseppe (omissis)	13	28	00.19.69	1.969	Orto irriguo	5,832	11.483,21	11.483,21
2	1859 - Barale Luigina (omissis) Barale Anna (omissis) Barale Carlo (omissis) Barale Giuseppe (omissis) Barale Michele (omissis) Barale Nello (omissis)	13	48	00.19.05	1.905	Orto irriguo	5,832	11.109,96	11.109,96

(*) La somma da corrispondere sarà commisurata all'effettiva area coltivata.

Art. 2

L'indennità di cui all'art. 17, secondo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 deve essere corrisposta direttamente dall'ente espropriante nei termini per il pagamento della indennità di espropriazione, al fittavolo, al colono o al partecipante che coltivi il terreno espropriando da almeno un anno prima della data del deposito di cui al primo comma dell'art. 10 della richiamata legge n. 865. Il prezzo è fissato in misura uguale al valore agricolo medio determinato dalla competente Commissione Provinciale Espropri e corrispondente al tipo di coltivazioni effettivamente praticate.

Art. 3

Il presente decreto verrà notificato agli espropriandi nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili.

I proprietari espropriandi entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto devono comunicare all'espropriante se intendono accettare l'indennità, con l'avvertenza che in caso di silenzio la stessa si intende rifiutata.

Il pagamento delle indennità accettate dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla data della ordinanza di pagamento diretto, dopo di che, in difetto,

sono dovuti gli interessi pari a quelli del tasso ufficiale di sconto.

Art. 4

I proprietari espropriandi, entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto, hanno diritto a convenire con l'Ente espropriante la cessione volontaria degli immobili oggetto di espropriazione per un prezzo maggiorato fino al 50% dell'indennità provvisoria.

Art. 5

Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed all'Albo Pretorio del Comune di Beinasco.

Il Dirigente
Francesco Gerbino

6

Comune di Castelletto Cervo (Biella)

Estratto deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data 27/11/2002 ad oggetto: "L.R. 8 luglio 1999 n. 19 - Approvazione nuovo regolamento edilizio"

(omissis)

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale 29 luglio 1999, n. 548 - 9691 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento edilizio tipo ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 relativa a "Norme in materia di edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)";

(omissis)

1) di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, il nuovo Regolamento Edilizio comunale composto da n. 70 articoli oltre agli allegati il cui testo allegato qui si richiama per esteso per essere parte integrante e sostanziale;

2) di dichiarare che il testo del regolamento edilizio approvato al precedente punto 1) è conforme al testo del regolamento edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 29 luglio 1999, n. 548-9691;

3) di dare atto che la presente deliberazione, una volta divenuta esecutiva agli effetti di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione;

7

Comune di Cocconato (Asti)

Avviso di deposito "per notizia" del progetto definitivo di variante al P.R.G.C.

Il Responsabile del Servizio

Ai sensi della legge Regionale 5/12/1977 n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni;

rende noto

Che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 2 del 22.2.2003, esecutiva, ha effettuato integrazione alla deliberazione C.C. n. 46 del 8.11.2002, oggetto: "Adozione progetto definitivo di variante al vigente P.R.G.C.". Approvazione delle dichiarazioni richieste dalla Regione Piemonte ad integrazione della documentazione del P.R.G.C.;

Dette integrazioni saranno depositate presso la Segreteria comunale e pubblicate per estratto all'Albo Pretorio per giorni 30 consecutivi, dal 13.3.2003 al 11.4.2003 compreso, durante i quali chiunque potrà prenderne visione nei seguenti orari:
giorni festivi ore 11-12 giorni feriali 10-12
Cocconato, 13 marzo 2003

Il Sindaco
Carlo Scagno

Il Responsabile del Servizio
Ivana Giunipero

8

Comune di Fenestrelle (Torino)

Bando di concorso generale per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica

si rende noto

che, in esecuzione alle delibere della G.C. n. 3 del 3.2.2003 e n. 16 del 22.2.2003, è stato pubblicato il bando di concorso generale per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria nel comune di Fenestrelle o disponibili per risulta in uno dei comuni dell'ex U.S.S.L. 42.

Possono concorrere all'assegnazione tutti i cittadini residenti o che prestino la loro attività lavorativa esclusiva o principale in uno dei comuni di Fenestrelle, Inverso Pinasca, Massello, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pomaretto, Porte, Prigelato, Prali, Pramollo, Roure, Salza di Pinerolo, San Germano Chisone, Usseaux, Villar Perosa.

Le domande dovranno essere presentate entro il 15.4.2003.

Il Segretario Comunale
Giuseppe Burrello

9

Comune di Fontanetto Po (Vercelli)

Estratto avviso di gara mediante asta pubblica per la vendita di immobili di proprietà comunale

Il Sindaco

In esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 27/09/2002 e della Giunta Comunale n. 13 del 14.2.2003

rende noto

Che il giorno 9 aprile 2003, alle ore 12,30 presso il Municipio, avrà luogo un'asta pubblica per la vendita dei seguenti immobili di proprietà del Comune, siti in Fontanetto Po, descritti a Catasto al Fig. 16, individuati nel P.E.C.R. posto a nord di Corso Massimo Montano e precisamente:

Terreni:

Primo Lotto: (ex lotto c) Fg. n. 16 - mapp. 1064 sup. mq. 929 a E. 23,24 mq

Prezzo a base d'asta: E. 21.589,96

Secondo Lotto: (ex lotto e) Fg. n.16 - mapp. 1066 sup. mq.653 a E. 23,24 mq Prezzo a base d'asta: E. 15.175,72

Terzo Lotto: (ex lotto f) Fg. n. 16 - mapp. 1065 sup. mq. 734 a E. 23,24 mq

Prezzo a base d'asta: E. 17.058,16

L'asta pubblica si svolgerà con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nell'avviso d'asta secondo il sistema previsto nel Regolamento Comunale per l'alienazione di beni immobili, approvato con atto del Consiglio Comunale n. 6 del 27.2.2002.

L'offerta dovrà pervenire esclusivamente per mezzo del servizio postale raccomandato ad esclusivo rischio del concorrente, non più tardi delle ore 13,00 del giorno precedente a quello fissato per la gara.

Copia integrale dell'avviso ed eventuali informazioni potranno essere richieste alla Segreteria del Comune tel. 0161 840114 - fax 0161 840564

Il Sindaco

Oscar Nepote Bernardon

10

Comune di Gavieno (Torino)

Estratto della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 10.02.2003: "Variante 1 septies: Variante parziale al Piano Regolatore Generale Comunale, ai sensi dell'art. 17, 7° comma della L.R. 56/77, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 29/7/1997 n. 41. Controdeduzioni alle osservazioni ed approvazione del Progetto Definitivo"

(omissis)

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. Di approvare il progetto definitivo della Variante 1 septies al P.R.G.C. vigente, variante ai sensi dell'Art. n. 17 comma 7° della L.R. n. 56/77 e s.m.i. redatto dall'Arch. Bonifetto Enrico, con studio in Torino, iscritto all'Albo degli Architetti di Torino e Provincia al n. 1393, predisposti e presenti in fascicolo, composto dai seguenti documenti, come modificati a seguito delle osservazioni pervenute successivamente alla pubblicazione e a seguito delle richieste della Regione Piemonte Servizio Sismico Regionale:

allegato A: B 21 Relazione geologico-tecnica

allegato B: C2.5 Relazione illustrativa

allegato C: Valutazione di compatibilità ambientale delle previsioni della Variante parziale 1 septies

allegato D: Tav. 2a: Aree urbane scala 1: 2.000

allegato E: Tav. 2b: Aree urbane scala 1: 2.000

allegato F: Tav. 2b.1: Aree urbane scala 1: 2.000

allegato G: Tav. 3.6b: Distretto montano e di fondovalle 1b scala 1: 5.000

allegato H: E13.1 Schede modifiche cartografiche e normative

allegato I: E13.2 Schede modifiche cartografiche e normative

allegato L: E14 Norme Tecniche di Attuazione (Testo coordinato)

allegato M: E15 Quadri Sinottici allegati alle Norme Tecniche di Attuazione (Testo coordinato)

allegato N: Istruttoria tecnica alle osservazioni e relative controdeduzioni

2. Di dare mandato alla Giunta Comunale, all'Assessore all'Urbanistica, al Sindaco, al Capo Area Urbanistica, ognuno secondo le proprie rispettive competenze ed attribuzioni, dell'attuazione della presente deliberazione ed, in particolare, dell'espletamento dell'iter procedurale di legge relativo alla presente deliberazione.

3. Di inviare la deliberazione di approvazione e gli elaborati allegati alla Provincia di Torino ed alla Regione Piemonte.

Successivamente

Con voti favorevoli undici su quattordici presenti e n. undici votanti, essendovi n. tre astenuti (Giai Bastè L./Roattino F./Cugno L.- Gavieno 2000) voti espressi in forma palese,

Il Consiglio Comunale

delibera

di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti del 4° comma art. 134 D.Lgs. 267 del 18.8.2000.

11

Comune di Lanzo Torinese (Torino)

Avviso ai Creditori (Art. 129 D.P.R. 554/199) - Alluvione 2000 - Località Uppia ricostruzione strada comunale, difesa, tre briglie e soglie sul Torrente Uppia

Lavoro: Località Uppia, ricostruzione strada comunale, difesa, tre briglie e soglie sul Torrente Uppia - Alluvione ottobre 2000.

Impresa: CIMO S.r.l. - Località Ribes - Collettero Giacosa (TO).

Contratto: n. 43/2002 del 13/9/2002 registrato a Ciriè al rep. n. 1036 serie I in data 20/9/2002.

Inizio Lavori: 9/9/2002 Fine Lavori: 14/2/2003

Il Responsabile del Settore Tecnico

ai sensi e per gli effetti dell'art. 189 del D.P.R.554/99 e s.m.i.

avverte

che avendo l'appaltatore ultimato i lavori in oggetto, in base al contratto di appalto sopraccitato, chiunque vanti crediti verso di questi per occupazioni permanenti e temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in dipendenza dei lavori anzidetti, deve presentare a questo Comune istanza corredata da relativi titoli entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

I creditori che intendono garantirsi per i titoli suddetti anche sulla cauzione prestata dall'impresa, dovranno chiederne tempestivamente il sequestro alla competente autorità giudiziaria.

Lanzo Torinese, 27 febbraio 2003

Il Responsabile Settore Tecnico
Domenico Demitri

12

Comune di Lerma (Alessandria)

Deliberazione Consiglio Comunale n. 31 in data 26.9.2002. - inserimento di Viale dei Giardini nell'elenco delle Strade Comunali

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Classificare Viale dei Giardini strada comunale e conseguentemente inserirla nell'elenco delle strade comunali, dando di seguito la relativa descrizione:

la via si diparte da Corso Luigi Spinola (strada provinciale 170 attraversante il centro abitato), all'altezza del sedime del Palazzo Municipale, sulla sinistra, in direzione verso Gavi, si addentra in una lottizzazione risalente alla fine degli anni '70, sviluppandosi in direzione Nord per circa 170,00 metri lineari, procedendo da monte a valle, quindi, dopo un ampio tornante e un rettilo di circa 80,00 metri lineari in direzione Sud da monte a valle, recapitando sulla strada comunale San Giovanni, per uno sviluppo complessivo di circa 410 metri lineari e con una larghezza media di circa 5,00 metri lineari, individuata dalle recinzioni dei fabbricati esistenti;

2) Pubblicare per 15 giorni consecutivi il presente atto all'Albo Pretorio del Comune, con l'avvertenza che entro i 30 giorni successivi alla scadenza della pubblicazione gli interessati potranno presentare opposizione;

3) Dare atto che sulle eventuali opposizioni deciderà in via definitiva il Consiglio Comunale (fatti salvi i ricorsi di legge);

4) Provvedere, dopo l'esperimento di quanto sopra, alla pubblicazione sul B.U.R.;

5) Dare atto che le ulteriori forme di pubblicità sono regolate dall'articolo 2, comma 4 e dall'articolo 3, comma 5 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.

13

ERRATA CORRIGE

Comune di Molino dei Torti (Alessandria)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 24.2.2003 "Approvazione del regolamento edilizio ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8.7.1999 n. 19"

L'estratto della deliberazione citata in oggetto è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 10 - parte III - del 6 marzo 2003, per errore materiale, in modo difforme dal testo deliberato.

Si ripubblica pertanto detto avviso in modo corretto, fermo restando che l'efficacia decorre dalla pubblicazione fatta sul Bollettino Ufficiale del 6 marzo 2003.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 24.2.2003 "Approvazione del regolamento edilizio ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8.7.1999 n. 19

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

di approvare ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19 il Regolamento Edilizio Comunale allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di dare atto che il Regolamento è composto da:
- n. 71 articoli (n. 70 articoli, n. 1 articolo, art. 27 bis, relativo a disposizioni transitorie);
- n. 10 modelli allegati;
- n. 1 appendice all'art. 31

Di dichiarare che il presente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.7.1999, n. 548-9691.

Di dare atto che la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. 8 luglio 1999 n. 19.

Di dare atto che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999 n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

Il Sindaco
Renato Caldirola

14

Comune di Moncalieri (Torino)

Progetto definitivo ed il piano particellare di esproprio per asservimento delle aree occorrenti per la realizzazione dei lavori di completamento della rete di smaltimento acque bianche in Frazione Revigliasco

Il Dirigente del Settore

(omissis)

informa

1. Con deliberazione n. 377 del 23 dicembre 2002, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo ed il piano particellare di esproprio per asservimento delle aree occorrenti per la realizzazione dei lavori di completamento della rete di smaltimento acque bianche in Frazione Revigliasco;

2. In applicazione dell'art. 14 comma 13 della Legge n. 109/94 e s.m.i., con l'approvazione del suddetto progetto definitivo è stata dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere in esso previste;

3. Ai sensi dell'art. 13 della L. n. 2359/1865, con la stessa deliberazione sono stati fissati altresì i termini per l'inizio e la definizione delle occupazioni temporanee ed asservimento rispettivamente in anni uno ed in anni tre nonché i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori rispettivamente in anni uno ed in anni tre, calcolati a decorrere dalla data di

esecutività della suddetta deliberazione del 23 dicembre 2002 dichiarata immediatamente eseguibile.

rende noto

Che la deliberazione della Giunta Comunale n. 377 del 23 dicembre 2002 ed i relativi allegati sono depositati presso i Servizi Tecnici Ambientali Ufficio Ciclo delle acque di questo Comune nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.15.

Il presente avviso sarà affisso all'Albo Pretorio di questo Comune e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) dopo la notifica dello stesso.

Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R., gli interessati possono presentare le osservazioni ed eventuali documenti contenenti ogni informazione utile al fine di determinare la valutazione e la consistenza delle aree al Protocollo Generale di questo Comune nei seguenti orari: dalle ore 8.30 alle ore 12.15 e dalle ore 14.30 alle ore 16.00 escluso Venerdì pomeriggio.

(omissis)

Ai sensi dell'art. 3 comma 4) della Legge n. 241/90, si rende noto che il presente provvedimento può essere impugnato, in via giurisdizionale, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente, dinanzi al T.A.R. Piemonte oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Ai sensi dell'art. 4 della L. n. 241/90, il Responsabile del procedimento è l'arch. Giuseppe Pomero, Dirigente del Settore Urbanistica di questo Comune.
Moncalieri, 13 marzo 2003

Il Dirigente del Settore Urbanistica
Giuseppe Pomero

15

Comune di Moncalieri (Torino)

Deliberazione della Giunta Comunale n. 418 del 21.11.2000 ad oggetto: "Appalto di concessione di struttura destinata a parcheggio pluripiano ed eventuali servizi su area comunale sita tra via Alfieri e via Torino. Approvazione progetto definitivo". Decreto di Dichiarazione di Pubblica Utilità, indifferibilità ed urgenza e di contestuale occupazione d'urgenza in favore del Comune di Moncalieri delle aree destinate alla realizzazione di una rampa di accesso al parcheggio multipiano

Il Dirigente del Settore

(omissis)

decreta

Art. 1

Dichiarare, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 Ottobre 1971 n. 865 e s.m.i., la Pubblica Utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e degli interventi previsti sull'area identificata al Catasto Terreni di Moncalieri al Foglio n. 26 mappale n. 49. Il termine per l'inizio del procedimento espropriativo è quello della notifica del presente provvedimento alla ditta proprietaria dell'area di cui trattasi, mentre per i lavori il termine iniziale è fissato alla data di

immissione nel possesso della suddetta area. I termini per la conclusione del procedimento espropriativo e dei lavori sono fissati in cinque anni dalla data di notifica del presente provvedimento alla ditta proprietaria della suddetta area.

Art. 2

In favore del Comune di Moncalieri, per la durata di cinque anni dalla data dell'immissione in possesso, l'occupazione d'urgenza dell'area distinta in Catasto Terreni di Moncalieri al Foglio n. 26 mappale n. 49 occorrente per la realizzazione delle opere pertinenziali al Parcheggio multipiano descritte in premessa.

Art. 3

Le operazioni di presa in possesso devono essere effettuate entro il termine di tre mesi dalla data di emissione del presente decreto.

Art. 4

L'indennità d'occupazione sarà corrisposta nella misura pari all'interesse legale per ogni anno (o frazione di anno) di occupazione, sino al definitivo trasferimento della proprietà, sull'importo dell'indennità di espropriazione calcolata ai sensi dell'art. 5bis della L. n. 359/92 e s.m.i.

Art. 5

Il presente decreto sarà notificato agli aventi diritto nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, sarà altresì pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Art. 6

A norma dell'art. 3 della Legge 3.1.1978 n. 1, i tecnici incaricati alla immissione in possesso ed alla contestuale redazione dello stato di consistenza delle aree da occupare di cui all'allegato Piano particellare di esproprio sono autorizzati ad introdursi nella proprietà privata soggette ad occupazione previo avviso da notificare agli aventi diritto nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili nonchè da pubblicare all'Albo Pretorio di questo Comune almeno venti giorni prima dalla data fissata per la immissione in possesso.

Art. 7

Di rinviare a successivo atto la comunicazione della misura dell'indennità di espropriazione da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto determinata in base ai criteri di cui all'art. 5bis della Legge 8 agosto 1992 n. 359.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4) della Legge n. 241/90, si rende noto che il presente provvedimento può essere impugnato, in via giurisdizionale, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente, dinanzi al T.A.R. Piemonte oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

In carta libera ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 trattandosi di esproprio per Pubblica Utilità.

Il Dirigente del Settore Urbanistica
Giuseppe Pomero

16

Comune di Ozegna (Torino)

Zonizzazione acustica del territorio comunale - avviso di avvio procedura

Si avvisa che è dato avvio alla procedura di approvazione della proposta di classificazione acustica del territorio comunale di cui alla L.R. 52/2000, redatta dal Dott. Roletti Stefano di San Giorgio C.se.

Gli elaborati della proposta di classificazione acustica sono disponibili per la visione da parte del pubblico presso la Segreteria Comunale sita in Via Municipio n. 7 dal giorno 7 marzo 2003 al giorno 5 maggio 2003.

Durante il medesimo periodo di tempo ogni soggetto interessato potrà altresì presentare a questo Comune e alla Provincia di Torino - Area Ambiente, Parchi, Risorse Idriche e Tutela della Fauna - Via Valeggio 5 proposte e osservazioni in merito.

Ozegna, 5 marzo 2003

Il Sindaco
Claudio Nepote Fus

17

Comune di Parodi Ligure (Alessandria)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 29/1/2003: "Regolamento edilizio Comunale. Approvazione"

Il Consiglio Comunale
(omissis)
delibera

1. Di approvare, ai sensi di quanto in narrativa ed ai sensi dell'art. 3 comma 3 L.R. 19/1999, il Regolamento Edilizio Comunale di Parodi Ligure nel testo descritto nell'Allegato alla presente per costituirne parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto, formato da numero 71 articoli (di cui un articolo 27-bis afferente le disposizioni transitorie), numero 10 allegati e numero 1 appendice all'art. 31;

2. Di dichiarare che il presente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. n. 548-9691 in data 29.7.1999;

3. Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, e che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica, ai sensi dell'art. 3 commi 3 e 4 L.R. 19/1999;

4. Di dare atto che dalla data di efficacia del nuovo Regolamento è abrogato il vigente Regolamento Edilizio Comunale.

18

Comune di Pettenasco (Novara)

Avviso

Il Sindaco

Visto il primo comma dell'art. 40 della Legge regionale 5/12/1977, n. 56 e s.m.i.

Rende noto

che il Piano Particolareggiato dell'area ad uso terziario, in Corso Roma - Via Nichini riadottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 28.11.2002 è pubblicato per estratto all'Albo Pretorio e depositato presso la Segreteria Comunale per trenta giorni consecutivi dal 11.3.2003 al 9.4.2003 compresi durante i quali chiunque potrà prenderne visione.

Nei successivi trenta giorni e precisamente entro il 9.5.2003 compreso, chiunque potrà presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse.

Le osservazioni dovranno essere presentate in triplice copia di cui una in bollo.

Pettenasco 11 marzo 2003

Il Sindaco
Franco Sartirani

19

Comune di Pinerolo (Torino)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 3-4 dicembre 2002: "Piano Particolareggiato della Collina e variante contestuale al P.R.G.C. - Approvazione"

Il Consiglio comunale
(omissis)
delibera

1) Di dare atto che non sono pervenute osservazioni sul progetto di variante al P.R.G.C. adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 79/2000;

1) Di approvare il progetto di variante contestuale al P.R.G.C., composto da:

- n. 3 tabelle di zona del Piano Regolatore: PP1, VN 1, VN 3, nella duplice veste conforme al P.R.G.C. vigente e modificata;

- Tavola B 1 del PPE, di cui al punto 4, riprodotte la cartografia del Piano Regolatore vigente in scala 1:5000;

- Tavole B 6 del PPE, di cui al punto 4, riprodotte la cartografia del Piano Regolatore modificato in scala 1:5000.

1) Di controdedurre alle osservazioni presentate al Piano Particolareggiato Esecutivo della collina di Pinerolo (zona PP1) nei modi e con le motivazioni riportati nell'Allegato "Controdeduzioni alle osservazioni", che si approva e si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

1) Di approvare il progetto del Piano Particolareggiato Esecutivo della collina di Pinerolo (zona PP1), composto dai seguenti elaborati:

- Norme tecniche di Attuazione;

- Norme tecniche di Attuazione schede con documentazione fotografica settore 1;

- Norme tecniche di Attuazione schede con documentazione fotografica settore 2;

- Norme tecniche di Attuazione schede con documentazione fotografica settore 3;

- Norme tecniche di Attuazione schede con documentazione fotografica settore 4;

- Norme tecniche di Attuazione schede con documentazione fotografica settore 5;

- Norme tecniche di Attuazione schede con documentazione fotografica settore 6;
- Norme tecniche di Attuazione sintesi delle schede normative;
- Relazione illustrativa;
- Tav. A1.a - Carta geologica. Cartografia scala 1:5000;
- Tav. A1.b - Sezione geologica. Scala distanze 1:5000 - Scala altezze 1:2000;
- Tav. A2 - Carta geomorfologica e dei dissesti. Cartografia scala 1:5000;
- Tav. A3 - Carta idrologica. Cartografia scala 1:5000;
- Tav. A4 - Carta della capacità d'uso dei suoli. Cartografia scala 1:5000;
- Tav. A5 - Carta delle coperture vegetali. Cartografia scala 1:5000;
- Tav. A5 bis - Carta delle coperture vegetali evoluzione (confronto con Catasto Sabauda 1785). Cartografia scala 1:5000;
- Tav. A5 ter - La struttura insediativa storica (confronto con Catasto Sabauda 1785). Cartografia scala 1:5000;
- Tav. A6 - Carta delle unità di paesaggio. Cartografia scala 1:5000;
- Tav. A7.1 - Analisi uso del suolo insediamenti e vincoli. Cartografia scala 1:2000. Rilievo aerofotogrammetrico anno 1993 - Restituzione Luglio 1994;
- Tav. A7.2 - Analisi uso del suolo insediamenti e vincoli. Cartografia scala 1:2000. Rilievo aerofotogrammetrico anno 1993 - Restituzione Luglio 1994;
- Tav. B1 - Planimetria del P.R.G. approvato. Cartografia in scala 1:5000;
- Tav. B2.1 - Progetto uso del suolo insediamenti e vincoli. Cartografia scala 1:2000;
- Tav. B2.2 - Progetto uso del suolo insediamenti e vincoli. Cartografia scala 1:2000;
- Tav. B2.3 - Progetto uso del suolo insediamenti e vincoli. Cartografia scala 1:2000;
- Tav. B3 - Quadro d'insieme fogli di mappa. Cartografia in scala 1:10000;
- Tav. B4.1 - Carta delle prescrizioni normative (Fg. 8);
- Tav. B4.2 - Carta delle prescrizioni normative (Fg. 9);
- Tav. B4.3 - Carta delle prescrizioni normative (Fg. 10);
- Tav. B4.4 - Carta delle prescrizioni normative (Fg. 11);
- Tav. B4.5 - Carta delle prescrizioni normative (Fg. 12);
- Tav. B4.6 - Carta delle prescrizioni normative (Fg. 13);
- Tav. B4.7 - Carta delle prescrizioni normative (Fg. 14);
- Tav. B4.8 - Carta delle prescrizioni normative (Fg. 15);
- Tav. B4.9 - Carta delle prescrizioni normative (Fg. 19);
- Tav. B4.10 - Carta delle prescrizioni normative (Fg. 18);
- Tav. B4.11 - Carta delle prescrizioni normative (Fg. 20);
- Tav. B4.12 - Carta delle prescrizioni normative (Fg. 16);
- Tav. B4.13 - Carta delle prescrizioni normative (Fg. 17);
- Tav. B4.14 - Carta delle prescrizioni normative (Fg. 21);

- Tav. B4.15 - Carta delle prescrizioni normative (Fg. 22);
- Tav. B4.16 - Carta delle prescrizioni normative (Fg. 23);
- Tav. B5.1 - Progetto infrastrutture urbanizzazioni primarie. Cartografia in scala 1:2000;
- Tav. B5.2 - Progetto infrastrutture urbanizzazioni primarie. Cartografia in scala 1:2000;
- Tav. B5.3 - Progetto infrastrutture urbanizzazioni primarie. Cartografia in scala 1:2000;
- Tav. B6 - Planimetria nel P.R.G. approvato. Cartografia in scala 1:5000;
- Elenchi catastali.

1) Di dare atto:

- che il Piano Particolareggiato Esecutivo della collina di Pinerolo (zona PP1) e la variante contestuale al P.R.G.C. saranno trasmessi alla Sezione Paesistica regionale;

- che la deliberazione di approvazione, unitamente agli elaborati definitivi del Piano e della variante contestuale al P.R.G.C., saranno pubblicati e trasmessi alla Provincia e alla Regione, come prescritto dai combinati disposti dell'art. 17 e dell'art. 40 della L.R. 56/77 e s.m. e i.

20

Comune di Pozzolo Formigaro (Alessandria)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29.11.2002 - Declassificazione di un tratto della strada vicinale della Marcona dall'elenco delle strade vicinali essendo venute meno le ragioni che ne giustificavano la sua destinazione ad uso pubblico

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Di declassificare, essendo venuta meno la sua destinazione ad uso pubblico, dall'elenco delle Strade Vicinali il tratto indicato nell'allegata planimetria della "Strada Vicinale della Marcona".

2) Di puntualizzare, conseguentemente, che il tratto di strada sopra descritto, a decorrere dall'avvenuta esecutività del presente atto, non è più gravato dal vincolo di destinazione ad uso pubblico consistente nel suo assoggettamento al pubblico transito da parte della collettività.

3) Di demandare all'Ufficio di Segreteria gli ulteriori adempimenti procedurali previsti dall'art. 3 della L.R. 86/96 al fine di rendere definitivo e giuridicamente efficace il provvedimento di declassificazione in oggetto.

21

Comune di Romentino (Novara)

Avviso della procedura della classificazione acustica del territorio del Comune di Romentino

Il Responsabile dell'Area Urbanistica

Vista la relazione tecnica e gli elaborati contenenti la proposta di zonizzazione acustica predisposti dall'Arch. Sozzani di Novara;

Vista la Legge Regionale 20.10.2000, n. 52;

avvisa

Che dal 15.3.2003 sarà avviata la procedura per la classificazione acustica del territorio del Comune di Romentino mediante invio degli elaborati contenenti la proposta di zonizzazione acustica alla Provincia di Novara ed ai Comuni limitrofi e affissione all'Albo Pretorio per trenta giorni dell'avviso di deposito di detti elaborati presso l'Ufficio Urbanistica.

Gli elaborati saranno disponibili all'esame da parte del pubblico, dal lunedì al sabato dalle ore 10,00 alle ore 13,00 ed entro il 13 Giugno 2003 ogni soggetto interessato potrà presentare al Comune di Romentino ed alla Provincia di Novara proposte ed osservazioni.

Entro il 14.7.2003, la Provincia ed i Comuni limitrofi potranno presentare rilievi e proposte.

Romentino, 5 marzo 2003

Il Responsabile del Servizio
Enrico Boieri

22

Comune di Saliceto (Cuneo)

Bando di concorso generale per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata

Il Sindaco

rende noto

Che, in esecuzione alla deliberazione della G.C. n. 17 del 3 marzo 2003, è stato pubblicato il bando di concorso generale per l'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di E.R.P.S. che si renderanno disponibili in questo Comune.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 2 maggio 2003.

Il Sindaco
Silvano Prandi

23

Comune di Trecate (Novara)

Approvazione definitiva Piano di Zona per l'Edilizia Economica e Popolare. P.E.E.P. 2002 - Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 5/2/2003

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1 - di prendere atto che, nei confronti del Piano di Zona per l'Edilizia Economica e Popolare, non furono presentate osservazioni o opposizioni anche ai sensi della Legge Regionale n. 40 del 14/12/1998;

2 - di approvare il Piano per Edilizia Economica e Popolare del Comune di Trecate, attuativo dello strumento urbanistico generale approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 66-24180 in data 14.4.1993 e pubblicato sul B.U.R. Piemonte n. 19 in data 12.05.1993, costituito da:

- Relazione e Norme tecniche di Attuazione,
- Tav. 1: Inquadramento generale,
- Tav. 2: Azzonamento - previsione P.R.G.C.,
- Tav. 3: Azzonamento - previsione P.E.E.P.,
- Tav. 4: Sistemazione del suolo e recinzioni,
- Tav. 5: Planimetria Generale - Urbanizzazioni,
- Tav. 6: Planimetria Generale - Planivolumetrico,
- Tav. 7: Planimetria Generale - Accesso temporaneo al lotto,
- Valutazione di compatibilità ambientale (L.R. n. 40/98 art. 20)

3 - di fissare in anni 10, dalla data della presente deliberazione, i tempi per l'attuazione ed i termini entro i quali dovranno essere compiute le espropriazioni delle aree;

4 - di inviare per conoscenza alla Regione Piemonte Assessorato all'Urbanistica copia della presente deliberazione nonché degli atti allegati, non appena sarà divenuta esecutiva.

24

Comune di Vinadio (Cuneo)

Estratto della deliberazione del Consiglio Comunale 27 novembre 2002, n. 48 avente per oggetto "Revoca della deliberazione del Consiglio Comunale del 25 settembre 2000, n. 15, del 27 ottobre 2001, n. 44, del 4 ottobre 2001, n. 49, e nuova approvazione del Regolamento Edilizio ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge regionale n. 19/1999

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

Di revocare, per le motivazioni espresse in premessa, le precedenti deliberazioni del Consiglio Comunale del 25 settembre 2000, n. 15, del 27 ottobre 2001, n. 44, del 4 ottobre 2001, n. 49;

Di riapprovare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge regionale n. 19/1999, il Regolamento Edilizio Comunale allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di dare atto che il Regolamento è composto da: n. 72 articoli (da 1 a 27 - 27 bis - da 28 a 37 - 37 bis - da 38 a 70)

10 modelli ed un appendice all'art. 31

I 10 modelli sono:

Mod. 1 - Certificato Urbanistico (C.U.);
Mod. 2 - Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.);

Mod. 3 - Relazione illustrativa al Progetto Municipale;

Mod. 4 - Concessione Edilizia;

Mod. 5 - Autorizzazione Edilizia;

Mod. 6 - Comunicazione di inizio lavori;

Mod. 7 - Comunicazione di ultimazione lavori;

Mod. 8 - Richiesta di verifica finale e del certificato di abitabilità;

Mod. 9 - Atto di impegno per interventi edificatori nelle Zone Agricole;

Mod. 10 - Certificato di abitabilità;

L'appendice è costituita da:

1. Specificazioni delle esigenze indicate all'art. 31;

2. Elenco delle principali disposizioni riferibili alle esigenze indicate all'art. 31

3. Adempimenti in ottemperanza alle normative di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici, di prevenzione incendi

Di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.9.1999 n. 548 - 9691.

Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul B.U.R. ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19

Di dare atto che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, L.R. 8 luglio 1999, n. 19 alla Giunta Regionale - Assessorato all'Urbanistica

Di incaricare il Responsabile del Procedimento per l'espletamento delle procedure di legge.

25

Comune di Vinovo (Torino)

Deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 7/2/2003, esecutiva in data 1/3/2003. Variante strutturale al P.R.G.C. vigente, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 43.10163 del 11.11.1991, per riclassificazione dell'area Galoppo degli Ippodromi di Vinovo. controdeduzioni alle osservazioni formulate dalla Regione Piemonte al progetto definitivo, adottato con deliberazione C.C. n. 67 del 30/11/2001

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. Di controdedurre alle osservazioni formulate dalla Regione Piemonte al progetto definitivo di variante strutturale al vigente P.R.G.C. per riclassificazione dell'area Galoppo degli Ippodromi di Vinovo, secondo le considerazioni e le motivazioni esplicitate nel documento denominato "Relazione illustrativa di controdeduzione alle osservazioni della Regione Piemonte", allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2. Di adottare, relativamente al progetto di cui trattasi, gli elaborati modificati e di nuovo inserimento di seguito elencati:

- Relazione illustrativa di controdeduzione alle osservazioni della Regione Piemonte;

- Allegato 1: alla Relazione illustrativa di controdeduzione - L'intervento "Mondo Juventus" ed il sistema infrastrutturale della mobilità ipotizzato dalla pianificazione urbanistica - scala 1: 10.000;

-Allegato 2: alla Relazione illustrativa di controdeduzione - Sintesi delle previsioni dei P.R.G. comunali per l'area dell'intervento "Mondo Juventus" - scala 1: 2.000;

Temî ambientali

- Allegato A1: controdeduzione alle osservazioni della Regione Piemonte;

- Allegato A2: relazione tecnica per la variante al P.R.G.C. di Vinovo;

Temî viabilistici

- Allegato B: controdeduzione alle osservazioni della Regione Piemonte in merito alle tematiche del traffico e delle infrastrutture;

Temî geologici ed idraulici

- Allegato C: relazione geologica di controdeduzione ai sensi dell'art. 15 della L.R. 56/77;

- Norme Tecniche di Attuazione/v (stralcio);

- Progetto - Tav. 40/v - Planimetria di progetto - scala 1: 5000;

- Progetto - Tav. 41-45B/v- Planimetria di progetto - scala 1: 1500;

- Progetto - Tav. 42/v- Planimetria di progetto - scala 1: 1500;

- Progetto - Tav. 43/v- Planimetria di progetto - scala 1: 1500;

- Progetto - Tav. 45/v- Planimetria di progetto - scala 1: 1500;

3. Di proporre, con esclusivo riferimento agli interventi di carattere sportivo previsti nella zona contraddistinta con la sigla A.C.S.P./a (non ricadente all'interno dell'area protetta), l'esclusione automatica della procedura di V.I.A. (fase di verifica) di cui al comma 5 dell'art. 20 della L.R. 40/98;

4. Di dare atto che, come richiesto dalla Regione Piemonte in sede di osservazioni al progetto di cui trattasi:

a) la possibilità di esclusione dalla procedura di V.I.A. richiederà, in ogni caso, un'analisi molto dettagliata del contesto e degli effetti ambientali delle trasformazioni proposte, analoga a quella prevista dall'allegato E della L.R. 40/98;

b) qualora le previsioni degli insediamenti o le opere funzionalmente connesse all'intervento principale ricadano anche solo parzialmente in area protetta, risulterà obbligatoria la procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 12 della L.R. 40/98;

5. Di dare atto che le modifiche introdotte in seguito alle controdeduzioni alle osservazioni formulate dalla Regione Piemonte non mutano le caratteristiche essenziali quantitative e strutturali del progetto di variante urbanistica nonché i criteri di impostazione del medesimo;

6. Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, verrà trasmessa alla Regione Piemonte, unitamente agli elaborati tecnici, nel rispetto degli adempimenti previsti dalla L.U.R. 56/77 e s.m.i.;

7. Di dare atto che responsabile del procedimento amministrativo è il Responsabile Area Tecnica Servizio Urbanistica Edilizia Privata a cui viene demandata la cura di tutte le conseguenti fasi del procedimento.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Servizio Urbanistica Edilizia Privata
Marco Cascone

26

Comune di Vinovo (Torino)

Avviso di pubblicazione e deposito del progetto preliminare di variante parziale al vigente P.R.G.C., (art. 17 comma 7 della legge regionale 5/12/1977 n. 56 e s.m.i.), relativo all'adeguamento degli strumenti urbanistici alla normativa commerciale (d.lgs. 31/3/1998 n. 114 e L.R. 12/11/1999 n. 28). Presa d'atto del riconoscimento della localizzazione commercia-

le dell'area Galoppo degli Ippodromi di Vinovo effettuato dalla Regione Piemonte

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Servizio Urbanistica Edilizia Privata

- Viste le vigenti disposizioni in materia urbanistica;

- Vista la Legge Regionale 5/12/1977 n. 56 e s.m.i. e considerato, in particolare, l'articolo 17 comma 7,

rende noto

- che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 7/2/2003, esecutiva a norma di legge, è stato adottato il progetto preliminare di variante parziale al vigente P.R.G.C., relativo all'adeguamento degli strumenti urbanistici alla normativa commerciale, ai sensi dell'art. 17 comma 7 della Legge Regionale 5/12/1977 n. 56 e s.m.i.;

- che, con l'adozione del suddetto progetto preliminare, il Comune di Vinovo ha aggiornato il vigente P.R.G.C., prendendo atto del riconoscimento della localizzazione commerciale dell'area Galoppo degli Ippodromi di Vinovo effettuato dalla Regione Piemonte;

- che copia della deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 7/2/2003 e dei relativi atti sono pubblicati all'Albo Pretorio di questo Comune e depositati presso la Residenza

Municipale per la durata di trenta giorni consecutivi e, precisamente, dal 10 marzo 2003 al 9 aprile 2003;

- che durante tale periodo chiunque ha facoltà di consultare gli atti e di prenderne visione secondo il seguente orario: dalle ore 10,00 alle ore 12,00, compresi i giorni festivi;

- che dal 15° al 30° giorno di pubblicazione (e pertanto dal giorno 25 marzo 2003 al giorno 9 aprile 2003), chiunque ne abbia interesse, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi, può presentare osservazioni e proposte anche munite di supporti esplicativi.

Le osservazioni dovranno essere redatte in duplice copia e potranno essere inoltrate a mezzo raccomandata A/R o, in alternativa, direttamente all'Ufficio Protocollo, che ne rilascerà ricevuta, nel normale orario di apertura.

Vinovo, 10 marzo 2003

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Servizio Urbanistica Edilizia Privata
Marco Cascone

27

Comunità Montana Valle Stura - Demonte (Cuneo)

Determinazione n. 54 del 28.2.2003 - lavori di completamento condotte fognarie Valle Stura 1° e 2° lotto da realizzare nei comuni di: Demonte - Moiola - Valloriate - Gaiola - Rittana - Roccasparvera - Borgo S. Dalmazzo - Autorizzazione all'occupazione d'urgenza - Nomina perito

Comunità Montana Valle Stura - Demonte (Cuneo) - Piazza Renzo Spada, 16 - 12014 Demonte (CN) - tel. 0171/95.55.55 - fax. 0171/95.50.55 - email: segreteria @ valle stura .cn.it

Il Segretario

(omissis)

determina

Art. 1

Di autorizzare a favore dell' Azienda Cuneese dell'Acqua - A.C.D.A. con sede in Cuneo, Via Basse S. Sebastiano n. 24, l'occupazione temporanea d'urgenza degli immobili necessari alla realizzazione dei lavori di completamento condotte fognarie Valle Stura I° lotto e II° lotto consistenti nell'esecuzione di una condotta principale tra il Comune di Demonte e il Comune di Borgo S. Dalmazzo attraverso Moiola, Gaiola, Roccasparvera, delle diramazioni secondarie che interessano le frazioni Perdioni, Festiona, S. Marco, Laghi di Rialpo, S. Anna di Rialpo nonché i Comuni di Valloriate e Rittana e le frazioni di Borgo S. Dalmazzo Bedoira e Beguda, immobili descritti e rappresentati nel piano particellare catastale ed elenco ditte facenti parte del progetto medesimo.

Art. 2

Il presente provvedimento perderà la propria efficacia ove l'occupazione degli immobili di cui al precedente articolo non avvenga entro il termine di mesi tre dalla data della presente determina.

Art. 3

L'occupazione disposta con il presente provvedimento potrà essere protratta sino al termine di anni cinque dalla data di immissione nel possesso.

Art. 4

L'Azienda Cuneese dell'Acqua - A.C.D.A. corrisponderà agli aventi diritto, dalla data di effettiva occupazione, l'indennità che sarà stabilita dalla competente Commissione Provinciale costituita ai sensi art. 14 Legge 28.1.77 n. 10.

Art. 5

Di provvedere alla notifica del presente provvedimento agli aventi diritto almeno 20 giorni prima dalla data fissata per lo stato di consistenza con contestuale presa di possesso degli immobili ed affisso per lo stesso periodo agli Albi Pretori dei Comuni di Demonte, Moiola, Valloriate, Gaiola, Rittana, Roccasparvera, Borgo S. Dalmazzo, pubblicandone per estratto copia sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Art. 6

Di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte entro trenta giorni dalla data della notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data medesima.

Art. 7

Il geom. Silvio Campagno con studio tecnico in Cuneo Piazza Galimberti n. 6 è incaricato della compilazione, a termini di Legge ed in conformità a quanto disposto dalla Legge n. 1/78, dello stato di consistenza degli immobili da occupare per gli scopi indicati in premessa e descritti nel piano particellare ed elenco ditte di progetto.

A tal fine il perito anzidetto potrà introdursi nelle proprietà private, previo avviso da notificare agli aventi diritto almeno venti giorni prima dell'accesso, con le modalità e le indicazioni di cui alla Legge n. 1/78 e s.m.i.

Art. 8

Competerà all'A.C.D.A. il pagamento delle prestazioni effettuate dal suddetto tecnico sulla base delle vigenti tariffe professionali nonché delle spese di notifica che verranno comunicate a consuntivo da questa Comunità Montana.

Il Segretario
Piergiorgio Aimar

28

E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Verbania

Avviso per ottenere l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto elettrico alla tensione di 15000/400 Volt nel Comune di Malesco

Visto l'art. 3 della L.R. 26.4.84, n. 23

si rende noto

che in data 19/2/03 è stata presentata domanda al Presidente della Giunta della Regione Piemonte, per ottenere l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto elettrico alla tensione di 15000/400 Volt nel Comune di Malesco.

A termini dell'art. 9 della L.R. 26.4.84 n. 23 l'autorizzazione dell'impianto in argomento avrà efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.

La domanda ed i documenti ad essa allegati sono depositati presso la Regione Piemonte, Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania, Via Romita 13/bis Domodossola per trenta giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Chiunque ne abbia interesse può presentare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della L.R. 26.4.84 n. 23 osservazioni al Settore sopraccitato entro 30 giorni dalla data della presente pubblicazione.

Zona di Verbania
Il Capo Unità Progetti e Lavori
Rinaldo Del Tognò

29

E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Verbania

Avviso per ottenere l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto elettrico alla tensione di 15000/400 Volt nel Comune di Varzo

Visto l'art. 3 della L.R. 26.4.84, n. 23

si rende noto

che in data 19/2/03 è stata presentata domanda al Presidente della Giunta della Regione Piemonte, per ottenere l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto elettrico alla tensione di 15000/400 Volt nel Comune di Varzo.

A termini dell'art. 9 della L.R. 26.4.84 n. 23 l'autorizzazione dell'impianto in argomento avrà efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.

La domanda ed i documenti ad essa allegati sono depositati presso la Regione Piemonte, Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania, Via Romita 13/bis Domodossola per trenta giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Chiunque ne abbia interesse può presentare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della L.R. 26.4.84 n. 23 osservazioni al Settore sopraccitato entro 30 giorni dalla data della presente pubblicazione.

Zona di Verbania
Il Capo Unità Progetti e Lavori
Rinaldo Del Tognò

30

Ospedale Ricovero F. Arnaldi di Montechiaro d'Asti - Asti
Avviso di asta pubblica vendita beni immobili

Il Consiglio di Amministrazione indice per il giorno 15 aprile 2003 alle ore 9.00 asta pubblica per la vendita di fabbricato e terreni siti nei Comuni di Villa S.Secondo e Cossombrato d'Asti.

L'asta pubblica sarà tenuta col metodo delle offerte segrete in aumento sul prezzo a base d'asta, ai sensi degli artt. 73 comma c) e 76 del R.D. 827/1924.

Importo a base d'asta: Euro 140.417,33=

Beni immobili da vendere: fabbricato di vani 9,5-mq. complessivi ca.400=

Terreni siti nel comune di Villa S.Secondo e Cossombrato d'Asti.

Le offerte, unitamente alla documentazione richiesta dal Bando di gara e il deposito cauzionale provvisorio di Euro 2.800=, dovranno pervenire all'Ospedale Ricovero F. Arnaldi a mezzo raccomandata a mano o tramite servizio Postale di Stato, entro e non oltre le ore 12 del giorno 14 aprile 2003.

Si potrà prendere visione degli immobili in vendita e dei relativi certificati di destinazione urbanistica, previo appuntamento, telefonando in orario d'ufficio 8.00-14.00 al n. 0141/999151=

Il Bando integrale di gara è disponibile presso la Segreteria dell'Ente.

Montechiaro d'Asti, 4 marzo 2003

Il Presidente
Maria Ossola

31

Provincia di Alessandria

Determinazione dirigenziale n. 1192 del 19.12.2002 - Domanda (4825 del 27.1.1999) della Consorzio di miglioramento fondiario Regione Torta per concessione di derivazione d'acqua ad uso irriguo dal Fiume Bormida in Comune di Bistagno

Il Dirigente di Settore
(omissis)

determina

di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalla legislazione vigente, la concessione di derivazione d'acqua dal subalveo del Fiume Bormida ad uso irriguo in Comune di Bistagno a favore del Consorzio di miglioramento fondiario Regione Torta. La concessione è accordata per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente Determinazione Dirigenziale, nella misura massima di mod. 0,12 (l/s 12) e media di mod. 0,06 (l/s 6).

- di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, alla cui osservanza è subordinato l'esercizio della medesima, regolarmente sottoscritto tra le parti in data 17.12.2002, costituente parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale e conservato agli atti.

- Il concessionario si impegna, in particolare:

- a corrispondere alla Regione Piemonte, di anno in anno anticipatamente, a decorrere dalla data della presente Determinazione il canone stabilito nella misura di legge;

- a lasciar defluire liberamente a valle della captazione la portata minima istantanea di 615 l/s

- (omissis)

Il Dirigente del Settore Difesa del Suolo - V.I.A. -
Protezione Civile
Claudio Coffano

Estratto del disciplinare:

Art. 7 - Garanzie da osservarsi - Saranno a carico del Concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere che, in conseguenza della derivazione concessa, si rendessero in qualunque momento necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del Fiume Bormida.

Il Responsabile del Servizio
Mario Gavazza

32

Provincia di Alessandria

Determinazione dirigenziale n. 1197 del 19.12.2002 - Domanda (4827 del 27.1.1999) della Consorzio di miglioramento fondiario Regione Torta per concessione di derivazione d'acqua ad uso irriguo dal Fiume Bormida in Comune di Bistagno

Il Dirigente di Settore

(omissis)

determina

di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalla legislazione vigente, la concessione di derivazione d'acqua dal subalveo del Fiume Bormida ad uso irriguo in Comune di Bistagno a favore del Consorzio di miglioramento fondiario Regione Torta. La concessione è accordata per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente Determinazione Dirigenziale, nella misura massima di mod. 0,30 (l/s 30) e media di mod. 0,15 (l/s 15).

- di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, alla cui osservanza è subordinato l'esercizio della medesima, regolarmente sottoscritto tra le parti in data 17.12.2002, costituente parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale e conservato agli atti.

- Il concessionario si impegna, in particolare:

- a corrispondere alla Regione Piemonte, di anno in anno anticipatamente, a decorrere dalla data della presente Determinazione il canone stabilito nella misura di legge;

- a lasciar defluire liberamente a valle della captazione la portata minima istantanea di 621 l/s

- (omissis)

Il Dirigente del Settore Difesa del Suolo - V.I.A. -
Protezione Civile
Claudio Coffano

Estratto del disciplinare:

Art. 7 - Garanzie da osservarsi - Saranno a carico del Concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere che, in conseguenza della derivazione concessa, si rendessero in qualunque momento necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del Fiume Bormida.

Il Responsabile del Servizio
Mario Gavazza

33

Provincia di Asti

Determinazione del Dirigente n. 12745 del 19 febbraio 2003 - L.R. n. 38/94. Organizzazione di Volontariato "La Chioccia" con sede legale in Cantarana (AT) Piazza Don Soria - cancellazione dalla sezione provinciale di Asti del Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) Di revocare l'iscrizione dalla Sezione Provinciale di Asti del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Organizzazione La Chioccia, con sede legale in Cantarana (AT), Piazza Don Soria.

2) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

3) Di inviare, successivamente, il presente provvedimento alla Segreteria Generale dell'Ente ai fini della pubblicazione della stessa all'Albo della Provincia, in ottemperanza alle disposizioni del vigente regolamento.

4) Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza, la presente determinazione potrà inoltre essere revocata o annullata dal sottoscritto in via di autotutela.

Il Dirigente dell'Area
Sviluppo Sociale e Lavoro
Massimo Caniggia

34

Provincia di Asti

Determinazione del Dirigente n. 12746 del 19 febbraio 2003 - L.R. n. 38/94. Organizzazione di Volontariato "Telefono Amico" con sede legale in Asti via Carducci n. 28 - cancellazione dalla sezione provinciale di Asti del Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) Di revocare l'iscrizione dalla Sezione Provinciale di Asti del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Organizzazione Telefono Amico, con sede legale in Asti, Via Carducci n. 28.

2) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

3) Di inviare, successivamente, il presente provvedimento alla Segreteria Generale dell'Ente ai fini della pubblicazione della stessa all'Albo della Provincia, in ottemperanza alle disposizioni del vigente regolamento.

4) Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza, la presente determinazione potrà inoltre essere revocata o annullata dal sottoscritto in via di autotutela.

Il Dirigente dell'Area
Sviluppo Sociale e Lavoro
Massimo Caniggia

35

Provincia di Cuneo

Pubblicazione ai sensi della legge regionale 29.11.1996 n. 88 - art. 4 "Disposizioni in materia di piccole derivazioni di acqua pubblica" - Oggetto: derivazione n. 5271 dal fiume Tanaro in Comune di La Morra. Istanza di sanatoria 2.5.2002. Richiedente: O.M.G. S.n.c. di Oberto & C. con sede in Verduno, località Ponte Tanaro

Con determinazione dirigenziale 17.2.2003 n. 21, è stata assentita la concessione in sanatoria di derivare, per anni trenta successivi e continui, a decorrere dal 2.5.2002 dal fiume Tanaro in comune di La Morra, la portata di moduli massimi 0,033 e medi 0,0046 ad uso industriale.

Estratto del Disciplinare 15 gennaio 2003, contenente le condizioni intese a tutelare i diritti dei terzi:

Art. 13 - Riserve

La concessione dovrà intendersi fatta entro i limiti della disponibilità dell'acqua e che rientrano nella competenza dell'Amministrazione Provinciale, senza pregiudizio delle concessioni anteriori ed in genere dei diritti dei terzi.

Registrato a Cuneo il 18 febbraio 2003 al n. 1249 Serie 3°. Esatti Euro 265,04.

Cuneo, 19 febbraio 2003

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

36

Provincia di Cuneo

Determinazione del Responsabile del Centro di Costo n. 20 del 27 gennaio 2003 del registro determinazioni - Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato: iscrizione Associazione "Comunità Cristiana Ortodossa - Missione San Giuda Taddeo -"

Il Responsabile del Centro di Costo
Politiche Giovanili e Volontariato

(omissis)

determina

- di iscrivere l'Associazione "Comunità Cristiana Ortodossa - Missione San Giuda Taddeo -" con sede legale ed operativa in Via Romani n. 8 - 12037 Saluzzo, al n. 203 della Sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di Volontariato, sezione "Socio-assistenziale".

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziati per l'Ente.

Il Responsabil del Centro di Costo
Giuseppe Viada

37

Provincia di Novara

Determina n. 187 del 21.1.2003 - T.U. n. 1775/1933 e Legge Reg.le 5/1994. Concessione di derivazione dal Torrente Agogna nei Comuni di Ameno e Invorio ad uso idroelettrico. Ditta Consorzio Acquedotto di Borgomanero, Gozzano ed Uniti - via Loreto n. 19 - Borgomanero

Il Responsabile

(omissis)

determina

di assentire, salvi i diritti dei terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, al "Consorzio Acquedotto di Borgomanero - Gozzano ed Uniti con sede in Borgomanero la concessione di derivazione di moduli max 9,00 e medi 6,60 d'acqua dal Torrente Agogna nei Comuni di Ameno ed Invorio per produrre sul salto di ml. 49,60 la potenza nominale di Kw 321;

di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto costituente parte integrante del presente atto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui, decorrenti dal 26.6.1989 data del rilascio dell'autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nell'allegato disciplinare;

(omissis)

Estratto del disciplinare:

Art. 7 - Garanzie da osservarsi - Saranno a carico del concessionario il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità.

tenuto, a sua cura e spese, ad eseguire le constatazioni che la Provincia riterrà necessarie, fornendo ed installando tutti gli apparecchi che saranno richiesti, e favorendo il libero accesso del personale addetto alla vigilanza negli impianti inerenti la concessione.

Art. 9 - Deflusso minimo vitale (DMV) - Valore di base - Il concessionario ha l'obbligo di lasciare defluire liberamente a valle delle opere di presa le portate istantanee minime di seguito elencate:

- corso d'acqua Torrente Agogna rilascio minimo 300 lt/sec;

L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore ai valori minimi prefissati.

E' facoltà delle autorità competenti eseguire idonei controlli e nel caso di accertata infrazione della presente clausola, applicare provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori a carico del titolare la concessione.

Il concessionario dovrà installare i manufatti fissi e regolabili proposti in progetto per assicurare il rilascio minimo vitale nei termini stabiliti dalla istruzione tecnica regionale e precisamente dovrà lempre aperta la paratoia in ferro ubicata sulla parte terminale di sinistra della traversa.

La corretta funzionalità di tali manufatti dovrà essere certificata mediante opportune prove da eseguirsi almeno una volta ogni cinque anni, ovvero quando si presumono malfunzionamenti.

In corrispondenza della sezione di prelievo-rilascio dovranno essere ubicati un cartello indicatore dei termini relativi al D.M.V. e, ove possibile, un dispositivo di evidenziazione della portata rilasciata, da realizzarsi con modalità e tipologie adatte ad un pubblico non specialistico.

Il Responsabile
Giuseppe Grappone

38

Provincia di Torino

Bando diretto alla concessione di contributi per impianti solari termici di grande dimensione (estratto)

La finalità dell'iniziativa è la promozione di buone pratiche sul territorio provinciale, relativamente ad impianti solari di grande dimensione.

Possono formulare domanda di contributo tutti i soggetti, pubblici e privati, ad esclusione dei comuni e delle comunità montane della provincia di Torino, in qualità di proprietari o titolari di diverso diritto reale o di godimento sulla struttura edilizia in cui sarà installato l'impianto.

Il beneficiario del contributo è obbligato a individuare un progettista e un installatore, entrambi di comprovata esperienza nel settore energetico, responsabili del progetto, i quali saranno tenuti a seguire le prescrizioni della Provincia di Torino relativamente alla progettazione, all'installazione dell'impianto e al monitoraggio di funzionamento dello stesso.

I beneficiari del contributo provinciale si impegnano a monitorare e registrare il funzionamento dell'impianto solare termico mediante un sistema in cui vengano registrati i flussi di energia nei diversi

circuiti dell'impianto in modo da ottenere un bilancio energetico chiuso.

Le domande devono essere inviate, a pena di inammissibilità, entro 90 giorni solari dalla data di pubblicazione sul BUR del presente bando, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentata direttamente in busta chiusa alla Provincia di Torino, Via Valeggio 5, 10128 Torino - presso lo Sportello Ambiente - entro le ore 12:00 del giorno di scadenza del termine di cui sopra.

Sulla base delle procedure dettagliate dal bando, sarà elaborata una graduatoria di merito dei progetti presentati. Ai progetti collocati ai primi posti della graduatoria sarà attribuito, nei limiti della dotazione finanziaria e nei vincoli di bilancio relativi, un contributo finanziario pari al valore minore tra 33.000 Euro e il 50% delle spese ammissibili, dettagliate nel piano finanziario preventivo.

Il contributo non è cumulabile con altri contributi pubblici.

Oltre al sostegno finanziario, la Provincia di Torino fornisce un servizio di supervisione alla progettazione e all'installazione dell'impianto solare alle cui prescrizioni il progettista e l'installatore incaricati dal beneficiario devono attenersi scrupolosamente, nonché una serie di materiali di comunicazione che dovranno essere utilizzati e mantenuti in buono stato dal beneficiario stesso. I costi di supervisione alla progettazione e all'installazione e di produzione del materiale di comunicazione sono interamente a carico della Provincia di Torino.

Le domande di contributo saranno valutate prevalentemente sulla base dei seguenti criteri:

- Caratteristiche dell'edificio (tipologia, orientamento, ubicazione)
- Dimensione dell'impianto solare (saranno preferiti gli impianti di dimensione superiore ai 100 mq.)
- Caratteristiche e fabbisogno energetico dell'utenza
- Impianto termico installato o progettato (tipologia, condizioni, sistema di integrazione).

Le risorse destinate all'incentivazione degli interventi di cui al presente bando sono determinate in Euro 99.000,00.

Al bando si applica la regola "de minimis" sugli aiuti pubblici.

Maggiori informazioni e tutta la documentazione necessaria per la formulazione delle richieste di contributo possono essere reperite su internet: www.provincia.torino.it/ambiente/energia/

39

Provincia di Torino

Bando provinciale relativo alla chiamata a progetti per le attività formative riferite alla formazione professionale finalizzata alla lotta contro la disoccupazione (Mercato del lavoro) Anno formativo 2003/2004

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 153 - 49461 del 25/2/2003

Rivolto a: Agenzie formative di cui alle lettere a) b) c) art. 11 L. R. 63/95

Disponibile su internet all'indirizzo: www.provincia.torino.it

Scadenza di presentazione delle domande per le nuove attività:

- entro le ore 12.00 del 27 marzo 2003
 - Sinfod entro le ore 12.00 del 14/4/2003
- per le attività reiterate, per le attività progressive:
- entro le ore 12.00 del 24 aprile 2003
 - Sinfod entro le ore 12.00 del 14/5/2003

40

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 53.26288 del 10.2.2003

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 18 del T.U. 1.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 53.26288 del 10.2.2003:

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

- di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Azienda Agricola Elia e C. s.s. la concessione di derivazione d'acqua dal Fiume Po, Rio Cantogno, Bealera del Molino in Comune di Villafranca Piemonte in misura di mod max 0.50 e medi 0.005 per irrigare Ha 3.93.96 di terreni da aprile a settembre senza restituzione;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3. di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare;

4. che il concessionario corrisponda alla Regione Piemonte di anno in anno e anticipatamente l'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 10.12.2002:

(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari

In merito a quanto stabilito nei Criteri Tecnici allegati alla D.G.R. n. 74/45166 del 26.4.1995, il concessionario deve:

- a) lasciare defluire liberamente a valle del punto di presa, oltre a quelle eventualmente spettanti alle utenze in atto nel tratto sotteso dalla derivazione in questione, le portate istantanee minime (D.M.V.) di:
 - Fiume Po: 1828 l/sec.
 - Rio Cantogno: 89 l/sec.
 - Bealera del Molino: 50 l/sec.

L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qual volta la portata istantanea disponibile risulta uguale o inferiore al valore minimo suindicato. E' facoltà delle autorità competenti eseguire idonei controlli e nel caso di accertata infrazione della

presente clausola, applicare provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare;

b) dotare la pompa utilizzata per l'attingimento di idoneo strumento di misura delle portate appositamente tarato;

(omissis)

41

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 58 - 40786 del 12.2.2003

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 18 del T.U. 1.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 58-40786 del 12.2.2003:

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

- di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Soc. Valdis S.r.l. -

il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dal Rio Moletta e dalla sorgente denominata "Balma Sorda" in Comune di Bussoleno in misura di mod. medi 1.20 per produrre sul salto di metri 111.70 la potenza nominale media di kw 131.41 (centrale gerbido - primo salto) con restituzione in un partitore che divide le acque tra varie utenze, e dal suddetto partitore mod. medi 1.00 per produrre sul saldo di mt 123 la potenza nominale media di kw 120.59 (centrale colombera - secondo salto) con restituzione in un secondo partitore che suddivide le acque tra varie utenze e quindi nel T. Moletta in Comune di Bussoleno;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto sottoscritto in data 15.1.2003 e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3. di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data di scadenza dell'originario provvedimento di concessione e cioè fino al 22.6.2024, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare ed al pagamento del canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi, con i tempi e i modi previsti dalla normativa vigente;

4. che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del suddetto T.U. 11.12.1933 n. 1775 e del D.Lgs. 11/5/1999 n. 152 e successive disposizioni e norme regolamentari nonchè all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 15.1.2003:

(omissis)

Art. 8 - Condizioni particolari

In merito a quanto stabilito nei Criteri Tecnici allegati alla D.G.R. n. 74-45166 del 26.4.1995, la Società concessionaria deve:

a) includere all'opera di presa una scala di risalita per l'ittiofauna adatta alle esigenze biologiche delle specie ittiche presenti, da realizzare in conformità agli elaborati citati all'art. 3, in particolare alla relazione tecnica - Allegato 1 e tavola 2A date 13/3/2002 a firma dell'ing. G. Dellacasa;

b) lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa e attraverso la sopracitata scala di risalita, oltre a quelle eventualmente spettanti alle utenze in atto nel tratto sotteso dalla derivazione in questione, la portata istantanea minima (D.M.V.) di 50 l/sec. e con un valore medio annuo di 73 l/sec. determinato dalle caratteristiche tecniche della scala di risalita in progetto.

L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore ai valori minimi suindicati.

E' facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare;

c) predisporre in corrispondenza della soglia della scala di risalita per l'ittiofauna un'asta idrometrica tarata sulla quale siano ben evidenziati i valori di DMV da rilasciare citati al punto b) del presente articolo;

d) attuare le manovre di invaso e svasso del canale di carico della centrale con una gradualità tale da evitare turbamenti del regime idraulico del corso d'acqua.

e) garantire che i ripartitori a valle delle due centrali siano mantenuti in efficienza e in adeguate condizioni di manutenzione. Dovrà essere costantemente garantita la spettanza delle seguenti utenze irrigue, così come risulta dai rispettivi provvedimenti autorizzativi:

- Utenti Bealera Argiassera e Richettera (primo ripartitore quota mt 648 slm a valle della centrale Gerbido)

- Utenti Bealea Gerbido (primo ripartitore a valle della centrale Gerbido)

- Utenti Canale Grange e Utenti Canale Calusetto (secondo ripartitore quota mt 523 a valle della centrale Colombera)

(omissis)

42

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 65.40945 del 12.2.2003

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 18 del T.U. 1.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 65.40945 del 12.2.2003:

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

- di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, al "Consorzio Gora Ravadera" - la concessione di derivazione d'acqua dal T. Pellice tramite il Canale del Molino di Santa Margherita a mezzo della "Gora Ravadera" nel territorio del Comune di Torre Pellice, in misura di mod. max e medi 0.20 - l/sec. 20, ad uso igienico e assimilati (innaffiamento orti e giardini e frutteti, antincendio) e piscicolo (irrigazione di attrezzature sportive);

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3. di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 9.7.2001 subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare;

4. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari fino al 31.12.2000, e per gli esercizi futuri subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari fino al 31.12.2000, e per gli esercizi futuri subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che la concessione rimanga comunque subordinata, sia dal punto di vista della entità del prelievo che dal punto di vista della sua durata, ai termini stabiliti nel provvedimento di concessione della derivazione dal T. Pellice a mezzo del Canale del Molino di Santa Margherita;

6) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e del D.Lgs. 11/5/1999 n. 152 e successive disposizioni e norme regolamentari nonchè all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 15.1.2003:

(omissis)

Art. 7 - Garanzie da osservarsi

A carico del concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque derivate in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno di dette opere venga accertato in seguito. Il concessionario terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione. A carico del concessionario sarà l'apposizione ed il mantenimento dei capisaldi alla presa e alla restituzione ai quali potere riferire in ogni tempo il livello dell'acqua.

(omissis)

43

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 66-40982 del 12.2.2003

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 18 del T.U. 1.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 66-40982 del 12.2.2003:

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Comunione di Utenti rappresentata da Renaldo Giuseppe la concessione di derivazione d'acqua dal Rio Cantogno in Comune di Villafranca Piemonte in misura di mod. massimi 0.30 (l/sec. 30) e medi 0.12 (l/sec. 12) per irrigare ha 55.95.04 di terreni senza restituzione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del suddetto T.U. 11.12.1933 n. 1775 del D.Lgs. 11/5/1999 n. 152 e successive disposizioni e norme regolamentari nonchè all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 15.1.2003:

(omissis)

Art. 6 - Garanzie da osservarsi

A carico del concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque derivate in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno di dette opere venga accertato in seguito.

Il concessionario terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione.

Art. 7 - Condizioni particolari

In merito a quanto stabilito nei Criteri Tecnici allegati alla D.G.R. n. 74-45166 del 26.4.1995, la Società concessionaria deve:

a) lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa le portate istantanee minime (D.M.V.) di seguito elencate:

fino al 31.12.2004 30 l/s;

dal 1.1.2005 50 l/s.

L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore ai valori minimi suindicati.

E' facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente

clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare;

b) dotare la pompa utilizzata per l'attingimento di idoneo strumento di misura delle portate appositamente tarato;

c) rispettare le condizioni di divieto di formazione di accessi permanenti all'alveo, di divieto di taglio della vegetazione e sradicamento di ceppaie sulla sponda, di deposito di materiali nell'alveo o in prossimità dello stesso modificando l'altimetria dei luoghi e le sponde nonchè la costruzione di opere fisse di ogni genere.

(omissis)

44

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 67-40991 del 12.2.2003

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 18 del T.U. 1.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 67-40991 del 12.2.2003:

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

- di assentire in via di sanatoria, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Comunione di Utenti "Bealea del Poeta" la concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Noce a mezzo della Bealera del Poeta con presa in Comune di Cantalupa in misura di moduli massimi e medi 0.035 (3.5 l/s) per irrigare Ha 3.51.14 di terreni dal 1 aprile al 30 settembre senza restituzione delle colature;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3. di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 28/10/1987 subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari fino al 31.12.2000 e successivamente alla Regione Piemonte, e per gli esercizi futuri subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5. che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e del D.Lgs. 11/5/1999 n. 152 e successive disposizioni e norme regolamentari nonchè all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 4/12/2002:

(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari

In merito a quanto stabilito nei Criteri Tecnici allegati alla D.G.R. n. 74-45166 del 26.4.1995, il concessionario deve lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa, oltre a quelle eventualmente spettanti alle utenze in atto nel tratto sotteso dalla derivazione in questione, la portata istantanea minima (D.M.V.) di 50 l/s. L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore minimo suindicato. E' facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare.

(omissis)

45

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 68-40997 del 12.2.2003

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 18 del T.U. 1.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 68-40997 del 12.2.2003:

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

- di assentire in via di sanatoria, fatti salvi i diritti dei terzi, al sigg. Incaudo Francesco, e Cocco Caterina, domiciliati presso Coccolo Diego, la concessione di derivazione d'acqua ad uso irriguo dal T. Noce a mezzo della Bealera Ressa con presa in Comune di Cantalupa in misura di moduli massimi e medi 0.00015 (0.15 l/s) per irrigare Ha 0.14.62 di terreni dal 1 aprile al 30 settembre con restituzione delle colature;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3. di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 20.10.1987 subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari fino al 31.12.2000 e successivamente alla Regione Piemonte, e per gli esercizi futuri subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5. che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e del D.Lgs. 11/5/1999 n. 152 e successive disposizioni e norme regolamentari nonchè all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 4/12/2002:

(omissis)

Art. 8 - Condizioni particolari

In merito a quanto stabilito nei Criteri Tecnici allegati alla D.G.R. n. 74-45166 del 26.4.1995, il concessionario deve lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa, oltre a quelle eventualmente spettanti alle utenze in atto nel tratto sotteso dalla derivazione in questione, la portata istantanea minima (D.M.V.) di 50 l/s. L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore minimo suindicato. E' facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare.

(omissis)

46

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 69-41072 del 12.2.2003

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 18 del T.U. 1.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 69-41072 del 12.2.2003:

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

- di assentire in via di sanatoria, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Comunione di Utenti Bealea Bianciotti presso Coccolo Diego, la concessione di derivazione d'acqua ad uso irriguo dal T. Noce a mezzo della Bealera Bianciotti con presa in Comune di Cantalupa in misura di moduli massimi e medi 0.03 (3 l/s) per irrigare Ha 3.00.70 di terreni dal 1 aprile al 30 settembre senza restituzione delle colature;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3. di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 28/10/1987 subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari fino al 31.12.2000 e successivamente alla Regione Piemonte, e per gli esercizi futuri subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5. che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e del D.Lgs. 11/5/1999 n. 152 e successive disposizioni e norme regolamentari non-

chè all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 4/12/2002:

(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari

In merito a quanto stabilito nei Criteri Tecnici allegati alla D.G.R. n. 74-45166 del 26.4.1995, il concessionario deve lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa, oltre a quelle eventualmente spettanti alle utenze in atto nel tratto sotteso dalla derivazione in questione, la portata istantanea minima (D.M.V.) di 50 l/s. L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore minimo suindicato. E' facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare;

(omissis)

47

Provincia di Vercelli

Determinazione del Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale n. 24615 del 17.7.2002

Il Dirigente Responsabile

(omissis)

determina

1) Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 20/5/2002, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della Determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli.

2) Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia, con sede in Via Duomo n. 2 in Comune di Vercelli, la concessione in sanatoria di derivare dal Colatore Sesietta in Comune di Caresanablot mediante captazioni denominate Ponte Rotto (n. 3 prese), Scagno (n. 1 presa), Argino Belletti (n. 2 prese) e Arfino (n. 1 presa), mod. massimi 3 e medi 2,5 d'acqua da utilizzare per irrigare ha 120 di terreni ubicati in Comune di Caresanablot e Vercelli.

3) Di accordare la concessione di che trattasi per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 1/1/1993, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del canone annuo stabilito dalla normativa vigente e precisamente di 50,13 euro come indicato dall'art. 13 del disciplinare di concessione, salvo i successivi aggiornamenti previsti dall'art. 3 del D.M. 25/2/1997, n. 90.

4) Di stabilire che il canone annuo relativo alla suindicata concessione dovrà essere versato anticipatamente sul c/c postale n. 22208128, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - Torino, oppure sul c/c bancario n. 10/395258, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - Isti-

tuto San Paolo IMI di Torino, via Garibaldi 2 - 10122 Torino, codice ABI 01025, codice CAB 01100 con la causale "Canoni arretrati per l'uso delle acque pubbliche" e l'indicazione del numero della pratica.

Art. 9 - Garanzie da osservarsi

Saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque, in dipendenza della concessione di derivazione ed in qualunque momento se ne manifestasse la necessità.

Il Dirigente di Settore
Giorgetta J. Liardo

48

Provincia di Vercelli

Determinazione del Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale n. 24616 del 17.7.2002

Il Dirigente Responsabile

(omissis)

determina

1) Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 20/5/2002, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della Determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli.

2) Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia, con sede in Via Duomo n. 2 in Comune di Vercelli, la concessione di derivazione dalla Roggia Darolassa mediante presa denominata Cavo Curzio in Comune di Ronsecco, mod. massimi 3 e medi 2 d'acqua da utilizzare per irrigare ha 295 di terreni ubicati in Comune di Tricerro (VC), Ronsecco (VC) e Desana (VC).

3) Di accordare la concessione di che trattasi per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 1/1/1993, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del canone annuo stabilito dalla normativa vigente e precisamente di 40,10 euro come indicato dall'art. 13 del disciplinare di concessione, salvo i successivi aggiornamenti previsti dall'art. 3 del D.M. 25/2/1997, n. 90.

4) Di stabilire che il canone annuo relativo alla suindicata concessione dovrà essere versato anticipatamente sul c/c postale n. 22208128, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - Torino, oppure sul c/c bancario n. 10/395258, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - Istituto San Paolo IMI di Torino, via Garibaldi 2 - 10122 Torino, codice ABI 01025, codice CAB 01100 con la causale "Canoni arretrati per l'uso delle acque pubbliche" e l'indicazione del numero della pratica.

Art. 9 - Garanzie da osservarsi

Saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque, in dipendenza della concessione di de-

rivazione ed in qualunque momento se ne manifestasse la necessità.

Il Dirigente di Settore
Giorgetta J. Liardo

49

Provincia di Vercelli

Determinazione del Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale n. 24619 del 17.7.2002

Il Dirigente Responsabile

(omissis)

determina

1) Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 20/5/2002, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della Determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli.

2) Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia, con sede in Via Duomo n. 2 in Comune di Vercelli, la concessione di derivazione dalla Roggia Gabriella in Comune di Trino mediante presa denominata Ambrosona, mod. massimi 0,7 e medi 0,5 d'acqua da utilizzare per irrigare ha 436 di terreni ubicati in Comune di Trino (VC).

3) Di accordare la concessione di che trattasi per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 1/1/1993, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del canone annuo stabilito dalla normativa vigente e precisamente di 10,03 euro come indicato dall'art. 13 del disciplinare di concessione, salvo i successivi aggiornamenti previsti dall'art. 3 del D.M. 25/2/1997, n. 90.

4) Di stabilire che il canone annuo relativo alla suindicata concessione dovrà essere versato anticipatamente sul c/c postale n. 22208128, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - Torino, oppure sul c/c bancario n. 10/395258, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - Istituto San Paolo IMI di Torino, via Garibaldi 2 - 10122 Torino, codice ABI 01025, codice CAB 01100 con la causale "Canoni arretrati per l'uso delle acque pubbliche" e l'indicazione del numero della pratica.

Art. 9 - Garanzie da osservarsi

Saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque, in dipendenza della concessione di derivazione ed in qualunque momento se ne manifestasse la necessità.

Il Dirigente di Settore
Giorgetta J. Liardo

50

Provincia di Vercelli

Vendita dell'immobile denominato "Capannone ex Deposito Autobus" sito in Vercelli - zona Tangenziale Sud

Asta pubblica ai sensi degli artt. 69, 73 lett. A) e 74 R.D. n. 827/1924, il giorno 9.4.2003 alle ore 10,30 per la vendita dell'immobile denominato "Capannone ex Deposito Autobus" sito in Vercelli - zona Tangenziale Sud per un importo a base d'asta di Euro 766.000,00. Copia del bando è disponibile presso la Provincia di Vercelli - Settore Finanze - Ufficio Patrimonio - via S. Cristoforo n. 7 - piano 2°. Sito www.provincia.vercelli.it. Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12 del giorno 8.4.2003.

Il Direttore Settore Finanze
Gianna Maffei

51

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Comune di Alessandria - Direzione Territorio e Ambiente - Servizio Pianificazione e Programmazione Territoriale

Avviso avvio del procedimento Legge 241/90 e s.m.i. - Art. 5.7 Delib. Giunta Reg. 24/11/97 n. 27-23223

Si comunica che in data 10.2.2003 si è tenuta la conferenza di servizi di cui all'art. 34 co. III del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 tra la Regione Piemonte, la Provincia di Alessandria, il Comune di Alessandria e la camera di commercio di Alessandria nel corso della quale è stata accertata la comune volontà dei predetti enti di addivenire alla conclusione dell'accordo di programma per la realizzazione del progetto di ristrutturazione del complesso edilizio denominato "Palazzo Asperia" sito in Alessandria, via San Lorenzo 21.

Responsabile del procedimento è l'arch. Pierfranco Robotti dirigente del servizio pianificazione e programmazione del Comune di Alessandria presso il quale è depositata tutta la documentazione riguardante l'accordo di programma che può essere consultata da chiunque vi abbia interesse ai sensi del capo III della legge 241/90 s.m.i.

Nei quindici giorni successivi alla pubblicazione possono essere presentate osservazioni intestate al Sindaco ed indirizzate a: Comune di Alessandria - Servizio Pianificazione e Programmazione Piazza della Libertà 1 - Alessandria.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente del Servizio Pianificazione e Programmazione
Pierfranco Robotti

Provincia di Alessandria - Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Progetto per: "Ampliamento di una cava di argilla in località Nuova Fornace del Comune di Valenza - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Valutazione della procedura di VIA ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40"

In data 18 febbraio 2003 il sig. Fabrizio Stangalini, in qualità di Legale Rappresentante della Saint-Gobain Terreal Italia S.r.l. con sede legale in Valenza (AL) Strada Alla Nuova Fornace - ha depositato presso l'Ufficio di Deposito della Provincia di Alessandria - via Galimberti 2 - ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera a) della L.R. n. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto per: "Ampliamento di una cava di argilla in località Nuova Fornace del Comune di Valenza (AL)" allegati alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale, presentata alla Provincia di Alessandria - Prot. di ricevimento n. 19063 del 18/2/2003 - ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 40/1998.

Contestualmente il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Giornale - inserto: Il Giornale del Piemonte" pubblicato in data 18/2/2003.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di Deposito dalle ore 9,00 alle ore 12,00 di tutti i giorni della settimana, sabato e domenica esclusi, per quarantacinque giorni a partire dal 18/2/2003, data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici potranno essere presentati all'Ufficio di Deposito nel termine di quarantacinque giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati, fatto salvo quanto previsto all'art. 12 comma 6 e all'art. 14, comma 5 della L.R. 40/1998.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. il responsabile del procedimento designato è la dott.ssa Maria Cristina Reggiani, tel. 0131-304560, responsabile del Servizio Organizzazione Conferenze Servizi della Direzione Ambiente e Territorio via Galimberti, 2 Alessandria.

Responsabile dell'Organo Tecnico V.I.A. è l'Ing. Claudio Coffano, tel. 0131-304565, Dirigente del Settore Difesa del Suolo - V.I.A. - Servizi Tecnici S.I.T. della Provincia di Alessandria.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente Settore
Difesa Suolo - V.I.A. - Servizi Tecnici - S.I.T.
Claudio Coffano

Provincia di Torino - Servizio di Valutazione Impatto Ambientale

Ampliamento dell'impianto chimico-fisico-biologico esistente in Strada Del Francese, 141/20 - Torino ed integrazione con una sezione di trattamento termico con recupero di energia, ai sensi ex artt. 27 e 28 D.Lgs. 22/97. Proponente: General Fusti S.r.l., Torino - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente alla Fase di Valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 12 comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 e s.m.i.

In data 28/2/2003 Il Proponente: General Fusti S.r.l., con sede legale in Torino, Strada del Francese, 141/20, ha depositato presso l'Ufficio di deposito - Sportello Ambiente - della Provincia di Torino via Valeggio n. 5, 10128 Torino, ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 40/1998, copia degli elaborati relativi alla Ampliamento dell'impianto chimico-fisico-biologico esistente in Strada Del Francese, 141/20 - Torino ed integrazione con una sezione di trattamento termico con recupero di energia, ai sensi ex artt. 27 e 28 D.Lgs. 22/97, allegati alla domanda di avvio della Fase di Valutazione della procedura V.I.A. rientrante nella categoria progettuale n. 5 dell'Allegato A2.

La documentazione è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso lo Sportello Ambiente (Lun./Ven. 9-12 Merc. 15-19), per 45 giorni a partire dalla data di deposito degli elaborati.

Il giudizio di compatibilità ambientale viene pronunciato entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito.

Eventuali osservazioni informazioni e contributi tecnico-scientifici dovranno essere depositati all'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente - nel termine di 45 giorni dalla data di deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. il responsabile del procedimento è l'Ing. Valerio Vittone tel. 011/861.3825 fax. 011/861.49.30.

La Dirigente del servizio V.I.A.
Paola Molina

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi ex Legge 241/90 - Procedimento: C.M. Valli Monregalesi - Richiesta autorizzazione per lavori di pulizia alveo Rio Maudagna in Loc. Artesina del Comune di Frabosa Sottana

Data di avvio: 24/2/2003

N. di protocollo dell'istanza: 8215

Termine massimo per la conclusione del procedimento: gg. 90

Dirigente responsabile del procedimento: Dott. Ing. Carlo Girauda

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Geom. A. Perna

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy, 7 bis - Cuneo
 Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 gg. dalla pubblicazione sul BUR.

Il Responsabile del Settore
 Carlo Giraudò

Regione Piemonte - Direzione Promozione attività culturali - Settore Istruzione

Comunicazione di avvio del procedimento (legge 241/1990 - L.R. 27/1994, artt. 12 e 13) Richiesta contributi per servizi di assistenza scolastica a norma della L.R. 49/1985, da parte dei Comuni, loro Consorzi e Comunità Montane

Procedimento: Richiesta contributi per servizi di assistenza scolastica a norma della L.R. 49/1985, da parte dei Comuni, loro Consorzi e Comunità Montane sottoelencati.

Con la presente si comunica che al Settore Istruzione dell'Assessorato alla Cultura ed istruzione è pervenuta la richiesta di contributo ai sensi della L.R. 49/1985.

Data di avvio del procedimento: 1/2/2003.

Termine massimo per la conclusione del procedimento: entro il termine massimo del 30 novembre 2003.

Il Responsabile del provvedimento finale è il Dirigente regionale:

Dott.ssa Maria Luigia Gioria.

Funzionari ai quali rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica:

Sigg. Amerio Enza (01143207103), Formento Aurora (01143207116), Gai Marilena (01143207102), Pezzana Paola (01143207109), Testa Maria Eugenia (01143207110).

Ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Istruzione, Via Santa Teresa 23 - 2° piano - Torino.

Il Dirigente del Settore Istruzione
 Maria Luigia Gioria

Allegato

ENTE	PROV.
ACCEGLIO	CN
ACQUI TERME	AL
AGLIANO	AT
AGLIE'	TO
AGRATE CONTURBIA	NO
AILOCHE	BI
AIRASCA	TO
AISONE	CN
ALA DI STURA	TO
ALBA	CN
ALBANO VERCELLESE	VC
ALBARETTO DELLA TORRE	CN
ALBERA LIGURE	AL
ALBIANO D'IVREA	TO
ALBUGNANO	AT
ALFIANO NATTA	AL
ALICE BEL COLLE	AL

ALICE CASTELLO	VC
ALICE SUPERIORE	TO
ALLUVIONI CAMBIO'	AL
ALMESE	TO
ALPIGNANO	TO
ALTAVILLA MONFERRATO	AL
ALZANO SCRIVIA	AL
AMENO	NO
ANDEZENO	TO
ANDORNO MICCA	BI
ANGROGNA	TO
ANTIGNANO	AT
ANTRONA SCHIERANCO	VB
ANZOLA D'OSSOLA	VB
ARAMENGO	AT
ARBORIO	VC
ARGENTERA	CN
ARIGNANO	TO
ARIZZANO	VB
ARMENO	NO
AROLA	VB
ARONA	NO
ARQUATA SCRIVIA	AL
ASIGLIANO VERCELLESE	VC
ASTI	AT
AURANO	VB
AVIGLIANA	TO
AZEGLIO	TO
AZZANO D'ASTI	AT
BACENO	VB
BAGNASCO	CN
BAGNOLO PIEMONTE	CN
BAIRO	TO
BALANGERO	TO
BALDICHIERI D'ASTI	AT
BALDISSERO CANAVESE	TO
BALDISSERO D'ALBA	CN
BALDISSERO TORINESE	TO
BALMUCCIA	VC
BALZOLA	AL
BANCHETTE	TO
BANNIO ANZINO	VB
BARBANIA	TO
BARBARESCO	CN
BARDONECCHIA	TO
BARENGO	NO
BARGE	CN
BAROLO	CN
BARONE CANAVESE	TO
BASALUZZO	AL
BASSIGNANA	AL
BASTIA MONDOVI'	CN
BAVENO	VB
BEE'	VB
BEINASCO	TO
BEINETTE	CN
BELFORTE MONFERRATO	AL
BELGIRATE	VB
BELLINO	CN

BELVEDERE LANGHE	CN	BURIASCO	TO
BENE VAGIENNA	CN	BUROLO	TO
BENEVELLO	CN	BURONZO	VC
BENNA	BI	BUSANO	TO
BERGAMASCO	AL	BUSCA	CN
BERNEZZO	CN	BUSSOLENO	TO
BERZANO DI SAN PIETRO	AT	BUTTIGLIERA ALTA	TO
BEURA CARDEZZA	VB	C.M. ALTA VAL TANARO	CN
BIANDRATE	NO	C.M. ALTA VALLE ELVO	BI
BIANZE'	VC	C.M. DORA BALTEA CANAVESANA	TO
BIBIANA	TO	C.M. MONTEROSA	VB
BIELLA	BI	C.M. VAL STRONA E BASSO TOCE	VB
BISTAGNO	AL	C.M. VALLE CANNOBINA	VB
BOBBIO PELLICE	TO	C.M. VALLE CHISONE E GERMANASCA	TO
BOCA	NO	C.M. VALLE DEL CERVO LA BURSCH	BI
BOCCIOLETO	VC	C.M. VALLE GRANA	CN
BOGNANCO	VB	C.M. VALLE SACRA	TO
BOGOGNO	NO	C.M. VALLE STURA	CN
BOLLENGO	TO	C.M. VALLE VIGEZZO	VB
BOLZANO NOVARESE	NO	C.M. VALLI MONGIA E CEVETTA	CN
BONVICINO	CN	C.M. VALLI MONREGALESI	CN
BORGARO TORINESE	TO	C.M. VALSESIA	VC
BORGHETTO DI BORBERA	AL	CABELLA LIGURE	AL
BORGO D'ALE	VC	CAFASSE	TO
BORGO SAN DALMAZZO	CN	CALAMANDRANA	AT
BORGO SAN MARTINO	AL	CALASCA CASTIGLIONE	VB
BORGO TICINO	NO	CALLABIANA	BI
BORGO VERCELLI	VC	CALLIANO	AT
BORGOFRANCO D'IVREA	TO	CALOSSO	AT
BORGOLAVEZZARO	NO	CALTIGNAGA	NO
BORGOMALE	CN	CALUSO	TO
BORGOMANERO	NO	CAMANDONA	BI
BORGONE SUSÀ	TO	CAMBIANO	TO
BORGOSIESA	VC	CAMBIASCA	VB
BORRIANA	BI	CAMBURZANO	BI
BOSCO MARENGO	AL	CAMERANA	CN
BOSCONERO	TO	CAMERI	NO
BOSIA	CN	CAMINO	AL
BOSIO	AL	CAMPIGLIONE FENILE	TO
BOSSOLASCO	CN	CANALE	CN
BOVES	CN	CANDELO	BI
BRA	CN	CANDIA CANAVESE	TO
BRANDIZZO	TO	CANDIOLO	TO
BRIAGLIA	CN	CANELLI	AT
BRICHERASIO	TO	CANNERO RIVIERA	VB
BRIGA NOVARESE	NO	CANNOBIO	VB
BRIGNANO FRASCATA	AL	CANOSIO	CN
BRIONA	NO	CANTALUPO LIGURE	AL
BRONDELLO	CN	CANTARANA	AT
BROSSASCO	CN	CANTOIRA	TO
BROSSO	TO	CAPREZZO	VB
BROVELLO CARPUGNINO	VB	CAPRIATA D'ORBA	AL
BROZOLO	TO	CAPRIE	TO
BRUINO	TO	CAPRILE	BI
BRUNO	AT	CARAGLIO	CN
BRUSASCO	TO	CARAMAGNA PIEMONTE	CN
BRUSNENGO	BI	CARAVINO	TO
BRUZOLO	TO	CARBONARA SCRIVIA	AL
BUBBIO	AT	CARDE'	CN

CAREMA	TO	CAVAGNOLO	TO
CARESANA	VC	CAVALLERLEONE	CN
CARESANABLOT	VC	CAVALLERMAGGIORE	CN
CARIGNANO	TO	CAVALLIRIO	NO
CARISIO	VC	CAVATORE	AL
CARMAGNOLA	TO	CAVOUR	TO
CARPENETO	AL	CELLA MONTE	AL
CARPIGNANO SESIA	NO	CELLARENGO	AT
CARREGA LIGURE	AL	CELLE DI MACRA	CN
CARROSIO	AL	CELLE ENOMONDO	AT
CARRU'	CN	CELLIO	VC
CARTIGNANO	CN	CENTALLO	CN
CARTOSIO	AL	CEPPO MORELLI	VB
CASAL CERMELLI	AL	CERANO	NO
CASALBELTRAME	NO	CERCENASCO	TO
CASALBORGONE	TO	CERES	TO
CASALE CORTE CERRO	VB	CERESOLE ALBA	CN
CASALE MONFERRATO	AL	CERESOLE REALE	TO
CASALEGGIO NOVARA	NO	CERRETO CASTELLO	BI
CASALGRASSO	CN	CERRETO GRUE	AL
CASALNOCETO	AL	CERRETTO LANGHE	CN
CASALVOLONE	NO	CERRINA	AL
CASCINETTE D'IVREA	TO	CERRIONE	BI
CASELETTE	TO	CERRO TANARO	AT
CASELLE TORINESE	TO	CERVASCA	CN
CASSANO SPINOLA	AL	CERVERE	CN
CASSINASCO	AT	CESANA TORINESE	TO
CASSINE	AL	CESARA	VB
CASSINELLE	AL	CESSOLE	AT
CASTAGNETO PO	TO	CEVA	CN
CASTAGNITO	CN	CHIALAMBERTO	TO
CASTAGNOLE DELLE LANZE	AT	CHIANOCCO	TO
CASTAGNOLE MONFERRATO	AT	CHIAVERANO	TO
CASTAGNOLE PIEMONTE	TO	CHIERI	TO
CASTEL BOGLIONE	AT	CHIOMONTE	TO
CASTELDELFINO	CN	CHIUSA DI PESIO	CN
CASTELL'ALFERO	AT	CHIUSA DI SAN MICHELE	TO
CASTELLAMONTE	TO	CHIVASSO	TO
CASTELLAZZO BORMIDA	AL	CICONIO	TO
CASTELLETTO CERVO	BI	CIGLIANO	VC
CASTELLETTO D'ORBA	AL	CINTANO	TO
CASTELLETTO MERLI	AL	CINZANO	TO
CASTELLETTO MONFERRATO	AL	CIRIE'	TO
CASTELLETTO SOPRA TICINO	NO	CISTERNA D'ASTI	AT
CASTELLETTO STURA	CN	CIVIASCO	VC
CASTELLETTO UZZONE	CN	CLAVESANA	CN
CASTELLINALDO	CN	CLAVIERE	TO
CASTELLINO TANARO	CN	COASSOLO TORINESE	TO
CASTELLO DI ANNONE	AT	COAZZE	TO
CASTELNUOVO CALCEA	AT	COCCONATO	AT
CASTELNUOVO DON BOSCO	AT	COGGIOLA	BI
CASTELNUOVO NIGRA	TO	COLLEGNO	TO
CASTELNUOVO SCRIVIA	AL	COLLERETTO GIACOSA	TO
CASTIGLIONE FALLETTO	CN	COMIGNAGO	NO
CASTIGLIONE TINELLA	CN	COMUNITA' COLLINARE U.V.A. UNIONE	
CASTIGLIONE TORINESE	TO	VERSA ASTIGIANO	AT
CASTINO	CN	COMUNITA' COLLINARE VAL RILATE	AT
CAVAGLIA'	BI	COMUNITA' COLLINARE COLLINE ALFIERI	AT
CAVAGLIO D'AGOGNA	NO	CON. BOCA	NO

CON. LESA	NO	FENESTRELLE	TO
CON. SOZZAGO	NO	FERRERE	AT
CON. VESPOLATE	NO	FIANO	TO
CONS. INTERCOMUNALE MAPPANO	TO	FIORANO CANAVESE	TO
CONZANO	AL	FOBELLO	VC
CORIO	TO	FOGLIZZO	TO
CORNELIANO D'ALBA	CN	FONTANETO D'AGOGNA	NO
CORTEMILIA	CN	FONTANETTO PO	VC
CORTIGLIONE	AT	FORMAZZA	VB
COSSANO BELBO	CN	FORMIGLIANA	VC
COSSANO CANAVESE	TO	FORNO CANAVESE	TO
COSSATO	BI	FOSSANO	CN
COSSOGNO	VB	FRABOSA SOPRANA	CN
COSTA VESCOVATO	AL	FRABOSA SOTTANA	CN
COSTANZANA	VC	FRACONALTO	AL
COSTIGLIOLE D'ASTI	AT	FRANCAVILLA BISIO	AL
COSTIGLIOLE SALUZZO	CN	FRASSINELLO MONFERRATO	AL
CRAVAGLIANA	VC	FRASSINETO PO	AL
CRAVANZANA	CN	FRASSINETTO	TO
CRAVEGGIA	VB	FRASSINO	CN
CREMOLINO	AL	FRONT	TO
CRESCENTINO	VC	FROSSASCO	TO
CRESSA	NO	FRUGAROLO	AL
CREVACUORE	BI	FUBINE	AL
CREVOLADOSSOLA	VB	GABIANO	AL
CRODO	VB	GAGLIANICO	BI
CROVA	VC	GAIOLA	CN
CUCEGLIO	TO	GALLIATE	NO
CUMIANA	TO	GAMALERO	AL
CUNEO	CN	GARBAGNA	AL
CUORGNE'	TO	GARBAGNA NOVARESE	NO
CUREGGIO	NO	GARESSIO	CN
CURINO	BI	GARGALLO	NO
DEMONTE	CN	GARZIGLIANA	TO
DERNICE	AL	GASSINO TORINESE	TO
DESANA	VC	GATTICO	NO
DIANO D'ALBA	CN	GATTINARA	VC
DIVIGNANO	NO	GAVAZZANA	AL
DOGLIANI	CN	GAVI	AL
DOMODOSSOLA	VB	GENOLA	CN
DONATO	BI	GERMAGNANO	TO
DORMELLETO	NO	GHIFFA	VB
DORZANO	BI	GHISLARENCO	VC
DRONERO	CN	GIAGLIONE	TO
DRUENTO	TO	GIAROLE	AL
DRUOGNO	VB	GIAVENO	TO
DUSINO SAN MICHELE	AT	GIGNESE	VB
ELVA	CN	GIVOLETTO	TO
ENTRACQUE	CN	GORZEGNO	CN
ENVIE	CN	GOTTASECCA	CN
EXILLES	TO	GOVONE	CN
FABBRICA CURONE	AL	GOZZANO	NO
FARA NOVARESE	NO	GRAGLIA	BI
FARIGLIANO	CN	GRANA	AT
FAULE	CN	GRAVELLONA TOCE	VB
FAVRIA	TO	GRAVERE	TO
FEISOGLIO	CN	GRAZZANO BADOGLIO	AT
FELETTO	TO	GREGGIO	VC
FELIZZANO	AL	GREMIASCO	AL

GRIGNASCO	NO	MALESCO	VB
GRINZANE CAVOUR	CN	MALVICINO	AL
GROGNARDO	AL	MANGO	CN
GRONDONA	AL	MANTA	CN
GROSSO	TO	MARANO TICINO	NO
GRUGLIASCO	TO	MARENE	CN
GUARDABOSONE	VC	MARENTINO	TO
GUARENE	CN	MARGARITA	CN
IGLIANO	CN	MARMORA	CN
INCISA SCAPACCINO	AT	MARTINIANA PO	CN
INGRIA	TO	MASERA	VB
INTRAGNA	VB	MASIO	AL
INVERSO PINASCA	TO	MASSAZZA	BI
INVORIO	NO	MASSERANO	BI
ISASCA	CN	MASSINO VISCONTI	NO
ISOLA D'ASTI	AT	MATHI	TO
ISOLA SANT'ANTONIO	AL	MATTIE	TO
ISOLABELLA	TO	MAZZE'	TO
IVREA	TO	MEANA DI SUSÀ	TO
LA CASSA	TO	MEINA	NO
LA LOGGIA	TO	MELAZZO	AL
LA MORRA	CN	MELLE	CN
LAGNASCO	CN	MERCENASCO	TO
LAMPORO	VC	MERGOZZO	VB
LANDIONA	NO	MEZZANA MORTIGLIENGO	BI
LANZO TORINESE	TO	MEZZENILE	TO
LAURIANO	TO	MEZZOMERICO	NO
LEINI'	TO	MIAGLIANO	BI
LEMIE	TO	MIASINO	NO
LENTA	VC	MIAZZINA	VB
LEQUIO BERRIA	CN	MIRABELLO MONFERRATO	AL
LEQUIO TANARO	CN	MOIOLA	CN
LESA	NO	MOLARE	AL
LESEGNO	CN	MOLINO DEI TORTI	AL
LESSOLO	TO	MOMBALDONE	AL
LESSONA	BI	MOMBARCARO	CN
LEVICE	CN	MOMBARUZZO	AT
LEVONE	TO	MOMBASIGLIO	CN
LIMONE PIEMONTE	CN	MOMBELLO MONFERRATO	AL
LISIO	CN	MOMBERCELLI	AT
LIVORNO FERRARIS	VC	MOMO	NO
LOAZZOLO	AT	MOMPANTERO	TO
LOCANA	TO	MOMPERONE	AL
LOMBARDORE	TO	MONALE	AT
LOMBRIASCO	TO	MONASTERO BORMIDA	AT
LORANZE'	TO	MONASTERO DI LANZO	TO
LOZZOLO	VC	MONASTERO DI VASCO	CN
LU	AL	MONASTEROLO DI SAVIGLIANO	CN
LUGNACCO	TO	MONCALIERI	TO
LUSERNA SAN GIOVANNI	TO	MONCALVO	AT
LUSERNETTA	TO	MONCENISIO	TO
LUSIGLIE'	TO	MONCHIERO	CN
MACELLO	TO	MONCRIVELLO	VC
MACRA	CN	MONCUCCO TORINESE	AT
MACUGNAGA	VB	MONDOVI'	CN
MADONNA DEL SASSO	VB	MONESIGLIO	CN
MAGGIORA	NO	MONFORTE D'ALBA	CN
MAGLIANO ALFIERI	CN	MONGARDINO	AT
MAGLIANO ALPI	CN	MONGIARDINO LIGURE	AL

MONGRANDO	BI	NOVELLO	CN
MONLEALE	AL	NOVI LIGURE	AL
MONTA'	CN	NUCETTO	CN
MONTABONE	AT	OCCHIEPPO INFERIORE	BI
MONTACUTO	AL	OCCHIEPPO SUPERIORE	BI
MONTAFIA	AT	OCCIMIANO	AL
MONTALDO DI MONDOVI'	CN	ODALENGO PICCOLO	AL
MONTALDO ROERO	CN	OGGEBBIO	VB
MONTALDO SCARAMPI	AT	OGLIANICO	TO
MONTALDO TORINESE	TO	OLCENENGO	VC
MONTALENGHE	TO	OLDENICO	VC
MONTALTO DORA	TO	OLEGGIO	NO
MONTANARO	TO	OLMO GENTILE	AT
MONTANERA	CN	OMEGNA	VB
MONTECASTELLO	AL	ORBASSANO	TO
MONTECHIARO D'ACQUI	AL	ORIO CANAVESE	TO
MONTECHIARO D'ASTI	AT	ORMEA	CN
MONTECRESTESE	VB	ORTA SAN GIULIO	NO
MONTEGIOCO	AL	OSASCO	TO
MONTEGROSSO D'ASTI	AT	OSASIO	TO
MONTELUPO ALBESE	CN	OTTIGLIO	AL
MONTEMAGNO	AT	OULX	TO
MONTEMALE DI CUNEO	CN	OVADA	AL
MONTEMARZINO	AL	OVIGLIO	AL
MONTEROSSO GRANA	CN	OZEGNA	TO
MONTESCHENO	VB	OZZANO MONFERRATO	AL
MONTEU DA PO	TO	PAESANA	CN
MONTEU ROERO	CN	PAGNO	CN
MONTICELLO D'ALBA	CN	PALAZZO CANAVESE	TO
MONTIGLIO MONFERRATO	AT	PALAZZOLO VERCELLESE	VC
MORANO SUL PO	AL	PALLANZENO	VB
MORANSENGO	AT	PAMPARATO	CN
MORETTA	CN	PANCALIERI	TO
MORIONDO TORINESE	TO	PARELLA	TO
MORNESE	AL	PARETO	AL
MOROZZO	CN	PARUZZARO	NO
MORSASCO	AL	PASSERANO MARMORITO	AT
MOSSO	BI	PASTURANA	AL
MOTTA DEI CONTI	VC	PAVAROLO	TO
MOTTALCIATA	BI	PAVONE CANAVESE	TO
MURAZZANO	CN	PECETTO DI VALENZA	AL
MURELLO	CN	PECETTO TORINESE	TO
MURISENGO	AL	PELLA	NO
MUZZANO	BI	PERLETTO	CN
NARZOLE	CN	PEROSA ARGENTINA	TO
NEBBIUNO	NO	PEROSA CANAVESE	TO
NEIVE	CN	PERRERO	TO
NETRO	BI	PERTENGO	VC
NEVIGLIE	CN	PERTUSIO	TO
NIBBIOLA	NO	PESSINETTO	TO
NICHELINO	TO	PETTENASCO	NO
NIELLA BELBO	CN	PETTINENGO	BI
NIELLA TANARO	CN	PEVERAGNO	CN
NIZZA MONFERRATO	AT	PEZZANA	VC
NOLE	TO	PEZZOLO VALLE UZZONE	CN
NONE	TO	PIANEZZA	TO
NONIO	VB	PIANFEI	CN
NOVALESA	TO	PIASCO	CN
NOVARA	NO	PIEDIMULERA	VB

PIETRA MARAZZI	AL	QUATTORDIO	AL
PIETRAPORZIO	CN	QUINTO VERCELLESE	VC
PIEVE VERGONTE	VB	QUINCINETTO	TO
PINASCA	TO	RACCONIGI	CN
PINEROLO	TO	RE	VB
PINO TORINESE	TO	REANO	TO
PIOBESI D'ALBA	CN	RECETTO	NO
PIOBESI TORINESE	TO	REFRANCORE	AT
PIOSSASCO	TO	REVELLO	CN
PIOVA MASSAIA	AT	REVIGLIASCO D'ASTI	AT
PIOVERA	AL	RIFREDDO	CN
PIOZZO	CN	RIMASCO	VC
PISANO	NO	RITTANA	CN
PISCINA	TO	RIVA PRESSO CHIERI	TO
POCAPAGLIA	CN	RIVA VALDOBBIÀ	VC
POGNO	NO	RIVALBA	TO
POIRINO	TO	RIVALTA BORMIDA	AL
POLLONE	BI	RIVALTA DI TORINO	TO
POLONGHERA	CN	RIVARA	TO
POMARETTO	TO	RIVAROLO CANAVESE	TO
POMBIA	NO	RIVARONE	AL
PONDERANO	BI	RIVAROSSA	TO
PONT CANAVESE	TO	RIVOLI	TO
PONTECHIANALE	CN	ROASCHIA	CN
PONTECURONE	AL	ROASIO	VC
PONTESTURA	AL	ROATTO	AT
PONTI	AL	ROBASSOMERO	TO
PONZONE	AL	ROBILANTE	CN
PORTACOMARO	AT	ROBURENT	CN
PORTE	TO	ROCCA CANAVESE	TO
PORTULA	BI	ROCCA D'ARAZZO	AT
POSTUA	VC	ROCCA DE' BALDI	CN
POZZOL GROPPO	AL	ROCCA GRIMALDA	AL
POZZOLO FORMIGARO	AL	ROCCABRUNA	CN
PRALI	TO	ROCCAFORTE LIGURE	AL
PRALORMO	TO	ROCCAFORTE MONDOVI'	CN
PRAMOLLO	TO	ROCCASPARVERA	CN
PRAROLO	VC	ROCCAVERANO	AT
PRAROSTINO	TO	ROCCAVIONE	CN
PRASCO	AL	ROCCHETTA LIGURE	AL
PRASCORSANO	TO	ROCCHETTA TANARO	AT
PRATIGLIONE	TO	RODDI	CN
PRATO SESIA	NO	RODDINO	CN
PRAY	BI	RODELLO	CN
PRAZZO	CN	ROLETTO	TO
PREDOSA	AL	ROMAGNANO SESIA	NO
PREMENO	VB	ROMANO CANAVESE	TO
PREMIA	VB	ROMENTINO	NO
PREMOSELLO CHIOVENDA	VB	RONCO BIELLESE	BI
PRIOCCA	CN	RONDISSONE	TO
PRIOLA	CN	RONSECCO	VC
PRUNETTO	CN	ROPOLO	BI
QUAGLIUZZO	TO	RORA'	TO
QUAREGNA	BI	ROSIGNANO MONFERRATO	AL
QUARGNENTO	AL	ROSSA	VC
QUARNA SOPRA	VB	ROSSANA	CN
QUARNA SOTTO	VB	ROSTA	TO
QUARONA	VC	ROURE	TO
QUASSOLO	TO	ROVASENDA	VC

RUBIANA	TO	SANT'ALBANO STURA	CN
RUEGLIO	TO	SANT'AMBROGIO DI TORINO	TO
RUFFIA	CN	SANT'ANTONINO DI SUSÀ	TO
SAGLIANO MICCA	BI	SANTENA	TO
SALA MONFERRATO	AL	SANTHIA'	VC
SALASCO	VC	SANTO STEFANO BELBO	CN
SALASSA	TO	SANTO STEFANO ROERO	CN
SALBERTRAND	TO	SARDIGLIANO	AL
SALE	AL	SAREZZANO	AL
SALE DELLE LANGHE	CN	SAUZE DI CESANA	TO
SALE SAN GIOVANNI	CN	SAUZE D'OULX	TO
SALICETO	CN	SAVIGLIANO	CN
SALUGGIA	VC	SCAGNELLO	CN
SALUSSOLA	BI	SCALENGHE	TO
SALUZZO	CN	SCARMAGNO	TO
SALZA DI PINEROLO	TO	SCARNAFIGI	CN
SAMBUCO	CN	SCIOLZE	TO
SAMONE	TO	SCOPELLO	VC
SAMPEYRE	CN	SEPPIANA	VB
SAN BENEDETTO BELBO	CN	SEROLE	AT
SAN BENIGNO CANAVESE	TO	SERRALUNGA D'ALBA	CN
SAN BERNARDINO VERBANO	VB	SERRALUNGA DI CREA	AL
SAN CARLO CANAVESE	TO	SERRAVALLE SCRIVIA	AL
SAN COLOMBANO BELMONTE	TO	SERRAVALLE SESIA	VC
SAN CRISTOFORO	AL	SESTRIERE	TO
SAN DAMIANO D'ASTI	AT	SETTIME	AT
SAN DAMIANO MACRA	CN	SETTIMO ROTTARO	TO
SAN DIDERO	TO	SETTIMO TORINESE	TO
SAN FRANCESCO AL CAMPO	TO	SETTIMO VITTORE	TO
SAN GERMANO CHISONE	TO	SEZZADIO	AL
SAN GERMANO VERCELLESE	VC	SILLAVENGO	NO
SAN GIACOMO VERCELLESE	VC	SILVANO D'ORBA	AL
SAN GILLIO	TO	SINIO	CN
SAN GIORGIO CANAVESE	TO	SIZZANO	NO
SAN GIORGIO MONFERRATO	AL	SOLERO	AL
SAN GIORIO DI SUSÀ	TO	SOMANO	CN
SAN GIUSTO CANAVESE	TO	SOMMARIVA DEL BOSCO	CN
SAN MARTINO ALFIERI	AT	SOMMARIVA PERNO	CN
SAN MARTINO CANAVESE	TO	SOPRANA	BI
SAN MARZANO OLIVETO	AT	SORDEVOLO	BI
SAN MAURIZIO CANAVESE	TO	SORISO	NO
SAN MAURIZIO D'OPAGLIO	NO	SOSTEGNO	BI
SAN MAURO TORINESE	TO	SOZZAGO	NO
SAN MICHELE MONDOVI	CN	SPARONE	TO
SAN PAOLO SOLBRITO	AT	SPIGNO MONFERRATO	AL
SAN PIETRO MOZZO	NO	STAZZANO	AL
SAN PIETRO VAL LEMINA	TO	STRAMBINELLO	TO
SAN RAFFAELE CIMENA	TO	STRAMBINO	TO
SAN SALVATORE MONFERRATO	AL	STRESA	VB
SAN SEBASTIANO CURONE	AL	STREVI	AL
SAN SEBASTIANO DA PO	TO	STRONA	BI
SAN SECONDO DI PINEROLO	TO	STROPPIANA	VC
SANDIGLIANO	BI	STROPPO	CN
SANFRE'	CN	SUNO	NO
SANFRONT	CN	SUSÀ	TO
SANGANÒ	TO	TARANTASCA	CN
SANTA MARIA MAGGIORE	VB	TASSAROLO	AL
SANTA VITTORIA D'ALBA	CN	TAVAGNASCO	TO
SANT'AGATA FOSSILI	AL	TAVIGLIANO	BI

TERRUGGIA	AL	VARZO	VB
TERZO	AL	VAUDA CANAVESE	TO
TICINETO	AL	VEGLIO	BI
TIGLIOLE	AT	VENARIA	TO
TOCENO	VB	VENASCA	CN
TOLLEGNO	BI	VENAUS	TO
TONCO	AT	VERBANIA	VB
TORINO	TO	VERCELLI	VC
TORNACO	NO	VERDUNO	CN
TORRE MONDOVI'	CN	VERNANTE	CN
TORRE PELLICE	TO	VEROLENGO	TO
TORRE SAN GIORGIO	CN	VERRONE	BI
TORTONA	AL	VERRUA SAVOIA	TO
TRANA	TO	VERUNO	NO
TRAREGO VIGGIONA	VB	VERZUOLO	CN
TRASQUERA	VB	VESIME	AT
TRAUSELLA	TO	VESPOLATE	NO
TRAVES	TO	VESTIGNE'	TO
TRECALE	NO	VEZZA D'ALBA	CN
TREISO	CN	VIARIGI	AT
TREZZO TINELLA	CN	VICO CANAVESE	TO
TRICERRO	VC	VICOFORTE	CN
TRINITA'	CN	VICOLUNGO	NO
TRISOBBIO	AL	VIGANELLA	VB
TRIVERO	BI	VIGLIANO BIELLESE	BI
TROFARELLO	TO	VIGLIANO D'ASTI	AT
TRONTANO	VB	VIGNALE MONFERRATO	AL
TRONZANO VERCELLESE	VC	VIGNOLE BORBERA	AL
UNIONE BASSO NOVARESE (CASALINO)	NO	VIGNOLO	CN
UNIONE DEI COMUNI MOLINO DEI TORTI ED ALZANO SCRIVIA	AL	VIGNONE	VB
UNIONE DI COMUNI COLLINE DI LANGA E DEL BAROLO	CN	VIGONE	TO
UNIONE DEI CASTELLI TRA L'ORBA E LA BORMIDA (TRISOBBIO)	AL	VIGUZZOLO	AL
USSEAUX	TO	VILLA DEL BOSCO	BI
USSEGLIO	TO	VILLADEATI	AL
VAGLIO SERRA	AT	VILLADOSSOLA	VB
VAIE	TO	VILLAFALLETTO	CN
VAL DELLA TORRE	TO	VILLAFRANCA D'ASTI	AT
VALDENGO	BI	VILLAFRANCA PIEMONTE	TO
VALDIERI	CN	VILLALVERNIA	AL
VALDUGGIA	VC	VILLANOVA CANAVESE	TO
VALENZA	AL	VILLANOVA D'ASTI	AT
VALFENERA	AT	VILLANOVA MONDOVI'	CN
VALGIOIE	TO	VILLANOVA MONFERRATO	AL
VALGRANA	CN	VILLANOVA SOLARO	CN
VALLE MOSSO	BI	VILLAR DORA	TO
VALLE SAN NICOLAO	BI	VILLAR FOCCHIARDO	TO
VALLO TORINESE	TO	VILLAR PELLICE	TO
VALLORiate	CN	VILLAR PEROSA	TO
VALMACCA	AL	VILLAR SAN COSTANZO	CN
VALPERGA	TO	VILLAR BASSE	TO
VALPRATO SOANA	TO	VILLARBOIT	VC
VANZONE CON SAN CARLO	VB	VILLAREGGIA	TO
VAPRIO D'AGOGNA	NO	VILLASTELLONE	TO
VARALLO	VC	VILLATA	VC
VARALLO POMBIA	NO	VILLATE	VB
VARISELLA	TO	VILLETTE	VB
		VINADIO	CN
		VINCHIO	AT
		VINOVO	TO
		VIOLA	CN

VIRLE PIEMONTE	TO
VISCHE	TO
VISONE	AL
VISTRORIO	TO
VIU'	TO
VIVERONE	BI
VOCCA	VC
VOGOGNA	VB
VOLPEDO	AL
VOLPIANO	TO
VOLTAGGIO	AL
VOLVERA	TO
VOTTIGNASCO	CN
ZIMONE	BI
ZUBIENA	BI
ZUMAGLIA	BI

PAGINA NON UTILIZZATA

PAGINA NON UTILIZZATA

RICHIESTA ABBONAMENTO DA INVIARE CON LETTERA O FAX AL NUMERO 011.432.4363
ALL'UFFICIO DEL BOLLETTINO UFFICIALE



Mittente:

_____ li, / /

Prot n. _____

Spett . REGIONE PIEMONTE
Bollettino Ufficiale
P.zza Castello 165
10122 Torino

Con la presente vi richiediamo la sottoscrizione di abbonamento al BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Piemonte optando tra le modalità di seguito elencate :

Tipologia abbonamento e costo abbonamento	Codice	Numero Abbonamenti richiesti(*)
12 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi € 104,00	A1	
6 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi € 52,00	S1	
12 Mesi Concorsi Appalti Annunci € 46,00	A3	
6 Mesi Concorsi Appalti Annunci € 23,00	S3	

(*) In caso di più abbonamenti allegare elenco dettagliato dei diversi destinatari

In allegato si trasmette copia del versamento su C/CP n. 30306104 comprovante l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti _____

incollare in questo spazio la ricevuta di versamento

I dati da Lei indicati saranno inseriti nella banca dati elettronica degli abbonati al Bollettino Ufficiale nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 31 dicembre 1996 n.675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali". I dati personali inviati alla Redazione del Bollettino Ufficiale per l'attivazione dell'abbonamento saranno utilizzati esclusivamente ai fini della spedizione dei fascicoli. Per essi Lei potrà chiedere modifiche, aggiornamenti, integrazioni ovvero cancellazioni scrivendo a: REGIONE PIEMONTE - Bollettino Ufficiale - P.zza Castello,165 - 10122 Torino.

AVVISO AI LETTORI

SONO IN VENDITA, PRESSO LE LIBRERIE AFFIDATARIE DELLA DISTRIBUZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE IN EDIZIONE CARTACEA, LE EDIZIONI IN CD-ROM DEL BOLLETTINO UFFICIALE RELATIVE AGLI ANNI 2000 E 2001 (Euro 25,82).

LA RACCOLTA STORICA 1970 - 1999 E' DISPONIBILE PRESSO LA DITTA MICRO-SHOP, C.SO MATTEOTTI N. 57, TORINO.

 BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE

Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363
Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>
e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

<i>Direttore</i> Laura Bertino	<i>Direttore responsabile</i> Roberto Salvio
<i>Dirigente</i> Valeria Repaci	<i>Redazione</i> Carmen Cimicchi, Roberto Falco
<i>Abbonamenti</i> Daniela Romano	Sauro Paglini, Fernanda Zamboni
<i>Coordinamento informatico</i> Rosario Copia	<i>Coordinamento Immagine</i> Alessandra Fassio

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti della Legge n. 675/1996, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.